

## TORNATA DEL 22 GIUGNO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Istanza del deputato Gabelli per la presentazione di documenti. = Discussione del disegno di legge per altra proroga dei termini delle iscrizioni ipotecarie — Opposizioni del deputato Melchiorre, e parole in difesa, del deputato Villano — Opposizioni e proposta per eccezioni del deputato Nobili — Istanza d'ordine del deputato Massari G. — Il deputato Regnoli combatte pure il progetto — Parole del ministro di grazia e giustizia e del relatore Panattoni in difesa del medesimo — I deputati Mellana e Minervini combattono l'articolo 1 — Osservazioni e proposte dei deputati Pescatore, Catucci e Mellana, e spiegazioni del deputato Pissavini — Approvazione dell'articolo 1 e reiezione dell'articolo di aggiunta del deputato Nobili — Sull'articolo 2 parlano i deputati Serafini, Bertea, Como ed il ministro — È approvato — Si approvano pure il 3° con emendamento, il 4° e 5°, e quindi l'intero progetto. = Presentazione di uno schema di legge per disposizioni a favore delle vedove e prole minorenni d'impiegati civili morti in servizio comandato. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per concorso nella spesa per esperimento del sistema Agudio. = Seguito della discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari, e dell'allegato per la legge sulla revisione delle tasse di registro e bollo — Controprogetto del deputato Cancellieri — Il deputato Pisanelli ritira la sua controproposta e fa dichiarazioni — Contro progetto del deputato Nobili, da lui poscia ritirato — Opposizioni del ministro alla controproposta del deputato Cancellieri, e sue considerazioni in difesa del progetto — Repliche del proponente e reiezione del suo controprogetto — Emendamenti del deputato Bortolucci all'articolo 2, rigettati — Approvazione dell'allegato.

La seduta è aperta a mezzogiorno e 20 minuti.

**MACCHI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

**BERTEA**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,232. I capitoli delle cattedrali di Pistoia, Ivrea, Lodi e Milano rassegnano petizioni identiche a quelle inoltrate da altri capitoli per ottenere modificato l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, nel senso di dichiarare esenti dal pagamento della tassa straordinaria quei canonici il cui reddito, non compresa l'abitazione, non ecceda le lire 1600.

13,233. Il Consiglio comunale di Ruffano invia un suo voto per la conservazione di quel mandamento.

13,234. Lo stesso si rivolge al Parlamento perchè trovi modo di sopperire agli ingenti bisogni dell'erario, senza ulteriormente aggravare le già meschine condizioni dei comuni.

13,235. Il Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano e la congregazione di carità di Forlì domandano che gli impiegati degli istituti di beneficenza siano paraggiati agli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni per gli effetti della legge sull'imposta di ricchezza mobile.

13,236. La Giunta comunale della città di Lucca appoggia col suo voto le modificazioni introdotte dalla

Commissione sui provvedimenti finanziari all'articolo 10 dell'allegato N relativo all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

### ATTI DIVERSI.

**MORDINI.** Ho l'onore di chiedere che sia dichiarata d'urgenza la petizione 13,236 di cui fu esposto testè il sunto. Si tratta che venga confermata la modificazione al capoverso dell'articolo 10 dell'allegato N, che la Commissione parlamentare ha introdotto colle seguenti parole:

« Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile i redditi anche di natura fondiaria, il possessore dei quali, non avendo diritto di proprietà o di condominio sul fondo da cui provengono, non paga nè direttamente nè indirettamente l'imposta fondiaria. »

Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza questa petizione e d'inviarla alla Commissione dei Quattordici.

(La Camera aderisce.)

**FANO.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 13,235 presentata dal Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano. Con questa petizione si domanda che, in occasione della prossima riforma della legge sulla ricchezza mobile, gl'impiegati dell'amministrazione di carità possano godere del medesimo trat-

tamento di riguardo che potrà venire ammesso a favore degli impiegati governativi, provinciali e comunali. Prego altresì la Camera a voler acconsentire che questa petizione sia inviata alla Commissione che riferisce sui provvedimenti finanziari.

(La Camera acconsente.)

**CIVININI.** La Camera, spero, vorrà concedere l'urgenza alla petizione 13,232, la quale è presentata dai canonici della cattedrale di Pistoia, conforme a quelle presentate da altri Capitoli, ed è pressochè dello stesso tenore, cioè si domanda che siano dichiarati immuni dalla tassa straordinaria quei canonicati il cui reddito netto, non compresa l'abitazione, non ecceda le lire 1600. E questa petizione prego che sia trasmessa alla Commissione dei Quattordici sui provvedimenti finanziari.

(La Camera acconsente.)

**CURTI.** Nel medesimo senso che ora ha parlato l'onorevole Civinini, debbo anch'io prendere la parola per raccomandare le due petizioni portanti il medesimo numero, che vennero inoltrate, col mezzo mio, da parte del Capitolo metropolitano di Milano, e del Capitolo cattedrale di Lodi.

L'onorevole Omar già nella tornata del 13 di questo mese ha raccomandato quella da lui presentata a nome del Capitolo di Novara; ora i Capitoli di Lodi e di Milano hanno fatto piena adesione a quella petizione inoltrata dall'onorevole Omar per il Capitolo di Novara. Riconoscerà la Camera l'urgenza di questa petizione, imperocchè volendosi, come si volle dagli agenti del demanio, applicare l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 ai canonici dei Capitoli di cui ho adesso menzionato il nome, oltre essere una fallace ermeneutica dello stesso, sarebbe come un ridurli a non avere nemmeno il puro necessario, alla destituzione dei mezzi più stretti di sussistenza, lo che non può essere certamente stato nella nostra intenzione, nella redazione ed approvazione di quell'articolo. Ragione è codesta per cui io mi unisco alla domanda dell'onorevole Civinini, presentata a nome del Capitolo di Pistoia, acciò anche queste petizioni vengano dichiarate d'urgenza e inviate alla Commissione dei Quattordici con speciale raccomandazione che abbia la Commissione stessa a prenderle in considerazione.

(La Camera aderisce.)

**ROMANO.** Prego la Camera a volere dichiarare d'urgenza ed inviare alla Commissione pel riordinamento giudiziario la petizione di numero 13,233 del municipio di Rufano, colla quale si domanda che, ove si rimutassero le circoscrizioni mandamentali, non sia tolto a quel comune il mandamento che ora vi ha sede.

(La Camera acconsente.)

**GABELLI.** Allorchè il Ministero presentò le convenzioni sulle ferrovie, furono uniti dei documenti i quali si disse sarebbero stati depositi alla segreteria a dispo-

sizione dei deputati. Si chiese che quei documenti fossero stampati, ma si allegò che erano troppo voluminosi; epperò non se ne fece la solita distribuzione. Nominata la Commissione le furono rimesse quelle carte, ed i deputati non ne seppero più nulla. La Commissione ha domandato al Ministero una quantità di nozioni, oltre a quelle che erano già state fornite. Si dice che adesso la somma di questi documenti presentati sia enorme.

Dovendo venir presto in discussione le convenzioni ferroviarie, poichè si vede che quella dei provvedimenti finanziari cammina a gran passi, io chiederei che l'onorevole presidente procurasse che questi documenti fossero in qualche modo messi a disposizione dei deputati, perchè potessero essere esaminati. Sarebbe impossibile di aprire un dibattimento sulla grave materia delle convenzioni ferroviarie senza un lungo esame di tutte quelle carte, e quei numeri, e quelle tabelle che sono state presentate.

**PRESIDENTE.** Onorevole Gabelli, io trovo giusto il desiderio da lei manifestato, che i documenti relativi alle convenzioni sulle strade ferrate siano posti a disposizione dei deputati; ma debbo significarle che la Commissione ha dichiarato che ne aveva ancor bisogno per qualche tempo: però io mi farò un dovere di sollecitarla perchè voglia quanto prima rimettere alla Presidenza queste carte, affinchè sieno poste in un luogo che sarà indicato onde i deputati, volendolo, possano prenderne cognizione innanzi che vengano in discussione le convenzioni ferroviarie.

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER ALTRA PROROGA DEI TERMINI DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per proroga, a tutto dicembre 1870, dei termini per le iscrizioni e rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche. (V. *Stampato n° 111*)

Prego il signor ministro a voler dichiarare se acconsente che la discussione generale sia aperta sul progetto proposto dalla Commissione.

**RAELLI, ministro di grazia e giustizia.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

**MELCHIORRE.** Signori, qual è la ragione per la quale noi assistiamo al non grato spettacolo di vedere questo progetto di proroga rinnovarsi di tratto in tratto? Le disposizioni transitorie del 30 novembre 1865, negli articoli 38, 39 e 40, stabilirono le norme per la rinnovazione delle ipoteche e dei privilegi nel biennio dall'attuazione del nuovo Codice civile. Fu pubblicato in effetto il nuovo Codice italiano ed entrò in attività il 1° gennaio 1866; e prima che fosse scorso il biennio si chiese la proroga di un altro anno; allo avvicinarsi del termine di questa nuova proroga, questo bisogno

si ripresentò urgente, e venne la terza proroga al 1868 e poi al 1869, sempre nel mese di dicembre.

E qui cade in taglio ricordare che l'altro ramo del Parlamento, con parole molto severe, faceva avvertire al ministro guardasigilli che erano spiacevoli queste presentazioni continue di proroghe; imperocchè tendevano a menomare la dignità dei due corpi dello Stato in che risiede il potere legislativo; ed assicurazioni furono date che sarebbe stata l'ultima proroga e conseguentemente perentoria e definitiva. Siamo vicini al tempo in cui questa ultima proroga perentoria spira, e l'onorevole guardasigilli viene innanzi alla Camera di sua iniziativa a chiedere un'altra proroga e rassegna le cause che, secondo lui, sono urgenti e necessarie perchè questa sia pure accordata, e perchè si declini da quel rigore che sembrava aver consigliato e l'uno e l'altro ramo del Parlamento a stabilire che fosse perentoria ed ultima.

Io ho sempre inteso dire, e penso che la Camera ne convenga, che quando si fanno le leggi e vi si stabiliscono successive disposizioni per i casi pei quali le leggi stesse sono pubblicate, bisogna guardarsi di venire nell'adempimento di esse a chiedere delle proroghe; e di ciò è facile indovinare la ragione; la maestà del potere legislativo si scema, la stima dell'universale si allontana da esso; quindi bisognerebbe non domandare così spesso le proroghe per l'attuazione delle leggi che si credono necessarie al benessere della società, per la quale le leggi stesse furono pubblicate.

Ma quando l'onorevole guardasigilli ritorna per la quarta volta a chiedere siffatta proroga vi è dunque un'urgenza ed una necessità indeclinabile che abbia dovuto forzarlo a far ciò. Questo è quello che io voglio oggi considerare; qual è la causa di questa persistente necessità che obbliga il guardasigilli del regno d'Italia a chiedere la quarta proroga della rinnovazione e rettificazione dei privilegi e delle ipoteche che erano iscritte secondo le leggi imperanti nelle diverse parti d'Italia prima che il nuovo Codice italiano entrasse in attività al 1° gennaio 1866? Ora, avendo attentamente riflettuto e ricercato quale possa essere la causa di questa necessità che, mentre si crede vinta, rinasce sempre imperiosa e prepotente, mi è parso di trovarla nelle disposizioni transitorie pubblicate nel 30 novembre 1865 in virtù della legge del 2 aprile detto anno, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile ed a dare quelle disposizioni transitorie e tutti quegli altri provvedimenti che si sarebbero riconosciuti necessari all'attuazione di esso. Ora, quando si parla di disposizioni transitorie, a che si mira? A che l'applicazione del Codice sia fatta senza difficoltà, senza inconvenienti, e dove mai difficoltà ed inconvenienti sorgessero, sieno pronti i precetti legislativi che, antivenendone la venuta, stabilissero le norme, in forza di cui potessero essere riparati. Ora, che cosa dispose il legislatore colla

legge del 2 aprile 1865? Che le disposizioni transitorie non dovessero mirare che alla facile, retta ed esatta applicazione del Codice civile.

Il Codice civile italiano poteva guardare gl'interessi e i diritti che esistevano anteriormente alla sua promulgazione? Io credo che il guardasigilli, che è persona autorevole in fatto di scienze giuridiche, non avrà il coraggio di rispondere che esso mirasse ai diritti e agli interessi che erano nati sotto l'impero di leggi e decreti dei Governi caduti, ai quali il Codice stesso toglieva ogni efficacia e forza legale; quindi le surriferite disposizioni transitorie e per lo spirito e per la parola della legge 2 aprile, non dovevano aver riguardo se non a fatti e circostanze e diritti che si sarebbero presentati sotto l'impero del Codice.

Ebbene, il legislatore del 2 aprile, violando le sanzioni che nella legge stessa erano a chiare note scritte e che miravano al fine da me designato, si permise di regolare quegli interessi e quei diritti che derivavano da leggi e da decreti, dei quali l'osservanza cessava il giorno in cui l'attuazione del Codice italiano aveva effetto, 1° gennaio 1866, sottoponendo le antiche ipoteche e privilegi alle formalità prescritte per le nuove. E poichè per le diverse legislazioni esistenti in Italia, prima che fosse fatta l'unificazione legislativa, che io considero siccome un grande avvenimento nazionale, le ipoteche erano distinte in generali, legali e speciali, e tutte quante rinnovabili dopo un certo periodo di tempo; e diverse erano le norme prescritte alla loro rinnovazione negli uffici delle conservazioni delle ipoteche; così sarebbe bastato che solo all'epoca in cui per le antiche leggi le accennate ipoteche si sarebbero dovute ripetere sotto l'impero della nuova legge, fosse stata richiesta l'osservanza delle nuove formalità, senza tenersi conto di quelle mai iscritte e pubblicate le quali tra i giuristi si appellano occulte.

Ma no; il guardasigilli del novembre 1865 volle rendere un grande beneficio al paese con una di quelle parole ad effetto che affascinano spesso, ma non producono mai effettivo bene: credito fondiario.

Ognuno di noi facilmente si persuade che assicurarlo sia un grande beneficio economico, e che senza credito fondiario in Italia non vi sarà prosperità alcuna.

Io vorrei che si stabilisse tra noi, ma non parmi facile. Io sarò forse uno di quei disgraziati a cui la soverchia luce toglie la vista. Ebbene, sia pure che questo credito fondiario, consigliere fortunato di questa ipotecaria riforma da cui doveva originare la prosperità del regno d'Italia, si fosse voluto attuare, con le ipoteche e i privilegi sia generali, sia legali che sarebbero state iscritte sotto l'impero del nuovo Codice civile; ma volgersi indietro e statuire che i privilegi e le ipoteche iscritte prima che il nuovo Codice fosse posto in vigore, fossero rettificate con le norme e forme da esso prescritte allo scopo di renderle tutte speciali, mi pare che sia dalla legge dato effetto re-

troattivo. Epperò, quali conseguenze ne sono provenute?

Si è visto che le disposizioni del nuovo Codice per la specializzazione e pubblicità delle ipoteche e dei privilegi compresero e le generali, e le legali, e le speciali delle leggi antiche; ma non si fermò qui, signori, la previdenza scrupolosa e troppo oculata del guardasigilli; volle ancora vedere le successioni e le novità che esse avevano apportato, e andare sino a ricercare come un cacciatore diligente e attivissimo la preda in mezzo ai boschi dei terzi possessori, e aventi causa.

Da ciò il caos, lo scompiglio, lo smarrimento. Ma, signori, è giusto chiamare i cittadini del regno a queste tediose, difficili, impossibili ricerche? Potete voi credere facile il rintracciare tutte quante le novità abbia operate il tempo nelle divisioni ereditarie, massime se le morti sono state rapide e successive? Potete voi ritrovare quali siano i terzi possessori, e come gli immobili siano nelle loro mani, dopo il decorrimento di un secolo, per designarli e specificarli come vuole il nuovo Codice italiano?

Io credo che questa sia un'opera che supera assolutamente le forze di un abile, diligente, solertissimo amministratore.

Ed è per ciò che dobbiamo fermarci un istante a considerare e le difficoltà dell'impresa e se è possibile eseguirla, come prescrive la legge 30 novembre 1869, in conformità delle norme indicate dal Codice civile italiano.

Che la necessità vi sia, io lo riconosco, non sono balordo a segno da negarlo: ma sarà superabile? Saremo noi sicuri che, superandola, avremo soddisfatto allo scopo cui mira il nuovo Codice italiano? Io ne dubito.

Infatti la necessità esiste; ve l'ha dimostrato il guardasigilli che, ad onta che ogniqualvolta si chiedeva la proroga ci dicesse è l'ultima, si ripresenta per la quarta volta a chiederla, e ripete la medesima frase, è l'ultima.

Signori, questo vi dimostra che le persone alle quali la legge ha imposto l'obbligo di rinnovare e rettificare le ipoteche secondo le norme prescritte dal novello Codice italiano, non possono adempiere questa missione come le norme stesse prescrivono. E perchè? Perchè le difficoltà non sono superabili.

Ed una prova ce ne ha offerto il Parlamento italiano.

Che cosa si è fatto nella passata seduta del Parlamento italiano in ordine alle volture catastali? Egli le ha rese obbligatorie e necessarie. E perchè? Perchè in molte parti d'Italia, nei tre quinti almeno, i catasti non indicano che i possessori dei fondi che vi sono rivelati sieno quelli che oggi ne sono proprietari; perchè le volture non erano obbligatorie nei passaggi delle proprietà, sieno private, sieno delle pubbliche amministrazioni, sotto la pena dell'inadempimento degli interessati.

Ora la Camera ha riconosciuto questa necessità tanto che ha sentito il bisogno di ordinare la obbligatorietà delle volture catastali. Dunque ha riconosciuto la impossibilità che le antiche iscrizioni d'ipoteche e privilegi, senza l'aiuto dei catastali e delle notizie che solo da essi potevano essere attinte sieno rettificate e rinnovate bene da coloro cui ne sarà imposto l'obbligo.

Ebbene, allora a che domandare proroghe? Voi stessi avete dimostrato che senza le volture catastali non è possibile sapere i fondi quali siano, come confinati e da chi posseduti. Se volete essere ragionevoli, se non volete rinunciare alla logica, alla quale, se qualche volta la politica consente rinunciare, non si può contraddire in fatto di legislazione civile, io credo che sia da seguire altra via. È assolutamente necessario d'essere obbedienti ai dettami della logica, perchè quando voi imponete ai cittadini un obbligo, dovete vedere se quest'obbligo possa essere adempiuto, e se i cittadini diligenti abbiano modo e mezzo di adempierlo.

Ma quando lo scopo che voi volete raggiungere, per vostra confessione, voi credete che sia difficile od impossibile senza che un dato fatto avvenga, e quando voi sapete che il cittadino ancora diligentissimo, volendo ubbidire alla legge, non ne ha nè il modo nè il potere, vi basterebbe l'animo di dirgli: voi non avete adempiuto all'obbligo impostovi, ebbene venite innanzi ai tribunali, e sottoponetevi al pagamento della multa, come è detto all'articolo 3 di questo progetto di legge? E poi al cittadino che non ha potuto adempiere a quest'obbligo, non solo s'infligge la multa, ma si chiama il pubblico Ministero perchè interponga, come dice l'onorevole relatore della Commissione, gli estremi suoi uffici, quasi che si trattasse dell'estrema unzione (*Si ride*); insomma quasi di quelle tali parole di consolazione che i cattolici danno a coloro i quali sono lì lì per rendere l'anima al Creatore.

Questo procuratore del Re sarà indagatore più vigile, avrà interesse maggiore delle parti, avrà mezzi superiori a quelli di esse? Volete che questo procuratore del Re faccia le veci del rettore dei benefizi ecclesiastici, del tutore, del protutore, del marito e del padre? Egli deve indicare i fondi sui quali le ipoteche generali e legali debbono essere accese. Ma io non credo che il procuratore del Re, e specialmente i procuratori del Re d'una certa categoria, abbiano poi tanta forza, tanti lumi e tanto potere da fare quello che queste persone chiamate dalla legge non abbiano fatto rinnovando le iscrizioni e le ipoteche.

Signori, io non posso assolutamente seguire la Commissione in questi divisamenti: a me pare che si rinuncierebbe ad una certa serietà, se si volesse seguirla, quindi qual è la conclusione di questo mio discorso che forse voi non vi aspettavate, o signori? È che bisogna rivedere queste leggi transitorie; quindi noi dovremo dire al guardasigilli: siete o no persuaso che

quelle disposizioni transitorie furono al di là del potere della persona che le ha promulgate nel regno, e, se erano nei limiti di questo potere, conveniva o no farle quando trattavasi di dar vita ad un cadavere senza che aveste la potenza che ebbe Cristo di risuscitare il morto Lazzaro, dicendogli: *surge et ambula*?

Quindi io vorrei sapere dall'onorevole guardasigilli se egli possa in certo modo convenire con me nell'idea che io credo savissima, checchè possa alcun altro pensare, di rivedere la legislazione transitoria del 30 novembre, e voglia promettere alla Camera di presentare un novello progetto, il quale, meditando e considerando tutte le difficoltà delle quali vi ho discusso, ponga termine a queste scene di proroghe.

Imperocchè siate sicuri che la quinta proroga verrà pure ad essere chiesta alla Camera, e coi medesimi lamenti come oggi si chiede.

In secondo luogo, entrando particolarmente a discutere il disegno di legge che si è presentato, mi preme di fare una seconda interrogazione.

Perchè il guardasigilli ha parlato solo dei rettori dei benefizi ecclesiastici? Non vi sono le amministrazioni provinciali, le amministrazioni comunali, le amministrazioni demaniali e delle opere pie, che pur hanno diritto alla tutela del Governo, e che possono anche avere interesse a rettificare e rinnovare iscrizioni e privilegi?

In terzo luogo vorrei sapere dall'onorevole relatore come i rettori dei benefizi ecclesiastici possano essere chiamati a rinnovare le ipoteche legali.

Signori, guardate la compilazione dell'articolo 2, esso dice così: « I rettori dei benefizi ecclesiastici e le persone obbligate a fare iscrivere o rinnovare a forma di legge le ipoteche legali a favore, ecc. »

È la prima volta che io sento a parlare che un rettore dei benefizi ecclesiastici sia tenuto a rinnovare od iscrivere ipoteche legali; e siccome noi crediamo che sia opera di carità cittadina l'illuminare i ciechi, così vorrei sapere dall'onorevole relatore della Commissione come un rettore di beneficio ecclesiastico possa per legge essere chiamato a rinnovare un'ipoteca legale.

E siccome so che l'onorevole Panattoni è distinto per carità cristiana, almeno verso un umile suo collega, lo prego di volere in proposito illuminarmi.

« Art. 3. Alle persone suddette, che non avranno adempiuto a tale obbligazione, saranno applicate le sanzioni stabilite nell'articolo 1984 del Codice civile italiano. »

Fo questo dilemma per esser breve. La disposizione penale che s'invoca sarebbe applicata, ove non fosse scritta in questo disegno di legge? Se rispondete sì, fate cosa inutile, oziosa, ripetendo una sanzione che è scritta nel Codice civile italiano. Se poi avvisate che quest'obbligo sia adempito sotto la multa di lire mille, quale giustizia vi sarebbe nell'applicarla a chi

deve rinnovare un'iscrizione quando non abbia nè modi nè potere di farlo; quando non possa conoscere quali sono i fondi del suo debitore originario, che sarà morto da cinquant'anni innanzi; quando non può ritrovare i beni delle successioni che hanno fatto dieci mila passaggi; quando non può ritrovare l'ultimo possessore di questi beni, perchè avranno cambiato natura, le contrade denominazione, i confini saranno stati mutati dal tempo, che, come sapete, è divoratore, e divoratore anche delle cose buone? Non mi pare quindi che sia giusto imporre una obbligazione alla quale è impossibile adempire, e minacciare per l'inadempimento una grave multa fino a lire mille.

Qui mi sorge un dubbio.

Chiamate un povero marito, un tutore, un povero rettore di un beneficio ecclesiastico a fare quello che difficilmente farebbe il Panattoni, se fosse rettore di un beneficio ecclesiastico...

PANATTONI. Se fossi un rettore! (*Ride*)

MELCHIORRE... chiamate voi un povero mortale a fare ciò che gli sarà impossibile di fare, perchè gli sarebbe impossibile rinnovare un'ipoteca di cui non ha gli elementi, e queste cose si toccano con mano. E poi vi domanderò ancora: come vi basterebbe l'animo, se non fa quello che non può, di fargli pagare la multa, e, quando fosse anche nella impossibilità di pagarla, lo tradurrete voi dinanzi il giudice correzionale chiedendo che la multa sia convertita in carcere?

Certo queste difficoltà non sono sfuggite all'acume penetrante della Commissione; ma, siccome nel rapporto non trovo traccia che questo dubbio sia surto e stato ventilato, come rappresentante della nazione io credo sia nel diritto di essere illuminato sopra ciò che devo votare prima di ammettere una disposizione così grave.

Tutte queste difficoltà che io reputo gravissime mi mettono nell'animo la fiducia che l'onorevole guardasigilli vorrà prestarmi l'opera sua perchè sia riveduta la legislazione transitoria del 30 novembre 1865 e dopo maturi studi vedere se sia il caso di togliere quelle disposizioni che si leggono negli articoli 38, 39 e 40 relativi alla materia in questione, per modo da rendere possibile e sicura l'applicazione della legge.

Ma, ove mai questo obbligo della rinnovazione incontrasse delle serie difficoltà, si pensi almeno di modificare quella disposizione che parmi durissima, ossia che gli antishi privilegi ed ipoteche non iscritti nelle forme e nei termini stabiliti non abbiano effetto e non prendano grado che dall'iscrizione fatta giusta il nuovo Codice. Da ultimo, se si crede che debba essere accordata la proroga, non debba infliggersi nè multa nè pena a coloro che per legge sono chiamati, quando eglino dimostrassero non avere la possibilità di farlo.

È inutile che l'onorevole Bove rida: quando si ha la mente preoccupata, signori, e non si avvertono le difficoltà, io seguirò l'esempio dell'onorevole Bove, riderò.

(Parità) È il miglior mezzo di risolvere le questioni.

Farò infine un'ultima ed umile preghiera all'onorevole guardasigilli ed avrò tolto alla Camera la pena di ascoltarli.

Si legge scritto in un articolo di queste disposizioni transitorie delle quali vi ho tenuto proposito sinora, che debbano le rinnovazioni farsi senza spese.

Credereste, o signori, che esse, quantunque nella citata legge sia sancito che debbono essere fatte senza spese, siano divenute costosissime? Le signorie loro ricorderanno che il Parlamento italiano volendo minorare le propine che hanno ingrassato ed ingrasseranno non poco i conservatori delle ipoteche del regno, volle fare l'unificazione delle tariffe; statui una indennità secondo il numero delle persone che nei registri e note ipotecarie erano menzionate; e che siffatta unificazione di tariffe fu pubblicata posteriormente alla legge 30 novembre 1865.

Ora, promulgata l'unificazione delle tariffe ipotecarie, e stabilito un diritto di tariffa secondo il numero delle persone contro le quali debbono rinnovarsi le iscrizioni, i conservatori delle ipoteche avvisarono essere nel diritto di esigere tali indennità tante volte quanti erano gl'individui contro i quali le iscrizioni si rinnovano, e questi vistosi introiti si fanno allegramente dai conservatori delle ipoteche, nonostante che nella legge del 30 novembre 1865 si fosse prescritto doversi rettificare e rinnovare senza alcuna spesa le iscrizioni ed i privilegi.

Questa difficoltà, questo danno fu rivelato nella Camera: fu interpellato l'onorevole guardasigilli d'allora, il quale riconoscendo la giustizia di queste osservazioni, promise che avrebbe presentato alla Camera un progetto di legge per togliere di mezzo questo lamentato inconveniente.

Signori, noi aspettiamo ancora questo progetto di legge, e intanto i conservatori hanno continuato ad incassare l'indennità, quantunque non dovuta, e quantunque nella legge fosse scritto che la rinnovazione si facesse senza spesa di sorta. L'onorevole guardasigilli sarà per essere puntuale all'adempimento di questo dovere assunto innanzi al Parlamento dal suo predecessore? Lo proverà il fatto: ed ho finito.

VILLANO DELLA POLLA. Benchè l'adozione di questo disegno di legge presentato dall'onorevole guardasigilli abbia raccolto quasi l'unanimità dei voti nel Comitato, io credo però non inopportuno prevenire delle obiezioni, delle quali in parte veggio essersi fatto interprete l'onorevole Melchiorre, e che potrebbero rendere incerto il voto di taluni dei nostri colleghi.

Non dimenticherò però l'obbligo di essere brevisimo in questa digressione che noi facciamo da leggi di altissima importanza, quali sono quelle relative ai provvedimenti finanziari, per occuparci del disegno che ora è in discussione, e che appartiene a quella ca-

tegoria di leggi, che sogliono dirsi minori e secondarie, quantunque questa specie di definizione possa spesso trarci lungi dal vero; imperocchè disposizioni in apparenza inferiori potrebbero ferire alti e gravi interessi.

L'onorevole nostro collega il deputato Bove, alla cui indefessa costanza devesi in gran parte (mi piace rendergli questa giustizia), se fu stornata od attenuata la sciagura che poteva derivare dalla troppo frettolosa applicazione delle disposizioni transitorie del Codice civile, diceva, non ha guari, che la legge ora in discussione è di un'importanza maggiore che non sono le leggi relative ai provvedimenti finanziari. Ed io sono in gran parte del suo avviso, imperocchè, per gravi che possano essere gli errori in cui possiamo cadere nell'adozione di qualcuno di quei provvedimenti importantissimi (ed in mole così vasta e varia come non cadremmo in qualche errore?), le conseguenze sarebbero sempre rimediabili, laddove irreparabile sarebbe la perdita che potrebbe derivare dalle scemate guarentigie che potessero risultare a taluno per la improvvida e precipitosa applicazione della legge ora in discussione. Contro la quale due parmi che siano le obiezioni principali che si movevano dai contraddittori. La prima, cioè, che già troppe proroghe si siano concesse, e senza frutto, e che il concederne delle altre ancora sarebbe per conseguenza inutile; la seconda, che grandemente importi aiutare lo sviluppo del credito col liberare le proprietà fondiarie dal vincolo delle ipoteche generali.

Contro la prima obiezione la risposta mi pare sia facilissima; imperocchè è manifesto ad ogauno che era difficilissimo, anzi l'esperienza ha dimostrato impossibile in così breve spazio di tempo rifare l'opera di molti lustri e rimaneggiare un così sterminato numero di iscrizioni ipotecarie, che erano stabilite sopra basi totalmente diverse. Ed intorno a ciò, se io avessi il coraggio dell'onorevole Melchiorre, io pure oserei affermare una opinione, e questa sarebbe che miglior consiglio sarebbe stato forse di votare un solo articolo, col quale si fosse detto che le disposizioni del Codice civile relative alle specialità delle ipoteche non si estenderanno alle iscrizioni preesistenti.

Ma io non mi sento da tanto da sostenere questa opinione, e temerei le dotte confutazioni di molti miei valorosi avversari, tra cui quella specialmente del mio onorevole collega ed amico Cortese, la cui eloquenza, sempre efficacissima, in questo caso diverrebbe irresistibile pel sentimento di paternità.

Ma, lasciando questo da un lato, dico però che la necessità delle ripetute proroghe è derivata dal non avere mai voluto affrontare intera la verità, nè riconoscere la necessità di votare una proroga larga abbastanza da provvedere a tutti gli interessi e superare tutte le difficoltà.

Sarebbe però non conforme al vero il dire che le proroghe già concesse...

**MELCHIORRE.** Chiedo di parlare.

**VILLANO DELLA POLLA...** siano state inutili, e che perciò oggi siamo allo stesso termine di prima, cioè nella necessità di prorogare la proroga stessa. Imperocchè il fatto dimostra che di volta in volta diminuisce il numero delle iscrizioni che hanno bisogno di rettificazioni.

Laonde noi portiamo ferma fiducia e convincimento che questo termine ultimamente a noi proposto, accompagnato dagli opportuni provvedimenti che veggo proposti dalla Commissione, sarà veramente l'ultimo termine ed efficacissimo a rendere solerti anche i più negligenti, ai quali del resto viene ora un aiuto imperato.

Infatti, o signori, è noto che tra i provvedimenti finanziari, che tra poco saranno convertiti in legge, vi è quello che obbliga le volture catastali, sì delle terre che dei fabbricati. Ora non è chi non vegga come l'esecuzione di questo provvedimento debba grandemente aiutare quello della rettificazione e delle specialità ipotecarie; anzi io avrei voluto che i termini per la rettificazione si fossero fatti coincidere con quelli delle volture, imperocchè queste due operazioni si riscontrano e si prestano vicendevolmente lume ed aiuto.

Ma, anche ponendo ciò da un lato, è certo che i lavori preparatorii per le volture non possono non semplificare quelli della rettificazione, i quali incontravano specialmente un grandissimo ostacolo nella difficoltà di conoscere i nomi dei terzi possessori, difficoltà che colle volture obbligatorie è in gran parte eliminata e distrutta; ed è in questo senso appunto che da tante parti del regno, e specialmente dalle provincie meridionali, dove maggiori s'incontrarono le difficoltà per l'esecuzione delle disposizioni transitorie, si reclama perchè sia provveduto nel senso che io invoco, e che è proposto dal Ministero; e perchè in altre parti d'Italia, in ciò più fortunate, sia meno sentito questo bisogno, non potrà, dai benefizi che potranno risultare a talune provincie dall'applicazione della proroga, risultare alcun danno a quelle provincie che per avventura non lo avessero in ugual grado. E qui cade in acconcio di rispondere alle altre obiezioni, colle quali si dice che sia necessario di svincolare la proprietà fondiaria dai legami imposti dalle ipoteche generali. Ma questa obiezione mi pare più apparente che reale, imperocchè la facilitazione che deriverebbe dalle specialità ipotecarie, specialmente per le operazioni del credito fondiario, non potrebbe risultare da altro se non che dalla fiducia, la quale credo aliena dagli animi nostri, che fosse impossibile ai creditori di rettificare e specializzare le proprie iscrizioni; imperocchè, se tale non è, come non può essere l'animo nostro, quale differenza vi sarà tra un'ipoteca generale, benchè generalmente espressa, ed un'ipoteca che enumeri bensì e distingua ciascun fondo, ma che li comprenda tutti?

A me pare che, siccome il tutto è uguale alla somma delle parti, così l'effetto dell'ipoteca generale, benchè generalmente espressa, non può essere diverso dagli effetti dell'ipoteca presa sopra fondi singoli e specificati, ma che pure corrispondono al tutto e che formano l'ipoteca generale, a meno che non si supponga che alcuno, per far piacere al credito fondiario, voglia limitare la propria sicurezza.

Detto ciò io veggo che non debbo a lungo infastidire la Camera sopra questo argomento, ma mi sarà lecito di sottoporle una considerazione che, benchè in apparenza di minor rilievo, pure acquista importanza da considerazioni speciali. Infatti in Italia, e specialmente laddove la vita politica è nuova, l'accumularsi che si fa di leggi l'una dopo l'altra non corrisponde ordinariamente al bisogno che hanno i cittadini di studiarle e di seguirne attentamente il corso. Quindi a me pare improvvida ed inopportuna misura quella di spostare i termini di talune operazioni alle quali si era soliti a provvedere in tempo determinato; e poichè la legislazione precedente dei vari Stati d'Italia riteneva valida la rinnovazione dell'ipoteca, purchè fatta al termine di un anno, benchè il termine di ciascuna iscrizione scadesse nel corso dell'anno ed in qualunque mese, era costume solito di tutti coloro che amano conciliare la cura dei propri affari con quella della loro comodità di riunire tutte queste operazioni al termine dell'anno. Però io credo che, se noi non prorogassimo ancora quest'ultimo periodo fino al termine di cui io parlava, cioè dell'anno intero, la proroga concessa a tutto giugno, ora prossimo a terminare, anzichè essere fonte di vantaggi sarebbe stata fonte di danni, poichè verrebbe tolto a molti interessati lo stimolo che loro veniva dalla necessità di provvedere alla consueta rinnovazione, la quale necessità venendo al termine dell'anno essi dovranno provvedervi, e provvedendovi non potranno mancare di farlo secondo le norme e le disposizioni prescritte dalla legge ora in vigore. Per queste ragioni e per altre che per amore di brevità tralascio, lasciando ad altri di esporle con maggiore lucidità e copia d'argomenti, astenendomi dall'aggiungere altro, io voterò a favore di questo progetto, e spero che sarà eguale il voto della Camera.

**MELCHIORRE.** Chiederei di dire due sole parole per rettificare un fatto.

**BOVE.** Ho domandata io la parola.

**PRESIDENTE.** Ma ella è iscritta dopo; c'è prima l'onorevole Nobili, poi l'onorevole Regnoli.

Do intanto facoltà di parlare al deputato Melchiorre per dare uno schiarimento.

**MELCHIORRE.** Io nel mio discorso sono caduto in un errore di fatto asserendo che l'onorevole guardasigilli De Filippo promise presentare, sull'argomento delle indennità per le rinnovazioni ipotecarie, un progetto di legge.

Al contrario fu da me e da altro onorevole collega

che me lo ha richiamato a mente, presentato un ordine del giorno che fu votato dalla Camera ed accettato dal Ministero. È questa la rettificazione che io era in dovere di fare per togliere appiglio ad equivoci ed a repliche su questo fatto.

**NOBILI.** Io non posso nascondere che provai un sentimento di meraviglia quando vidi presentare ancora un progetto di proroga alle nuove iscrizioni delle ipoteche generali, e lo provai profondissimo perchè mi ricordava bene della discussione che aveva avuto luogo nel dicembre scorso. Allora si disse che questa doveva essere l'ultima proroga, si disse che bisognava bene far comprendere agli interessati come nessun'altra proroga sarebbe per nessun caso loro concessa, e per dimostrarlo anche più evidentemente, fu concesso ai rappresentanti delle provincie lombarde che quelle provincie fossero escluse dalla proroga. Evidentemente quando si comincia a vedere che la proroga va a cessare per alcune provincie, gli altri interessati hanno tutta la ragione di credere che la proroga concessa debba essere definitiva. Ma non è accaduto così: ancora una volta il ministro guardasigilli ci viene a proporre una legge di proroga. Le ragioni per le quali si domanda la proroga sono tutte nell'interesse o delle donne o dei minori o delle opere pie...

**PISSAVINI.** (*Della Commissione*) Nell'interesse dello Stato.

**NOBILI.** Quanto all'interesse dello Stato non ho sentito che dal ministro guardasigilli si faccia rilevare un danno così grave come si ritiene da alcuni. Che se questo danno fosse stato da temersi, l'onorevole ministro avrebbe dovuto essere ben esplicito, come lo fu nel dicembre 1869, dicendoci che tante iscrizioni rimangono ancora da rendersi speciali; ma questa volta non ci venne dato a questo proposito alcun dato di fatto.

Noi ci preoccupiamo in questo momento dei negligenti, e non pensiamo per niente a quei patrimoni oberati da iscrizioni ipotecarie con carattere generale che non sono state tolte, perchè destinate a perire appena che fosse venuto questo benedetto termine che già da tanti anni si aspetta.

Aggiungete a questo che i proprietari di cotesti patrimoni potrebbero, egli è vero, far svincolare i loro fondi da queste ipoteche generali; ma per poterlo fare, poichè non di rado difficilmente si trovano coloro che dovrebbero far ridurre le iscrizioni, sono costretti ad iniziare un giudizio, cominciando talvolta a far nominare un curatore a quella persona che si suppone interessata alla nuova iscrizione dell'ipoteca. Aggiungete ancora che in questo momento di transizione le cose si fanno anche più difficili e gravi.

I conservatori delle ipoteche non sono nè possono essere giudici; finchè trovano ipoteche generali che non sono ancora rese speciali dagli interessati, non hanno autorità di cancellarle, e sono costretti a rilasciare i

certificati ipotecari, comprendendo in essi tutte le iscrizioni generali, ancorchè una parte di esse siano già ridotte speciali.

Così entrano nei certificati iscrizioni generali e speciali che garantiscono il medesimo credito, e apparisce anche peggiore la condizione di quei patrimoni che hanno la disgrazia di essere colpiti da ipoteche generali.

La ragione precipua per la quale la Commissione si fa a sostenere il progetto di legge consiste nella difficoltà di adempiere alle disposizioni del Codice civile per la identificazione dei fondi.

Ma io fo questa semplicissima domanda agli onorevoli componenti la Commissione ed all'onorevole guardasigilli. Chi non è riuscito a trovare i confini in cinque anni, credete voi che riuscirà a trovarli ed identificare il fondo in tre mesi? A me pare che si risponda ben facilmente che, o non era possibile, e non li ha potuti trovare in cinque anni e non li troverà neanche in tre mesi, e dovrà accontentarsi, senza tenere conto dei confini, di altri mezzi d'identificazione del fondo; o era possibile, ed è un negligente, cui la legge non può nè deve provvedere.

Ma in ogni caso, se questa difficoltà esiste per qualche provincia del regno, esiste essa dappertutto? Io credo che no. Dove si trovano catasti, e catasti regolarmente tenuti, questa difficoltà non poteva sussistere nè sussiste; e se vi è il caso che taluno non abbia adempiuto al dover suo iscrivendo di nuovo in modo speciale l'ipoteca generale, colpa sua, perchè poteva e doveva farlo.

Se dunque questa difficoltà esiste per alcune delle provincie del regno, non esiste per tutte; e se è equo che per quelle provincie, per le quali si riconosca essere esistita veramente tale difficoltà, si dia una proroga, sarebbe ingiusto che la proroga si desse per quelle provincie per le quali la difficoltà non sussisteva. Ripeto che per pochi negligenti si farebbe danno ad una infinità di patrimoni, i quali si trovano oberati da iscrizioni generali.

Per modo che io, concludendo, mi dichiaro contrario al progetto di legge. Ma se la Camera volesse adottare un temperamento equitativo per quelle provincie per le quali si dice e si riconosce che una difficoltà veramente esisteva, io allora mi riservo di presentare una aggiunta all'articolo 1, per la quale, nel concetto che questa difficoltà esista per le provincie meridionali, si accordi la proroga a quelle sole provincie.

**SEBASTIANI.** Domando la parola.

**MASSARI GIUSEPPE.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Massari ha facoltà di parlare.

**MASSARI GIUSEPPE.** Signor presidente, io volevo far riflettere che la Camera, nel consentire d'interrompere per poco il suo ordine del giorno, aveva creduto natu-



ralmente che questa legge non dovesse dar luogo a lunga discussione. Io, a dire il vero, invidio ed ammiro il coraggio degli oratori che, con questi calori canicolari, fanno dei lunghi discorsi; io non mi sento però quello d'imitarli.

Comprendo che questa legge solleva una grave questione di principii, e tocca molti interessi; ma credo che la Camera debba considerare le sue proprie condizioni, l'epoca della Sessione, e quindi vedere di abbreviare questa discussione, la quale sembra che voglia occupare tutta la tornata.

Io quindi pregherei la Camera a decidere che si ascoltino uno dei componenti della Commissione, quindi il ministro, e che poi si passi senz'altro ai voti, altrimenti non la finiremo più.

**PRESIDENTE.** Onorevole Massari, questo è un progetto di qualche importanza, ed urgeva che venisse discusso, poichè i termini vengono a scadere colla fine del mese; e poi, anche per una certa deferenza che dobbiamo all'altro ramo del Parlamento, noi dovevamo occuparcene al più presto possibile.

Del resto io confido che gli onorevoli deputati che hanno chiesto di parlare, vorranno farlo con discrezione, come esigono le circostanze peculiari della Camera.

L'onorevole Nobili propone che all'articolo 1, dopo le parole: « I termini per le iscrizioni e rinnovazione di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto giugno 1870 dalla legge 26 dicembre 1869, n° 5407, sono nuovamente prorogati a tutto dicembre 1870, » si aggiungano queste altre: « per le sole provincie meridionali. »

L'onorevole Regnoli ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**REGNOLI.** Io sarò breve poichè appoggio le idee e l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Nobili; quindi mi limiterò ad alcune osservazioni.

Io credo che l'attuale questione e discussione sia dominata da questo concetto espresso più volte dagli oratori che mi hanno preceduto, ma che deve poi riuscire efficace e non risolversi solo in vane parole; cioè che è la quinta o la sesta volta che questo argomento si presenta alla Camera, che non è conveniente che il Parlamento, egli stesso, in certo modo sancisca l'innosservanza delle leggi da esso stesso approvate. Si tratta, o signori, di consentire una nuova proroga, oltre le molte già date per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie e per l'attuazione delle disposizioni transitorie del Codice civile.

Poche leggi hanno avuto tanto agio a svolgersi ed applicarsi come quelle transitorie; ebbero due anni gli interessati a provvedere ai loro interessi e far sì che il sistema ipotecario si svolgesse coi nuovi sistemi inaugurati dal Codice civile.

Non bastavano due anni, si venne prorogando di anno in anno questo termine, e sono già cinque anni che quelle transitorie debbono essere applicate; dun-

que io credo che, senza discendere ad esaminare dettagliatamente le difficoltà che possono essersi presentate nell'attuazione di queste leggi, sia a considerarsi innanzitutto il rispetto che deve a sè stesso il Parlamento.

Io adunque credo che in genere debba respingersi la domanda di proroga, come quella che non può essere fatta con decoro del Parlamento, quando specialmente l'ultima volta che si accordò la proroga si disse essere *l'ultima*, e si pubblicò anche nella gazzetta ufficiale un'ammonizione agli interessati che si intendeva che non vi sarebbe più stata proroga, e quindi ciascuno provvedesse ai propri interessi.

Pur troppo noi Italiani non abbiamo molta sollecitudine nell'esercitare i nostri diritti civili e politici; a questo io credo che in gran parte si debbano le difficoltà che si incontrarono nelle operazioni di che si tratta; e perciò le leggi ed il Parlamento non debbono favorire quest'indole o non buona abitudine degli Italiani. Nè mi muovono le difficoltà che vennero accennate dagli oratori che mi hanno preceduto.

Io, in genere, consento coll'onorevole Melchiorre che è sconveniente dare delle proroghe, perchè noi non dobbiamo legittimare l'inobbedienza alle leggi da noi stessi votate, ma dissento da lui in quanto che si voglia attribuire alle leggi stesse la causa di questa continua loro inesecuzione per un quinquennio.

Avendo il Codice civile italiano stabilito, a mio avviso, un più provvido e giusto mezzo per liberare la proprietà fondiaria dai vincoli che l'opprimevano, dal peso delle ipoteche, massime generali, che la schiacciavano, e debbono quelle disposizioni ricevere una seria e non più oltre protratta applicazione. Non bisogna esagerare le difficoltà che in ciò si possono incontrare. Ad ogni modo, se difficoltà vi sono, è pure d'uopo ricordare che molte difficoltà sono sempre inerenti alle grandi innovazioni legislative, le quali non si possono applicare senza offendere contrarie abitudini inveterate. Tali abitudini o tali difetti, nel caso di cui ci occupiamo, continueranno pur sempre ad esistere per sei mesi, per un anno e per quanto tempo si vorranno prorogare i termini per l'applicazione delle transitorie. Deve dunque rigettarsi la chiesta proroga. Nè si dica che non fu il Ministero attuale che provocò l'ultima proroga, perchè in questo caso sono solidari il Governo ed il Parlamento.

Seria promessa fu fatta al paese che la proroga fatta l'anno scorso sarebbe stata l'ultima. Dietro a questa promessa, coloro che avevano interessi per quanto concerneva le ipoteche ed hanno dovuto prendere le loro misure in tempo opportuno, si troverebbero elusi nella loro legittima aspettazione, e soffrirebbero un danno al quale non dovevano attendersi. Alcuni oratori, e specialmente l'onorevole Melchiorre, accennavano a difficoltà che in alcuni casi s'incontrano specialmente nelle provincie meridionali, e l'onorevole

Nobili diceva che, trattandosi di applicare queste transitorie a provincie che erano rette da legislazioni ipotecarie diverse, non è giusto il farlo per le medesime, che grave danno ne risentirebbero.

Ora credo che ben maggiore sarebbe il danno se si differisse ancora l'applicazione d'una legge provvida ed utile. Ad ogni modo dirò che per le provincie esentificate in cui si tenne fermo il sistema ipotecario precedente, ad onta della pubblicazione del Codice civile sardo nel 1861, come la Camera ricorderà, avrebbero un danno gravissimo, perchè e le volture dei fondi vi erano già prima imposte, e si facevano regolarmente da tutti, sicchè quelle provincie da molti anni erano preparate a profittare della provvida legge che regola ora i modi di liberare dalle ipoteche la proprietà fondiaria.

Perchè adunque ora la massima parte d'Italia dovrebbe essere defraudata di questo ivi attuabile le tante volte promesso beneficio, solo perchè in alcune altre queste operazioni riescono più difficili?

Non è offendere certo la unità del concetto legislativo, il quale non si trova punto vulnerato quando già si è creduto nel dicembre del 1869, di esentare la Lombardia dalla proroga di cui si tratta.

Quel precedente ha aperta la via alla Camera perchè non più si sospenda di applicare ciò che è desiderato e che è utile, che è attuabile ad una gran parte d'Italia, lasciando così ivi libero il corso all'esercizio della legge comune.

Che se si crede opportuno accordare altra proroga a qualche altra provincia, come alle meridionali, che mostrarono averne bisogno o desiderio, si faccia pure. Intanto ragione e giustizia esigono che tutte le altre provincie che possono approfittare dei benefizi arrecati dalla legge, non ne siano più oltre private con questa proroga, per la quale ebbero già affidamento dal Governo che l'ultima proroga già concessa sarebbe stata davvero l'ultima e la definitiva.

Per conseguenza io mi accosto all'ordine del giorno dell'onorevole Nobili, a meno che la Camera respingesse l'articolo primo, il quale, se sarà votato prima, insisto perchè sia respinta ogni ulteriore domanda di proroga, che sarebbe e la quinta e la sesta, e certamente non sarebbe neppure l'ultima di questo progetto di legge.

*Molte voci.* Ai voti! La chiusura!

CATUCCI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole Bove. (*Rumori d'impazienza a destra: La chiusura! Andiamo avanti! Ai voti!*)

BOVE. Sarò brevissimo, signori...

*Voci.* Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Bove, vede che la Camera domanda la chiusura.

Chiedo se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

CATUCCI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci ha la parola per parlare contro la chiusura.

CATUCCI. Io ho domandato la parola quando discorreva l'onorevole mio amico Regnoli, perchè ho inteso delle frasi molto dispiacevoli, cioè essere financo cosa vergognosa venire ancora a prorogare questa legge.

Se la Camera volesse essermi cortese di pochi minuti, io dimostrerò come, non solo non è cosa vergognosa, ma è cosa di somma giustizia, ed è un'immensa utilità.

PRESIDENTE. Permetta, se la discussione continua, la parola spetta all'onorevole Bove.

CATUCCI. Domando solo cinque minuti di tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Catucci, ella non parla contro la chiusura.

CATUCCI. Dirò alla Camera che noi pubblichiamo delle leggi di tassa, e, non approvando questa legge, noi mettiamo lo Stato nella dura necessità d'imporre altre tasse. E per vero, il demanio, il Fondo del culto, l'Economato, le amministrazioni pubbliche, in genere ricaverebbero molti milioni da questa legge, e così il Parlamento non si metterebbe in contraddizione, il quale se non accordasse altra proroga, non si potrebbero rinnovare le iscrizioni che rappresentano una immensità di crediti, che si perderebbero non rinnovandosi le iscrizioni di cui si tratta.

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura, la metto ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei la Camera di accordarmi, anche nel caso si chiudesse la discussione, come è di giustizia, la parola.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha la parola per una dichiarazione.

PISSAVINI. Siccome la Commissione è stata combattuta a destra ed a sinistra senza che alcuno sia sorto a difesa del progetto, la Camera non vorrà privare la Commissione del diritto che le compete di esporre le ragioni che stanno in appoggio al proprio operato, per cui, quando si chiudesse la discussione, domanda che sia riservata la parola al suo relatore.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso, credo, che col votarsi la chiusura si accorderebbe ancora la parola all'onorevole ministro guardasigilli e al relatore della Commissione.

Se non vi sono opposizioni...

RATTAZZI. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha la parola.

RATTAZZI. Sorgo soltanto per esprimere il mio avviso, contrario all'ammissione del precedente, che debba chiudersi la discussione coll'accordarsi la facoltà di parlare al ministro e al relatore.

È già molto l'accordarla al relatore: ma ac-

cordarla anche al ministro dopo la chiusura, per modo che nessuno possa rispondere alle sue osservazioni, mi pare che sarebbe un precedente molto singolare.

Io certamente non faccio oggi opposizione in ciò, perchè credo che non avrà una grande importanza la cosa in sè stessa; ma almeno ho voluto protestare affinchè non serva di precedente negli altri casi, perchè, ripeto, non so più come si potrebbe discutere, quando fosse deciso che dovesse parlare il ministro e nessuno potesse rispondergli.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni dell'onorevole Rattazzi sono giuste, e varranno come argomento a indurre la Camera a non votare per la chiusura: intanto però, siccome c'è una proposta, io debbo metterla ai voti.

Pongo ai voti la chiusura della discussione, colla riserva che, quando sia adottata, sia concessa la parola all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro di grazia e giustizia...

**PESCATORE.** Mi pare che l'onorevole ministro potrebbe parlar subito.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io sarò brevissimo...

*Voci.* Parli! Parli!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** In quanto alla questione della revoca della legge transitoria e di cambiare la disposizione col non colpire le ipoteche preesistenti alla pubblicazione del Codice, io credo che ha risposto la Camera colle proroghe che ha accordate per quattro o cinque volte, e coi voti con cui respingeva una simile proposta; perciò non mi estendo sul proposito e parlo piuttosto sulla vera questione, se sia utile la proroga, oppure sarebbe sconveniente per parte del Parlamento lo accordarla.

Comincio, a giustificazione mia personale, col dire che, quando si agitò la questione della proroga nel dicembre del 1869, dichiarai formalmente che non poteva prendere nessun impegno che quella proroga sarebbe stata l'ultima, in quanto che dipendeva dall'esame che avrei fatto dei dati richiesti. Mi ricordo anzi di aver detto che era poco conveniente lo assumere un simile impegno, perchè le proroghe si accordano secondo le esigenze del pubblico interesse e come l'esperienza dimostra. Ora, che cosa ha dimostrato l'esperienza? Sarebbe inutile una proroga? No, signori; perchè un numero infinito di iscrizioni già sono state rettifiche e rinnovate, come vuole la legge transitoria; anzi nel rapporto del demanio, e per quanto riguarda l'asse ecclesiastico, può dirsi che quasi tutte le operazioni sono compiute, in quanto che il 1° di maggio non restavano di tutta la massa delle iscrizioni preesistenti se non se 21,000 a rinnovarsi, e già se ne facevano in media quasi 8000 al mese.

Anche lo stesso risultato si è avuto per parte degli economati generali per i benefici vacanti.

Però gli economati facevano osservare, come vi era

grande ritardo nelle iscrizioni che si dovevano prendere dagli investiti del beneficio.

Si faceva da taluno le meraviglie come si volesse dare quest'obbligo di prendere l'iscrizione ai rettori dei benefici.

Ma, se si avesse prestato attenzione alla legislazione ed alla polizia ecclesiastica vigente nelle varie provincie, si sarebbe riconosciuto facilmente come quest'obbligo di curare la conservazione dei diritti del beneficio incomba al beneficiario.

Con questo credo di avere dimostrato come, per ciò che riguarda l'amministrazione dello Stato, siasi già in gran parte provveduto, e come fra gli altri enti cui si debba provvedere si comprendano pure i benefici.

Quali erano dunque le iscrizioni per le quali si sono trovate delle difficoltà, e che preoccupano di molto il Governo? Erano appunto le ipoteche legali appartenenti alle donne maritate ed ai minori.

E qui prego coloro che sono contrari alla proroga di riflettere come per queste ipoteche non ci sia punto ragione di dire che soffra il male colui il quale è in colpa di non adempiere al prescritto della legge. Poichè siccome l'obbligo di fare queste iscrizioni è a carico dei mariti e dei tutori, vale a dire a carico di coloro che hanno o possono avere interesse contrario alla conservazione di queste ipoteche, ed il danno è risentito non dai mariti nè dai tutori, ma dalle mogli e dai minori, voi comprenderete benissimo come il Governo doveva preoccuparsi di questa circostanza, come il Governo, seguendo lo spirito generale della nostra legislazione, doveva cercar modo di ottenere che le ipoteche legali a favore dei minori e delle donne si fossero tuttavia rinnovate e rettifiche come la legge dispone.

A questo punto si opponeva che il regio procuratore avrebbe già potuto provvedere prendendo da sè queste iscrizioni.

Ma bisognava ricorrere alla disposizione che sta scritta nel Codice civile per questo proposito. Ora, secondo il Codice civile, ed anche secondo le leggi precedenti, l'azione del regio procuratore non si poteva spiegare, se non se quando era scorso il termine che si accordava a coloro che sono obbligati direttamente. Succede quindi nella specie, che se il regio procuratore avesse dovuto aspettare per procedere alla esecuzione d'ufficio, il decorrimento del termine che si accordava per la proroga dei termini accordati nella legge transitoria, poteva sperimentare la sua azione quando già l'ipoteca legale aveva perduto il suo grado e quindi sarebbe stata inutile l'iscrizione, o almeno non avrebbe prodotto l'effetto della conservazione del rango ipotecario.

Ecco perchè il ministro e la Commissione accettarono quel sistema, il quale mentre proroga per 6 mesi,

stabilisce in questa parte due termini distinti: un termine per quelli che hanno obbligo d'iscrivere per legge, come sarebbero gli investiti di benefizi, i tutori, i mariti, e scorso questo termine della proroga si può sperimentare dal regio procuratore e dai subeconomi rispettivamente la potestà di richiedere la rinnovazione o rettificazione di queste iscrizioni; e così si crede di avere provveduto a quanto riguarda gli interessi delle donne e dei minori. A garanzia di quest'obbligo, si è creduto di dover richiamare, anche in questo caso, le disposizioni penali dell'articolo 1984. Dicevasi, ma queste disposizioni sarebbero contrarie ad ogni principio di giustizia e di ragione. Fu risposto altra volta, e credo che si rispose benissimo, perchè è nella legge stessa, quando si è dato un obbligo ad alcune persone per disposizione di legge, certamente sta alla legge stessa il dover provvedere con una sanzione a che quest'obbligo sia adempito. Ora, siccome per un caso simile si trova nel Codice scritta la disposizione dell'articolo 1984; siccome anzi potevasi forse ritenere, e con qualche ragione, che anche per le disposizioni transitorie si poteva applicare quell'articolo, il Ministero ha creduto che sia meglio chiarire la cosa ed evitare questioni, e, per dir così, meglio imporre l'adempimento di quest'obbligo a quelle persone che vi sono tenute per legge; e però ha richiamate anche in questa legge le disposizioni contro i tutori e contro i minori. - E mi fa meraviglia come vi sia alcuno il quale possa trovare ingiuste ed esorbitanti queste disposizioni, e particolarmente farsi da persone di provincie nelle quali anche ai giudici, anche ai notai che erano chiamati sussidiariamente per le iscrizioni era fulminata la destituzione dall'ufficio ed altre pene più gravi. È questo, o signori, in generale il concetto a cui si è ispirata la legge.

Devo essere breve, ed è giusto che lo sia per la graziosa concessione che mi ha fatta la Camera di parlare, nonostante che si volesse chiudere la discussione; soltanto mi permetterò un'osservazione per coloro i quali credono di dover restringere questa proroga soltanto ad alcune provincie.

Io pregherei quelli che propongono questo emendamento a ritirarlo, in quanto che mi sembra che se vi possono essere ragioni plausibili per dimostrare che per alcune provincie non vi sia bisogno di nuova proroga, od almeno non vi sia interesse assai generale per importare una seria preoccupazione del legislatore, vi è però il fatto che vi sono tuttavia delle iscrizioni delle persone delle quali trattiamo ed anche del demanio che hanno bisogno di essere rinnovate o rettificate.

Si è parlato, e con qualche ragione, delle provincie toscane, che, particolarmente dopo la legge del 1860, siccome già si sonò prese le iscrizioni contro i terzi possessori, era facile il rettificare, pur non di meno ciò non si è fatto. Aggiungo questa osservazione: vi sono delle iscrizioni generali le quali sono già state rettific-

cate ed iscritte, ed in questo caso comprendo che il fare una proroga è ozioso ed inutile, perchè non si troverà la proprietà fondiaria gravata da ipoteche generali *non specializzate*; o ancora vi sono delle ipoteche generali da rettificarsi anche in queste provincie, e sarebbe veramente ingiusto, per dir così, sottrarle da quei favori che alle altre provincie si accordano. Non vi è quindi ragione che in termini generali anche per queste si accordi la proroga della quale si tratta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione generale, riservata però la parola al relatore.

(La Camera chiude la discussione generale.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PANATTONI, *relatore*. Io non intendo di approfittare della cortesia della Camera per riandare su tutti gli argomenti, anche troppo allargati, della discussione di quest'oggi. Ma è mio dovere di rispondere almeno ad alcune difficoltà, le quali vogliono essere dileguate una volta più, comunque fossero già combattute in seno del Comitato. E poichè mi è occorso di ricordare il nostro Comitato privato, io prego la Camera, indifferente come sono per il lavoro della Commissione, di volere essa mantenersi consentanea al suo precedente. Imperocchè, quando in seno del Comitato, abbastanza numeroso, vennero addotte tutte le ragioni che oggi si riproducono, ed ebbero conveniente spiegazione, si formò una grande maggioranza affinchè la legge fosse adottata, come per me e per i miei colleghi fu riferita. Ove noi tornassimo indietro, state pur sicuri, o signori, che io sarò tranquillo come prima; ma il riverbero di questo voto ricadrebbe piuttosto contro l'antecedente della Camera riunita in Comitato privato. Per fare questo regresso vi è forse una buona ragione? No. Quanto più si discute, tanto più viene a risultare: primo, che una gran parte delle iscrizioni le quali esistevano nel decorso anno sono state rettificate; secondo, che la quantità tuttora rimanente, per quanto può ritrarsi dallo studio degl'interessati che se ne occupano, e dei funzionari che vi accudiscono, è da credersi che in pochi mesi possa essere esaurita.

Ma vi era purtroppo la necessità di venire a spiegazioni prima di ritoccare il tema non troppo gradevole della proroga, e di assicurar meglio lo scioglimento definitivo delle difficoltà rischiarando il tema nell'attuale discussione. Ora lo schema di legge sopperisce al bisogno; imperocchè si dubitava se veramente abbisognasse che le iscrizioni generali fossero riprodotte sulla totalità dei patrimoni investiti; ma la discussione in Comitato privato, come più apertamente in quest'oggi, procede dal concetto che altro era la generalità potenziale delle antiche ipoteche, altro è la specificazione dei beni, giacchè la inserzione delle ipoteche deve arrestarsi entro la misura di ciò che vuoi garantire.

Si dubitava altresì che il disposto del Codice che richiede la menzione di tre confini fosse tassativo e

imbarazzante, ma è venuto invece a risultare che si può benissimo supplire con altre indicazioni; sicchè potranno benissimo d'ora in poi, con piena tranquillità, i tutori, i mariti e gli amministratori dei pubblici patrimoni, appagarsi di equipollenti. Ed invero il Codice in ultima analisi si contenta che l'ipoteca sia iscritta in modo da non rimanere assolutamente incerta; e per lo meno i magistrati saprebbero non essere severi trattandosi di antichi titoli e di beni non designabili colla precisione catastale.

Si è poi detto che il sistema delle proroghe è di per sè condannabile ed implica un cattivo esempio. È verissimo non solo in teoria, ma anche nella pratica comune; peraltro, o signori, chi tratta gli affari deve cedere non di rado al positivo; e se ad un bisogno si provvede, ed un vantaggio si raggiunge, perchè noi colle teorie, o per convenienze generiche, vorremmo respingere codesto vantaggio?

Si è detto ancora: vi sono dei patrimoni oberati da iscrizioni generali. Signori, vi sono patrimoni oberati ma non dalle generali iscrizioni, bensì dalla massa delle iscrizioni che nella grandissima loro maggioranza sono speciali. Le non molte ipoteche generali sono quelle dei luoghi pii, sono quelle di alcune corporazioni ed istituti pubblici, sono quelle delle mogli e delle persone privilegiate.

Inoltre ha detto benissimo il signor ministro che vi era bisogno di una nuova legge per spronare gl'individui che devono dare sfogo a coteste ultime reliquie delle iscrizioni, e per far forte il Ministero pubblico, affinchè, all'occorrenza, supplisca per loro. Ora appunto l'attuale schema di legge dice quello che, o sia più o sia meno necessario, sarà pur sempre utile a dirsi, cioè che, se questi individui non faranno il loro dovere, sarà provvisto con la sanzione delle indennità e delle multe, sarà provvisto con gli uffici definitivi del Ministero pubblico.

Incongruamente poi si allegava che la Lombardia e la Venezia rinunziarono alla proroga fino dall'anno decorso. È verissimo, ma non opponibile questa rinunzia; ciò dipese dalla non applicabilità della proroga, inquantochè ormai la legge austriaca aveva forzati replicatamente i cittadini, ed aveva di già conseguito l'intento della specializzazione delle ipoteche. Ma dove l'intento vuolsi raggiungere è manifestamente inutile allegare codesto esempio.

Finalmente, si dice, voi con la proroga reciderete il credito. Signori, il credito fondiario è qualche cosa, ma in Italia le contrattazioni ordinarie si sono fatte fin qui benissimo; e dei moderni istituti e delle grandiose operazioni disgraziatamente non vi è fin qui una abbondanza notevole; mentre gl'interessi che si ucciderebbero, negando la proroga, sono interessi rilevanti ed effettivi; e d'altra parte un temperamento limitato a sei mesi non è una questione economica così pericolosa da dover rigettare la legge che qui si presenta.

Ma, in ultima analisi, voleva dirsi, restringiamo la legge a certe provincie. Signori, io vi esprimo francamente il mio parere. O la legge la credete conveniente o no. Voi la dovete accettare o respingere. Ma le idee regionali, le idee di leggi municipali e locali, le idee di privilegi, favorevoli o disgradevoli che siano, banditele (*Con forza*): esse sono repugnanti al nostro sistema, alle nostre convenienze. Che si dirà l'indomani? Quelli che coltivano codeste idee pensino seriamente all'indomani. Vi sarà una parte d'Italia contenta del privilegio; ma gli altri dimanderanno: cosa ha fatto il Parlamento che ci rappresenta tutti egualmente? Senza possedere i dati statistici, senza conoscere i bisogni locali, come mai la rappresentanza nazionale ha creato uno screzio nella nazione, e si è fatta giudice diseguale, favorendo taluni, e spogliando altri?

Questa cosa, o signori, talmente mi ripugna, che io penso che un Parlamento italiano non sarà per adottarla. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Se non ci sono opposizioni, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto giugno 1870 dalla legge 26 dicembre 1869, n° 5407, sono nuovamente prorogati a tutto dicembre 1870. »

L'onorevole Nobili propone la seguente aggiunta: « eccetto le provincie toscane. »

L'onorevole Mellana ha facoltà di parlare.

**MELLANA.** Io in questo momento ricevo lettere da alcuni miei amici con cui m'invitano a sostenere la legge; io invece sono costretto a parlare contro la legge, perchè ho una convinzione profonda che non solo il Governo ed il Parlamento si rendono ridicoli, ma che, per fare l'interesse di alcuni, si porta danno all'interesse generale; e si fa il vantaggio di alcuni violando una legge, per pregiudicare coloro i quali avevano diritto di sperare che le leggi da noi votate fossero serie.

Io comprendo come molti qui si fanno sostenitori di questa nuova sospensione. Essi conoscono alcuni fatti e speciali casi nei quali si ledono interessi facendo eseguire la legge. Ma quale è quella legge che non abbia leso particolari interessi? Ma a fronte di questi pochi interessi ponete in bilancio i generali interessi che voi le avete tutti colla sospensione proposta, ed allora, allora solo vi farete un giusto concetto.

Io sono anche indotto a combattere la legge per le considerazioni che la Camera può comprendere. Le leggi che voi state per votare porteranno per conseguenza la vendita di molte proprietà, massime delle piccole; produrranno per conseguenza che saranno felici coloro che potranno salvare il fondo avito, ricorrendo all'imprestito. Ed io domando se, mentre noi poniamo la proprietà in queste dolorose condizioni, vogliamo anche togliere a questi piccoli proprietari il beneficio delle facili vendite, e di potere facilmente ot-

tenere degli imprestiti. Sino a tanto che durerà il sistema attuale è impossibile che i capitali si rivolgano a favore della proprietà; non vi sarà capitalista il quale, potendo con tanta facilità ottenere vistosi lucri nell'impiego dei suoi capitali nella carta, s'induca a portarli a favore della proprietà, quando per prestarli a chi vi offre ipoteca su fondo stabile, esso non solo dovrà fare delle indagini lunghe e difficili per riconoscere la libertà del fondo, ma, per quanta cura esso vi abbia posto, rimarrà sempre nel dubbio di potere con sicurezza ricorrere alle ipoteche, tanto che esistono gli effetti delle legali e generali ipoteche.

Ho sentito che l'onorevole Nobili da prima si limitava a fare un'eccezione per le provincie meridionali, e quando i rappresentanti di quella nobile ed importante parte d'Italia convengono che per loro sia una necessità questa proroga, io allora l'eccezione l'accetto, inquantochè nessuno più di loro può esser giudice qui delle condizioni del loro paese; ma non la posso accettare per le altre provincie.

Ora l'onorevole Nobili, se non erro, vorrebbe che questa proroga fosse concessa a tutta Italia meno che alle provincie di Toscana ed alle Romagne.

Voci. Toscana sola.

MELLANA. Ma, se vi sono delle provincie, le quali si trovano nelle identiche condizioni della Toscana, io domando perchè, senza essere condotto in questa sentenza da coloro che rappresentano queste provincie, si persista a voler far loro un dono che esse respingono.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Minervini.

MELLANA. Me la toglie? Io non ho finito.

PRESIDENTE. Credeva che avesse finito.

MELLANA. Quando ho finito mi siedo.

Quest'incidente mi prova che anche in questa legge si è stanchi.

Mi restringo quindi ad osservare che io sarei disposto ad accordare il privilegio al demanio, poichè siamo abituati a questi privilegi per il demanio; ma, poichè il Ministero non lo domanda, ciò vuol dire che nei giorni che ci separano dalla fine del mese egli potrà provvedere agli interessi del demanio. Perciò mi limito ad accettare semplicemente quella restrizione per le provincie napoletane quando i rappresentanti di quelle provincie vengano concordi a dirci essere ciò nell'interesse generale delle provincie medesime. Desidero pure che questa sospensiva della legge non tolga un beneficio a tutte le provincie che attualmente sentono i danni di quest'incubo che pesa sul paese.

Ritengo che una nuova proroga pone il *veto* a qualunque operazione della proprietà stabile, perchè i capitalisti, avendo speranza che un giorno o l'altro questa legge diventi seria, aspettano questo giorno per mutuare con tranquillità ai proprietari di stabili.

MINERVINI. Spero che la Camera vorrà dividere la legge in due soli articoli, il primo ed il quinto, sopprimendò gli altri.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Minervini, le riserverò la parola agli articoli 2 e 3.

MINERVINI. Perdoni, onorevole presidente. Avendo proposto all'articolo 1 una variante, cioè di estendere la proroga dal dicembre 1870 al dicembre 1871, pare dovessi ora parlarne.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, la pregherei di lasciar terminare la discussione sull'articolo 1, le riserverò la parola sugli articoli seguenti.

MINERVINI. Parlo sull'articolo 1, ed in questa occasione dirò tutto quello che intendo dire anche sugli altri articoli, per non avere a riprendere la parola più volte. Del resto mi torna indifferente, e parlerò quando lo crederà. E poichè mi concede ora la parola, dirò alla Camera la mia proposta.

Eccola in due parole: all'articolo 1 aggiungo le parole *a tutto dicembre* 1871. Dopo l'articolo 1 metterei l'articolo 5, sopprimendo tutto il resto del progetto.

La ragione per la quale ho preso la parola ed ho modificato l'articolo 1, allungando la proroga dal 1870 al 1871 nasce dalla condizione stessa delle cose. Come avete udito, tutti hanno reclamato invocando la maestà del Parlamento, l'ossequio alla legge, la dignità del Ministero, ma queste sono cose che non vanno messe in causa. In cima a tutto è la giustizia, la salvezza dei diritti dei cittadini, che vuoi tenere in considerazione, o signori. Fra l'utile che taluno può avere da una legge novella e il danno che ai diritti preesistenti potesse tal legge arrecare, non c'è da fare questioni di convenienza e di dignità.

Allungare il termine a tutto dicembre 1871 parmi prudente, perchè sarebbe sperabile che si esaurissero le formalità ipotecarie. In questo tempo potrà ritrovarsi in esecuzione la legge delle volture. Se si fosse fatta prima questa legge, non saremmo forse a queste tante proroghe. Ora presentava il potere questa legge, ma sapete averlo fatto unicamente per misure finanziarie e non per beneficio generale delle ipoteche; quando c'è la voltura forzosa in vigore, allora capisco la necessità della pubblicità delle ipoteche, ma ora no, ed io vedo che la vostra legge sulle volture non potrà essere legge del paese che in sul finire della presente Legislatura.

Ed io, estendendo fino al 1871 cotesta proroga, sono sicuro che non voteremo più nuova proroga, e che a quell'epoca certo una proroga non potrà più essere desiderata da nessuno. Così chi non ha in cinque anni, come diceva l'onorevole Nobili, trovati i confini dei beni, in pochi mesi non li troveranno; ma non così concedendo la proroga sino al dicembre 1871. E questo doveva sapersi quando si fece quella novità del Codice civile, che non fu deliberato dalla Camera, ma fu in occasione dei pieni poteri che il potere esecutivo ha voluto fare questo grande atto di legislazione senza consultare il paese, e perciò non è stato fatto un Codice adattato a tutte le popolazioni.

Noi non avevamo in tutte le provincie catasti, e quando c'è una ipoteca tacita legale (essa, si sa, è sempre generale), la stessa colpisce tutto il patrimonio.

E l'onorevole Cortese, che pure queste cose si sapeva, volle fare quel decreto transitorio, del quale sentiste e sentite i lamenti e i danni.

Capisco che dove aveva avuto impero il Codice austriaco la disposizione si trovò regolare e di naturale applicazione; dove non c'era una tale legislazione cinque volte dovemmo venire alla proroga, e sempre senza opposizione del Ministero che vedeva la necessità della cosa.

Io vo fino alla fine di dicembre 1871 perchè nei luoghi, dove le cose sono già in regola, questo termine non offende, e laddove si devono ancora eseguire si dia un termine tale da fare eseguire le volture, e tutto andrà.

Finalmente dopo il primo articolo metterei unicamente il quinto. Gli altri articoli che cosa sono? Sono delle multe, minacce penali e somiglianti cose, le quali non hanno ragione di essere.

*Voci.* Per cui non le volete.

**MINERVINI.** Ma, Dio buono! l'utile nell'interesse del Governo non istà, credetemi, in minacce, in pene, in multe; ma nel conformarsi alla giustizia. La via delle pene è la via corrompitrice della umanità. Eccitiamo il sentimento nazionale per la via dei premi e delle ricompense. Perchè volete farvi odiare come nemici e peggio, e pigliando ed esigendo esageratamente volete anche durezza di forme e di modi? Signori, non v'illudete, queste minacce, queste pene, credetelo, non approfano a nulla. Non vi lusingate: quando non si è spinti dal proprio dovere, queste minacce non servono. Quindi, se un individuo, un ente morale avranno qualche danno, il Codice ha previsto i singoli casi, e voi non potete fare di più di quello che fa la legge.

La legge ha prescritto che chi viola la legge, chi viola un interesse, è obbligato al risarcimento; questa è la legge comune, non facciamo una nuova legge, una giurisprudenza novella.

Quindi io credo che quando la Camera allungasse il termine sino a tutto il 1871 farebbe cosa buonissima; e poi toglierei tutti quegli articoli i quali portano tutte quelle formalità che, secondo me, sono inutili.

Io faccio questa preghiera alla Camera, ma non intendo di fare una proposta, onde non far perder tempo alla Camera.

**PRESIDENTE.** Mi si è fatto poco fa osservare che io ho invitata la Camera a passare alla discussione degli articoli senza prima mettere ai voti questo passaggio alla discussione degli articoli.

Io deggio osservare alla Camera che, quando non c'è una formale proposta di non passare alla discussione degli articoli, di regola, finita la discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Ecco perchè ho seguito il sistema che è tracciato dalla legge e dalle consuetudini della Camera.

Del resto, siccome in massima la legge sta essenzialmente nell'articolo primo, la Camera è ancora libera di decidere, votando l'articolo primo.

**NOBILI.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nobili ha la parola per una dichiarazione.

**NOBILI.** Se la Camera voterà affermativamente sulla proposta dell'articolo primo presentato dalla Commissione, io intendo di riservarmi il diritto di proporre alla deliberazione della Camera l'aggiunta che ho già inviato al banco della Presidenza.

**PRESIDENTE.** Il principio sta nell'articolo 1, e quando la Camera lo ammettesse, è inteso che rimane aperta la via all'aggiunta proposta dall'onorevole Nobili, che consisterebbe nel dire: « escluse le provincie dell'Emilia, delle Marche e della Toscana. »

Do lettura dell'articolo 1:

« I termini per le iscrizioni e rinnovazione di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto giugno 1870 dalla legge 26 dicembre 1869, n° 5407, sono nuovamente prorogati a tutto dicembre 1870. »

Pongo ai voti quest'articolo colla riserva espressa.

**MINERVINI.** C'è pure il mio emendamento, col quale propongo che la proroga sia accordata fino a tutto dicembre 1871.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minervini propone che i termini della proroga siano portati a tutto dicembre 1871.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Minervini. Egli stesso si deve persuadere delle grandi difficoltà che si incontrano per questa proroga; e v'insisto perchè sono convinto della sua convenienza e della sua utilità nel rapporto particolarmente delle persone che per se stesse non possono provvedere ai loro bisogni; lo che ricordo alla Camera per tenerne conto nel suo voto sull'articolo: si tratta principalmente dell'interesse delle donne maritate, e dei minori, ai quali non si può rimproverare una colpa nel non avere preso le iscrizioni che dovevano prendere i mariti ed i tutori. Prego quindi l'onorevole Minervini di ritirare il suo emendamento.

Credo poi che prima dell'articolo si dovrebbe votare la proposta Nobili, la quale non è che un emendamento, perchè se in generale si vota la proroga, comprende bene che gli emendamenti...

*Voci.* Non è un emendamento.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Credo che sia un emendamento, e che perciò si dovrebbe votare prima dell'articolo. Questo mi pare che sia nella natura della cosa.

L'aggiunta è una disposizione, la quale potrebbe stare senza alterare la disposizione votata; ma quando la Camera abbia già accordata la proroga per tutte le provincie, io credo che con ciò avrà escluso la possibilità di votare l'emendamento dell'onorevole Nobili.

**PRESIDENTE.** Debbo far osservare all'onorevole ministro che l'emendamento si vota prima dell'articolo, appunto perchè emenda l'articolo stesso, il quale non potrebbe più essere emendato quando venisse approvato.

L'aggiunta invece, come è la presente, può essere votata dopo, qualora l'articolo sia ammesso; e se non passa l'articolo, essa non ha più ragione d'essere.

È una questione che è stata già risolta dalla Camera non è molto, in occasione della legge sui provvedimenti militari. Ecco perchè io credeva che, seguendo le tradizioni della Camera nell'interpretazione del regolamento, si dovesse votare l'articolo e poi discutere e votare l'aggiunta proposta dall'onorevole Nobili.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi spiace dover riprendere la parola per sottomettere alla Camera le mie osservazioni su quanto dice l'onorevole presidente. Se la proposta di legge non comprendesse tutto il pensiero, allora non vi ha dubbio che potrebbe farsi una aggiunta. Ma la proposta dispone completamente, e dispone per tutto il regno; giacchè è questo che si viene a dire quando si dice: i termini stabiliti nella legge del 26 dicembre 1869 sono prorogati a tutto il 1870. Comprendo bene che si può escludere qualche parte del regno, che si può limitare la sua ragione, ma questo non è un aggiungere qualche cosa alla portata della legge. Colla proposta dell'onorevole Nobili si tratta di venire a limitare ciò che l'articolo primo dispone in termini generali.

Ecco perchè io, facendo appello alla giustizia del signor presidente, mi permetterei di pregarlo per questa questione particolare. Comprendono bene, signori, che questa è una questione che può influire sulla votazione: Vi sono di quelli i quali potrebbero respingere la legge ove la si volesse estendere a tutte le provincie, e che potrebbero accettarla ove fosse limitata. Ecco perchè io credo che si debba votare in questo modo. La votazione sarebbe più sincera ed esprimerebbe veramente il concetto della Camera.

**NOBILI.** Domando la parola per fare una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**NOBILI.** Per dimostrare come sia erroneo il concetto del signor ministro, io formulerò la mia proposta in questo modo:

« Art. 2. Le disposizioni dell'articolo 1 non sono applicabili alle provincie toscane, ecc. »

*Varie voci.* Fa lo stesso.

**PESCATORE.** Chiedo di parlare sulla posizione della questione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescatore.

**PESCATORE.** Io non so comprendere come la definizione dell'emendamento, che finora mi pareva sempre così chiara ed evidente, sia divenuta oscura e dubbiosa.

Ma, signori, emendare che cosa significa? Significa variare una disposizione; e l'emendamento si distingue dall'aggiunta, in quanto che l'aggiunta estende il pensiero, estende una disposizione ad un oggetto che prima non vi fosse compreso; e l'emendamento invece nega ciò che si è già affermato. Sempre quando si nega ciò che si è già affermato, allora si emenda. Ora è regola innegabile delle nostre consuetudini, è norma invariabile del nostro regolamento che qualunque proposizione, la quale emenda quella che deve venire in votazione, si metta per la prima ai voti.

La proposta dell'onorevole Nobili aggiunge forse? Forse che estende la disposizione dell'articolo 1 ad un oggetto, ad una provincia che non sia compresa nell'articolo stesso?

Nell'articolo 1 sono comprese tutte le provincie italiane. Quando poi fosse votata la proposta Nobili, si verrebbe ad emendare quello che si sarebbe già prima stabilito, e la proposta Nobili effettuerebbe un vero emendamento.

L'osservazione poi fatta dall'onorevole ministro, il quale avvertì che far precedere la votazione sull'emendamento può influire sulla votazione dell'articolo 1 mi pare decisiva..

**PISSAVINI.** Domando la parola.

**PESCATORE..** e, a mio avviso, non vi può essere altro interesse, altra ragione per insistere a che non sia votato subito l'emendamento dell'onorevole Nobili, se non questo interesse appunto di approfittare dell'influenza diversa che può esercitare sopra l'uno dei voti la precedenza o la posposizione dell'altro voto. Il dunque consiglio alla Camera di votare innanzitutto l'emendamento dell'onorevole Nobili.

**PRESIDENTE.** Alle osservazioni dell'onorevole Pescatore e dell'onorevole ministro, per quanto riguarda il presidente, mi dispenso di rispondere, perchè pare che la Camera abbia giudicato; ma, siccome l'onorevole Nobili avrebbe dichiarato di ritirare la sua aggiunta riservandosi di farne un articolo speciale, è inutile che la discussione continui.

**PESCATORE.** Sappia però l'onorevole Nobili che opporremo la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pescatore, ella eserciterà il suo diritto, come l'onorevole Nobili eserciterà il proprio.

Il deputato Massa ha facoltà di parlare.

**MASSA.** Io ho domandata la parola per avvertire l'onorevole Nobili che noi opporremo la questione pregiudiziale, quando verrà in votazione la sua aggiunta.

**CATUCCI.** Prego la Camera di avere la benignità di ascoltarmi per pochi momenti. Io credo, me lo perdoni l'onorevole Pescatore, che in questa questione egli non sia nel vero punto in esame. L'onorevole Pescatore bene ha detto quando faceva la distinzione fra l'emendamento e l'aggiunta. Egli è troppo sottile troppo dotto per non così facilmente sbagliare.



**PRESIDENTE.** Scusi, avrei risposto io... (*Rumori — La chiusura!*)

**CATUCCI.** Non mi pare conveniente che mi si tolga la parola.

**PRESIDENTE.** Lascino che l'onorevole Catucci finisca di parlare.

**CATUCCI.** Una volta che si metta ai voti l'aggiunta dell'onorevole Nobili, si viene ad approvare l'articolo, perchè l'onorevole Nobili che cosa dice? Dice l'onorevole Nobili: accettate l'eccezione per le provincie toscane. Ora chi parla d'eccezione alla regola, approva la regola. *Qui dicit de uno, negat de altero, perchè inclusio unius, est exclusio alterius.*

Una volta che noi, signori, escludiamo la proroga a talune determinate provincie, l'approviamo per le altre provincie. Mi pare dunque che noi non possiamo mettere prima ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nobili; invece è di logica necessità votare prima l'articolo, salvo dopo a discutersi sull'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nobili, ella ha chiesta la parola.

**NOBILI.** A me pare che le ragioni addotte dall'onorevole Catucci, sieno evidentissime, perchè se la Camera delibererà prima sull'eccezione, naturalmente conferma la regola. Quindi io faccio istanza perchè sia votato prima l'articolo e poi l'aggiunta, che non è nè può essere un emendamento perchè è una detrazione all'articolo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nobili, ella mantiene la sua aggiunta?

**NOBILI.** La mantengo.

**PRESIDENTE.** Allora io consulto la Camera per sapere se deve venire messa in votazione prima o dopo l'articolo.

**SALARIS.** Domando la parola sulla posizione della questione.

**PRESIDENTE.** Coloro che sono d'avviso che l'aggiunta dell'onorevole Nobili debba essere messa ai voti prima dell'articolo 1 sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera che l'aggiunta dell'onorevole Nobili debba essere posta in votazione dopo l'articolo 1.)

Ora rileggo l'articolo 1...

**PESCATORE.** Domando la parola.

Propongo un emendamento, o aggiunta con queste parole: « restrittivamente però alle ipoteche legali. »

**PRESIDENTE.** La prego di mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

**PISSAVINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ma lascino votare sull'articolo 1, poi consulterò la Commissione relativamente all'emendamento.

*Una voce.* Domando la parola. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ma facciamo silenzio, non è possibile venire ad una votazione se ad ogni tratto fanno delle interruzioni.

L'onorevole Pescatore proporrebbe quest'emendamento: dopo le parole « a tutto dicembre 1870 » aggiunge le seguenti: « riguardo alle sole iscrizioni dei privilegi ed ipoteche legali. »

Prego la Commissione di dare il suo parere su quest'aggiunta.

**PISSAVINI.** (*Della Commissione*) La Commissione è dolente di non poter accettare la proposta dell'onorevole Pescatore, e ne dirò in poche parole la ragione.

In seguito alla conferenza tenuta col ministro guardasigilli, la Commissione ha dovuto convincersi che sino al 1° maggio erano ancora ventunmila le ipoteche demaniali che si dovevano ancora rinnovare nell'interesse dello Stato. È possibile, anzi è assai probabile che in maggio e giugno molte di queste ipoteche siansi rinnovate, ma dai documenti presentati alla Commissione dall'onorevole guardasigilli, essa ha dovuto convincersi che più di diecimila sono ancora le ipoteche a rinnovarsi dal demanio, e che gravissimo danno ne verrebbe allo Stato se non si concelesse un tempo utile per ciò fare.

**DI SAN DONATO.** Si destituiscono gli impiegati.

**PISSAVINI.** La Commissione non ha elementi per biasimare o per difendere gli impiegati. Dai documenti però che la Commissione tiene sott'occhio è spinta, in omaggio al vero, a dichiarare che moltissimi fra essi hanno adempiuto al loro dovere. Se quindi un numero ancora piuttosto ragguardevole d'ipoteche a favore del demanio rimangono a rinnovarsi, ciò non può ascriversi a colpa degli impiegati, ma piuttosto a talune gravi difficoltà che, o per mancanza di titoli, o per altre cause non si giunse sin qui a superare.

Nell'interesse quindi dello Stato, quando non si voglia avere alcun riguardo all'interesse privato, la Commissione prega l'onorevole Pescatore a ritirare il suo emendamento, e, quando egli vi persista, prego la Camera a rigettarlo.

**PRESIDENTE.** Ora chiedo se l'emendamento Pescatore è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque a partito la proposta dell'onorevole Minervini, che è la più larga. Essa consiste nel sostituire alle parole dell'articolo 1 *a tutto dicembre 1870* le seguenti: *a tutto dicembre 1871.*

**MINERVINI.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti l'articolo 1, che rileggo:

« Art. 1. I termini per le iscrizioni e rinnovazione di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto giugno 1870 dalla legge 26 dicembre 1869, n° 5407, sono nuovamente prorogati a tutto dicembre 1870. »

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Ora viene l'aggiunta proposta dagli onorevoli Nobili, Fiastri, Minghetti ed altri.

Dopo l'articolo si direbbe: « escluse le provincie della Toscana, dell'Emilia e delle Marche. » (*Rumori*)

(*Il deputato Alippi ed altri domandano la parola.*)

Ma io non posso più dare la parola a nessuno.

**PISSAVINI.** (*Della Commissione*) La Commissione dichiara che respinge questa proposta.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**MELLANA.** Io farei quest'aggiunta: « e le provincie subalpine. » (*Risa e mormorio*)

**PISSAVINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pissavini ha la parola, ma soltanto per esprimere l'avviso della Commissione.

**PISSAVINI.** Non altro.

Ho già dichiarato che la Commissione unanime respinge la proposta Nobili. Non vi sarebbe quindi ragione alcuna per accettare quella posta testè innanzi dall'onorevole Mellana.

Io pregherei però l'onorevole Mellana a ritirare la sua proposta, essendo la medesima inaccettabile per le ragioni che ho già svolte ed esposte contro l'adozione della proposta Pescatore.

Ad ogni modo io non voglio entrare nella questione di merito, e propongo la questione pregiudiziale su queste aggiunte, perchè colla votazione dell'articolo 1 le medesime rimasero escluse.

A nome della Commissione propongo quindi la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mellana, insiste nella sua aggiunta?

**MELLANA.** Sì, insisto.

**MASSA.** Domando la divisione.

**PRESIDENTE.** Essendosi sollevata la questione pregiudiziale, la debbo mettere ai voti.

(*Vari deputati domandano la parola.*)

**FANELLI.** Mi pare che la questione è già stata decisa quando si è stabilito che, dopo votato l'articolo 1, si sarebbe venuto alle aggiunte.

**PISSAVINI.** Per risparmiare tempo, ritiriamo la questione pregiudiziale.

**BORTOLUCCI.** Io aveva chiesto la parola prima che si votasse l'articolo 1, e l'aveva domandata sopra l'aggiunta che ora si vuol mettere ai voti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bortolucci, trattandosi d'un emendamento che è respinto dalla Commissione, io non lo posso mettere in discussione se non quando la Camera decida di aprire una discussione su quell'aggiunta.

**BORTOLUCCI.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola per una dichiarazione.

**BORTOLUCCI.** Io non capisco come si voglia fare eccezione per le provincie della Toscana, dell'Emilia e delle Marche.

Siccome quest'eccezione non potrebbe essere suggerita se non dalla considerazione che quelle provincie non desiderassero di avere il beneficio della proroga,

così, come uno dei deputati dell'Emilia, credo di essere in diritto di osservare, che, per quanto mi consta, le popolazioni, per esempio, della provincia di Modena, sentono come le altre il bisogno della proroga medesima.

**PRESIDENTE.** Non posso lasciarla continuare. Ella non fa una dichiarazione.

**BORTOLUCCI.** Perché? Ma già ho detto quanto mi occorre di fare avvertire alla Camera onde l'aggiunta Nobili venga respinta.

**PRESIDENTE.** Essendosi chiesta la divisione tra la proposta del deputato Nobili e l'aggiunta del deputato Mellana, prima di tutto metto ai voti la proposta del deputato Nobili, così concepita: « escluse la Toscana, l'Emilia e le Marche. »

(Dopo prova e controprova è respinta.)

L'onorevole Mellana insiste?

**MELLANA.** Io la ritiro. Essendo stata respinta la proposta in favore della Toscana. Io che sto per l'egualianza, non posso domandare per le provincie dalle quali vengo quello che fu ad altri negato.

**PRESIDENTE.** Ora passiamo all'articolo 2:

« I rettori dei benefici ecclesiastici e le persone obbligate a far iscrivere e rinnovare, a forma di legge, le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti dovranno dentro il mese di ottobre 1870 giustificare di avere adempito all'obbligo loro, producendo i primi avanti il subeconomo, dal quale i benefici dipendono, e le altre avanti la regia procura de luogo ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota presentata all'ufficio stesso e il relativo certificato del conservatore. »

Deggio dichiarare che l'onorevole Minervini ha sollevato una questione di massima, proponendo che gli articoli 2 3 e 4 siano soppressi.

Anzitutto io metterò in discussione questa proposta della soppressione di questi diversi articoli.

**MELCHIORRE.** Nel Comitato privato essendosi posti in discussione e votazione i tre articoli che ha ricordati ora l'onorevole presidente, a grande maggioranza furono respinti. Ora la Commissione ripresenta modificati questi articoli. Vorrei quindi sapere se sia obbligo della Commissione di attenersi alle deliberazioni del Comitato privato, o se abbia piena libertà di fare proposte come meglio le talents, quando le proposte del Comitato non le sono gradite.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Serafini.

*Una voce.* Risponda la Commissione a quest'accusa!

**SERAFINI.** Devo fare qualche osservazione nel senso di oppormi a questo articolo 2 del quale non conosco molto la logica. Abbiamo già votato l'articolo 1 e con questo articolo abbiamo determinato che la proroga debba estendersi fino a tutto dicembre 1870. Coll'articolo 2 veniamo a correggere quello che abbiamo fatto all'articolo 1, perchè coll'articolo 2 s'impone che e:

tro ottobre si debbano invece presentare le prove dell'essersi già fatta questa rinnovazione. Dunque non è più vero allora che coloro che hanno l'obbligo di rinnovare queste iscrizioni, abbiano la facoltà di farlo sino all'ultimo giorno di dicembre. Si è detto: badate che questo si è fatto perchè i regi procuratori e gli economisti possano provvedere alla mancanza di questi atti. Ma se abbiamo accordato indistintamente a tutti la facoltà di rinnovare le ipoteche a tutto dicembre, non veggo perchè l'articolo 2 debba essere un correttivo del primo. In conseguenza non mi par logico l'ammettere quello che è disposto nell'articolo 2.

Se si teme che per la negligenza contemplata dal progetto di legge possano derivarne danni, si avverta che il Codice civile vi provvede abbastanza, poichè vuole che chi è causa di essi debba sopportarne la riparazione.

Perchè dunque vogliamo con queste misure transitorie imporre delle condizioni non volute dalla legge generale che deve essere la norma prima per tutti?

Io credo quindi, per queste semplici considerazioni, che l'articolo 2 non possa stare in armonia coll'articolo 1, e che debba perciò essere eliminato.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi sembra che a sufficienza si era discusso per rispondere a questa obiezione.

L'articolo 1 non dà una facoltà in favore di coloro che sono obbligati ad iscriverne, ma proroga il termine per potersi rinnovare le iscrizioni nell'interesse dei creditori; l'articolo 2 ha voluto dare un provvedimento come rendere efficace codesta proroga per le iscrizioni che restano da farsi nell'interesse delle donne maritate e dei minori; i primi chiamati dalla legge a farle sono i mariti e tutori, e si è voluto assicurare che vi adempiano, perchè se questi mancano è perchè hanno interesse di mancare.

Ed è qui che io non comprendo come coloro i quali vogliono conservare queste iscrizioni delle persone incapaci, diventano poi tenerissimi per coloro i quali non vogliono adempire alla legge, e le mettono in pericolo.

I tutori e mariti non hanno interesse alla rinnovazione delle iscrizioni legali, perchè hanno tutto l'interesse di avere liberi i loro fondi.

Ho sentito dire che bisogna contare sulla moralità e non diffidare. Rispondo, se si potesse contare sempre sulla moralità, leggi come questa diverrebbero inutili ed oziose, poichè la legge si fa contro l'abuso, o la colpa.

Ecco perchè, signori, si dà un termine entro il quale debbono adempire all'obbligo coloro che vi sono chiamati per legge, e poi si dà la facoltà ai regi procuratori e subeconomisti di procedere d'ufficio a queste iscrizioni, appunto come si dispone nel Codice per la iscrizione delle nuove ipoteche legali.

Si disse pure: ma voi così fate eccezione al diritto comune.

A quale diritto, signori? Il termine portato dalla legge transitoria fu di due anni, ma oggi è trascorso d'assai; se non fosse trascorso non vi è dubbio che questa limitazione a carico dei tutori e dei mariti sarebbe odiosa.

Ma ora siamo già alla quinta proroga, e se si concede è nell'impegno di ottenere un mezzo come provvedere all'interesse dei tutelati e non altro, ecco dunque la ragione che giustifica l'articolo 2.

**BERTEA.** Vedrei con soddisfazione accolta dalla Camera la proposta dell'onorevole Minervini colla quale si passerebbe sopra agli articoli 2, 3 e 4 del progetto. Le difficoltà enunciate dall'onorevole Serafini, e quelle non meno gravi che si possono ulteriormente sollevare, inducono in me il convincimento che se c'ingolfassimo nell'esame delle medesime, la discussione prenderebbe molto tempo.

Per esempio, io dubito assai che i regi procuratori possano convenientemente soddisfare al compito loro assegnato dall'articolo 4. Ad ogni modo, accogliendo la proposta Minervini avremmo certo questo vantaggio, di riprendere più prontamente la discussione dei provvedimenti finanziari.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Risponderò alle osservazioni dell'onorevole Berteza, che ora non si parla più nè di tutori, nè di mariti; ma si accenna alle difficoltà, all'impossibilità in cui si trovano i regi procuratori di adempiere all'incarico loro affidato.

**BERTEA.** Tutti ho detto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ella comprende benissimo che chi rappresenta il ministro di giustizia ha dovuto su questo particolare aver portato tutto lo studio possibile, per non dare un peso a quegli egregi funzionari che sarebbe superiore alle loro forze; ma siccome è oramai da un anno e più che si sta preparando per mettere in grado i regi procuratori di potere adempiere a queste iscrizioni, posso assicurare l'onorevole Berteza che i regi procuratori si trovano già abbastanza innanzi nei loro lavori perchè possano arrivare a compiere le iscrizioni trascurate dai mariti e dai tutori.

Ma se noi accordiamo una proroga negli stessi termini della precedente, ricadremo sempre nelle stesse circostanze, perchè noi non avremo mai messo i tutori ed i mariti veramente nell'obbligo di adempiere a quelle prescrizioni.

Pregherei anche l'onorevole Berteza di osservare che non è giusto nè anco lo invito fattomi di riservare queste disposizioni ad altro progetto di legge, come modificazioni alla legge transitoria, perchè coteste disposizioni riguardano piuttosto le persone incaricate della iscrizione, non già forme da seguirsi nelle iscrizioni o rinnovazioni che sono l'oggetto degli articoli della legge transitoria; sono due cose indipendenti;

le disposizioni degli articoli 3 e 4 non possono farsi se non che in questo progetto.

Pregherei finalmente l'onorevole Berteà e coloro i quali veramente vogliono la proroga, a tener conto delle difficoltà che si fanno ad accettarla, anche con queste modificazioni, le quali dimostrano come realmente si vuol porre un ultimo termine, come veramente si vuole che la iscrizione e la rettificazione si facciano; senza questi provvedimenti una semplice proroga difficilmente sarebbe accordata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Como ha facoltà di parlare.  
*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La Commissione deve esprimere il suo avviso sulla proposta del deputato Minervini.

**COMO.** (*Della Commissione*) Dirò due parole per dimostrare alla Camera che la Commissione si è attenuta alle norme che furono segnate dal Comitato. Nel Comitato il progetto presentato dal ministro di grazia e giustizia fu respinto, perchè si diceva che si allontanava dai principii segnati nel Codice civile, e perchè la legge sentiva troppo di fiscalità. Ma fu in pari tempo presentata una raccomandazione perchè fosse esaminata dalla Commissione una questione che si vedeva insorgere assai grave. La Commissione ha creduto di doversi attenere a siffatta raccomandazione, spogliando il progetto di legge dei principii odiosi ai quali si diceva informato.

La Commissione vide che difficilmente si poteva sostenere l'applicazione dell'articolo 1984 del Codice civile, il quale prevedeva un caso speciale diverso da quello che si contempla colla legge attuale.

Quindi, ritenuta questa conseguenza, comprese la necessità di fare un cenno dell'articolo suddetto per poterne ottenere l'effetto.

La Commissione volle pure coordinare questa legge colle idee e i principii manifestati dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale diceva: badate che questa volta non è sufficiente una semplice legge transitoria; se non aggiungete qualche condizione di più, la proroga che voi accordate rimarrà senza effetto. Egli accennava a tutte le cattive conseguenze delle iscrizioni non rinnovate, non per colpa di coloro che hanno interesse a rinnovarle, ma per colpa di coloro sui quali pesa l'obbligo della rinnovazione.

Provvedere a questi casi previsti dall'onorevole ministro, assicurare l'adempimento della legge con un mezzo efficace, era cosa troppo essenziale. Egli è per queste considerazioni che la Commissione ha dovuto di necessità, per conseguire lo scopo che si propone il guardasigilli, incorporare nella presente legge transitoria il disposto dell'articolo 1984 del Codice civile; e così, attenendosi alle norme in esso segnate, la Commissione non si allontanò punto da quelle che le furono dal Comitato additate.

**PRESIDENTE.** Onorevole Minervini, la proposta di soppressione equivale a votare contro l'articolo...

**MINERVINI.** Perfettamente.

**PRESIDENTE.** La Camera ha inteso la questione. Quelli che sono favorevoli alla proposta del deputato Minervini voteranno contro l'articolo.

« Art. 2. I rettori dei benefici ecclesiastici e le persone obbligate a far iscrivere o rinnovare, a forma di legge, le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, dovranno, dentro il mese di ottobre 1870, giustificare di avere adempiuto all'obbligo loro, producendo i primi avanti il subeconomato, dal quale i benefici dipendono, e le altre avanti la regia procura del luogo ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota presentata all'ufficio stesso e il relativo certificato del conservatore. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

« Art. 3. Alle persone suddette, che non avranno adempiuta tale obbligazione, saranno applicate le sanzioni stabilite dall'articolo 1984 del Codice civile italiano. »

**SERAFINI.** Domando la parola.

Una semplice osservazione mi occorre di fare sull'articolo 3, ed è questa.

Signori, guardiamo un poco le conseguenze che vengono da quest'articolo.

Resta ingiunto dall'articolo 2 che si debbano dare le prove di avere eseguita veramente la rinnovazione di cui si parla. Se queste prove non si presentano, si va soggetti alle penalità stabilite dall'articolo 1984. Che cosa vuol dire questo, signori? Vuol dire che, se non si presentano queste prove (ed il signor ministro mi correggerà se mai fossi in errore), vuol dire che, se non si presentano queste prove (ed è facilissimo, specialmente per quelli che non sono molto capaci od assuefatti a tenere dietro ai propri interessi, è facilissimo, diceva, che queste prove non siano presentate in tempo), si andrebbe soggetti alla penalità di 1000 lire.

Ma vi pare, signori, che, per una omissione di non grave conto, si debba sottostare ad una penalità di tanta importanza? Io credo che la Camera debba penetrarsi molto di questa considerazione, perchè questa disposizione andrebbe a ferire specialmente le persone idiote, le quali cadrebbero certo in un tranello che verrebbe loro teso da quest'articolo, sottoponendole a penalità gravissime e per nulla corrispondenti alla omissione in cui fossero mai cadute.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'osservazione dell'onorevole Serafini è giustissima, in vista dello spostamento dell'articolo emendato dalla Commissione in confronto dell'articolo del progetto ministeriale.

La penale non s'infligge per l'ommissione della presentazione della prova, bensì deve infliggersi per essersi ommessa la iscrizione stessa o la rinnovazione. Ed ecco perchè, col consenso della Commissione, propongo

alla Camera un'altra dizione che soddisferà anche l'onorevole Serafini. Propongo che si dica: « Alle persone suddette che non avranno adempita l'obbligazione dell'iscrizione e rinnovazione saranno applicate le sanzioni stabilite nell'articolo 1984 del Codice civile italiano. »

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

**MELCHIORRE.** Posto che passi quest'articolo, io vorrei sapere una cosa. Quelle persone che sono obbligate all'adempimento della rinnovazione, e che la trascurano andranno soggette alla multa, è naturale. Ora, se esse non potranno pagare la multa di 1000 lire, che se ne farà?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ma si è fatto appello all'articolo 1984, perchè quest'articolo non fa parte del Codice penale.

**MELCHIORRE.** Io domando, se quelli che dovranno pagare la multa non hanno di che pagarla, come si farà?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi permetta una parola.

Il supporre che tutti non possano pagare è un po' troppo. Io credo invece che coloro i quali potranno essere più generalmente implicati nelle penali di questa legge, sieno piuttosto gli agiati; e specialmente i tuteri non possono essere di certo i nulla abbienti.

Credo che queste siano tali difficoltà che, mi si permetta di dirlo, non meritano grande considerazione.

**MELCHIORRE.** Prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro.

**SERAFINI.** Io accetto la dizione sostituita dall'onorevole ministro; ma mi permetta pure di osservare che forse diventa inutile l'articolo, perchè il Codice civile vi provvede a carico di quelli che veramente ommettesero di adempiere gli obblighi di cui si parla.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La questione che si è fatta era, se l'articolo 1984 che provvede al caso speciale delle nuove iscrizioni da prendersi, a termini del Codice civile, potesse applicarsi ad una obbligazione la quale non è scritta nel Codice stesso. Ecco quale era la questione.

**BOVE. (Della Commissione)** Non dirò che pochissime parole. L'articolo 1984 del Codice civile è applicabile alle sole ipoteche legali che si costituiscono sotto l'imperio del Codice civile stesso, e non sono applicabili che alla iscrizione quando la prima volta si accende in favore delle persone incapaci.

Di presente non si tratta della primordiale iscrizione; si tratta invece della rettificazione, si tratta della trasformazione, della rettificazione in caso di specializzazione, nonchè delle rinnovazioni che debbono farsi colle forme indicate dal decreto transitorio.

Laonde, la sanzione del detto articolo 1984 non è invocata come un'applicazione diretta al caso in esame; sibbene si adotta come un'applicazione per ana-

logia, applicandola alla rettificazione e rinnovazione, operazioni di seguito, ma che certo guardano allo stesso scopo della conservazione della ipoteca legale e quindi eminentemente affini.

Trattandosi quindi di applicazione per analogia, è evidente che, per adottare, nel caso della rettificazione e della rinnovazione, la sanzione scritta per la primordiale pubblicazione dell'ipoteca, era, come è, indispensabile una nuova formale disposizione, la quale rendesse comune la stessa e medesima sanzione ad ambo i casi. Ciò appunto fa l'articolo 3 del progetto della Commissione; e lo fa, vuolsi ripeterlo, perchè senza di esso l'articolo del Codice civile non si sarebbe potuto applicare. L'articolo 3 adunque non è un pleonasma; è una disposizione indispensabile.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 3:

« Alle persone suddette che non avranno adempita la obbligazione delle iscrizioni e rinnovazioni saranno applicate le sanzioni stabilite nell'articolo 1984 del Codice civile italiano. »

Sopprimerei *italiano* perchè s'intende che non può essere un altro Codice.

(La Camera approva l'articolo così emendato.)

« Art. 4. Parimente, spirato il mese di ottobre 1870 spetterà ai procuratori del Re... »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Aggiungerei: « ed ai subeconomi. »

**PRESIDENTE.** « ...ed ai subeconomi rispettivamente la facoltà di supplire, in conformità del citato articolo 1984 del Codice. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1870. »

(La Camera approva.)

Ora si procederà allo scrutinio segreto su questo progetto di legge.

(Segue l'appello.)

Risultamento della votazione.

Presenti e votanti . . . . .	232
Maggioranza . . . . .	117
Voti favorevoli . . . . .	132
Voti contrari . . . . .	100

(La Camera approva.)

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE  
E DI UNA RELAZIONE.**

**PRESIDENTE.** Il signor ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**LANZA, ministro per l'interno.** Ho l'onore di riprodurre un progetto di legge intitolato: « Estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove o, in difetto, della prole minorenni del-

l'impiegato civile morto in servizio comandato o in conseguenza di esso. » (V. *Stampato* n° 119)

Ho detto *riprodurre* perchè questo progetto è già stato presentato alla Camera in due Sessioni successive, e nell'anno decorso essa lo ha esaminato ed anche votato. Fu poi presentato al Senato, che non ebbe tempo di discuterlo, quantunque la Commissione avesse già preparata la sua relazione che era anche favorevole.

Perciò io lo riproduco nella fiducia che la Camera vorrà occuparsene d'urgenza, onde possano i voti delle persone a cui si riferisce essere finalmente appagati.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, e se non ci sono opposizioni sarà dichiarato d'urgenza.

La parola spetta all'onorevole Messedaglia per presentare una relazione.

**MESSEDAGLIA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Giunta per la convalidazione del decreto 21 luglio 1869, relativo al concorso dello Stato nella spesa dell'esperimento del sistema funicolare inventato dall'ingegnere Agudio. (V. *Stampato* n° 113-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER I PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari. La Camera rammenta come ieri si decidesse di mettere in discussione l'allegato *M*, cioè la proposta di legge per la revisione della tassa di registro e bollo.

L'onorevole Cancellieri ha sostituito un controprogetto, cioè il seguente:

« Art. 1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli art. *B, C, D, E, F, O* dell'articolo 11 della legge 19 luglio 1868, n° 4480.

« Art. 2. Le tasse proporzionali di registro, fissate nella parte prima della tariffa annessa al decreto legislativo 14 luglio 1866, n° 3121, in lire 1 25 e lire 1 per cento, sono ridotte indistintamente a centesimi 50 per ogni 100 lire.

« Così pure la tassa proporzionale di lire 1 per 100 stabilita nel n° 130 di detta tariffa è ridotta a centesimi 50 per ogni 100 lire. »

L'onorevole Pisanelli ha presentato un altro controprogetto che egli ha dichiarato essere un emendamento all'articolo 1.

Quindi vi è un emendamento all'articolo 2 proposto dall'onorevole Bortolucci.

La Commissione ha già dichiarato ieri come respingesse tutti questi controprogetti.

Do la parola all'onorevole Cancellieri per svolgere la sua proposta.

**CANCELLIERI.** Nel prendere la parola, debbo anzitutto rendere grazie alla benevolenza degli onorevoli colleghi, i quali consentirono che fosse rinviato alla tornata d'oggi lo svolgimento della mia proposta.

Dirò poi che, se mi preoccupassi del facile modo in cui sono stati approvati gli antecedenti allegati, dovrei credere che colla stessa facilità siano votati gli allegati che restano a discutersi. In verità non mi lusingo di far mutare le opinioni della maggioranza, e temo la mia proposta non sia facilmente approvata.

Tuttavia non mi scoraggio, nè desisto dal parlare, imperocchè sia mosso da profonda convinzione nel combattere gli aumenti di tariffa che, proposti dal Ministero e dalla Commissione, dovrebbe senz'altro respingere la Camera nell'interesse della finanza.

Quali siano le mie opinioni sul riguardo, è già noto abbastanza. Sin dal 1866 ho sostenuto sempre il principio che, rispetto alle tasse sugli affari, *debbasi far pagar poco a molti, anzichè molto a pochi*. Questo è il solo mezzo di rendere produttive le imposte di quel genere. Ma, fosse fatalità o che so io, i fatti, l'esperienza, le teorie non giungono mai a fare abbandonare il falso sistema pertinacemente adottato.

Nel 1862, come vi è noto, furono pubblicate ed estese a tutta Italia le leggi per le tasse di registro e bollo. Ebbene, per giudicare quanto valore possano avere i calcoli burocratici sulla produttività di cotesta imposta, basta vedere le previsioni dei bilanci del 1862 e 1863, e basta vedere quale sia stato in seguito il risultato effettivo della riscossione.

Se in quegli anni un deputato dell'opposizione fosse sorto per avvertire il Ministero a non farsi illusione alcuna sulla produttività della tassa in discorso, gli si sarebbe risposto essere ben fondati i calcoli di previsione, ed immancabile perciò la riscossione in corrispondenza del presuntivo. Ebbene, furono ammesse nei bilanci di previsione pel 1862, come prodotto della tassa sugli affari, lire 77,410,544 (notate anche le frazioni!) Ma quale fu la cifra realmente incassata? 48,375,975 lire, poco più di metà della previsione!

Nel 1863, supponendosi sempre che la riscossione dovesse progredire a vele gonfie, si prevede l'entrata per lire 77,370,000, ma il prodotto fu poi di lire 62,539,793. In cotesti limiti si mantenne la riscossione finchè l'onorevole Sella, ministro delle finanze nel 1865, non riconobbe, in certo modo, che l'esagerazione delle tariffe rendeva improduttive le tasse. Allora egli presentò un progetto di legge il quale accennava a cotesto principio, ma non lo applicava seriamente.

Se non che è da notarsi come sperasse allora il mi-

nistro un miglioramento di prodotto, comunque avesse proposto qualche riduzione di tariffa, per esempio nella traslazione degli immobili, la cui tassa proponevasi ridurre dal 4 al 3 per cento.

Deferito dagli uffici della Camera nel 1866 l'esame di quel progetto ad una Commissione, di cui io ebbi l'onore di far parte, non si accettò il concetto del Ministero, e formaronsi legge e tariffa nuove, variando il sistema, sino ad introdurre le tasse graduali, che sono quelle minime che hanno dato molto prodotto.

La Commissione attenuò, per esempio, la tassa pel trasferimento degli immobili e dei mobili a titolo oneroso, fissando il 2 per cento pei primi e l'uno per cento pei secondi.

Portatosi in discussione il progetto della Commissione, fu dal ministro combattuto, e sapete con quali argomenti? Col bisogno delle finanze. Era succeduto all'onorevole Sella l'onorevole Scialoja, e questi diceva essere convinto che sarebbe diminuito il prodotto per effetto delle proposte attenuazioni di tariffa, laonde insisteva perchè si fosse discusso ed approvato il progetto ministeriale, da cui attendeva quell'aumento di prodotto, sul quale si faceva assegnamento, come sempre, per il pareggio.

La Commissione stette ferma sostenendo, che la riduzione sensibile delle tariffe ed il nuovo sistema di tassazione e percezione avrebbero fatto accrescere e non diminuire il prodotto.

La Camera diede causa vinta alla Commissione, e ne accettò il progetto, che fu poi con qualche modificazione concordato col medesimo ministro delle finanze. E non ebbe la Camera a dolersene; perchè i risultati del prodotto finanziario delle tasse di registro e bollo furono troppo brillanti per non riconoscere come si fosse avvisata bene la Commissione a preferenza del ministro.

Il progetto di cui è parola fu pubblicato come legge coi decreti regi legislativi del 14 luglio 1866 numeri 3122 e 3122, che ebbero esecuzione a contare dal 1° ottobre 1866.

Qui debbo fare avvertita la Camera come l'onorevole Sella, recentemente nella discussione generale sulla legge pei provvedimenti finanziari, accennando alla tassa sugli affari, e precisamente sul registro e bollo, parlò di numeri, e aggruppandoli a modo suo, non si peritò di affermare che le riduzioni di tariffa approvate nel 1866 abbiano cagionato, checchè se ne dica in contrario, una diminuzione d'entrata, mentre viceversa gli aumenti sulla tariffa votati nel 1868 produssero sensibile elevazione di prodotti.

Mi perdoni l'onorevole signor ministro: io nego ricisamente cotesto fatto e contesto la sua combinazione dei numeri, invitandolo a smentirmi, se il può. Avvertasi che ho qui davanti le statistiche ufficiali.

Come ho detto, l'esecuzione della nuova legge sul

registro e bollo ebbe luogo al 1° ottobre 1866, e, se fosse vero quanto affermò il signor ministro, l'ultimo trimestre del 1866 avrebbe dovuto dare un prodotto minore in confronto ai trimestri precedenti, durante i quali non si erano ancora applicate le attenuate tariffe. Ma non avvenne così. I primi tre trimestri del 1866 produssero lire 45,671,158 34 e l'ultimo trimestre lire 20,490,486 25.

È troppo evidente che, appena attuate le nuove leggi sul registro e bollo con sensibili riduzioni di tariffe, la produzione di quelle tasse si accrebbe immediatamente di un terzo, poichè ad un terzo di più corrisponde la differenza tra 15 milioni in media di ciascuno dei tre primi trimestri e i 20 milioni dell'ultimo trimestre 1866.

Intanto il signor ministro accortamente non tenne ragione di cotesto fatto, e, facendo un salto sull'ultimo trimestre 1866 mise in confronto il 1865 col 1867, e saltando poscia sopra il 1868, mise in rapporto il 1867 col 1869 per dedurre che la diminuzione della tariffa nelle alienazioni immobiliari avesse portato diminuzione di prodotto.

Però il signor ministro avrebbe dovuto esporre tutte intiere le cifre, poichè ad esse volle riferirsi. Innanzi alla Camera è d'uopo rassegnare senza reticenze la storia intera dei fatti; epperò avrebbe dovuto l'onorevole Sella mettere in raffronto l'ultimo trimestre del 1866 coi tre trimestri anteriori, l'anno 1869 col 1868, che è il più immediato; e, se anche avesse voluto tener conto del 1867 in confronto del passato, avrebbe dovuto raffrontarlo colla media dell'antecedente quinquennio ovvero coll'anno precedente. Avrebbe dovuto altresì ragionare sul prodotto complessivo delle tasse, non mica di un solo articolo di esse. Allora avrebbe fatto conoscere il suo erroneo apprezzamento, ed avrebbe anch'egli riconosciuto, come sopra dimostrai, che nell'ultimo trimestre del 1866 si ebbe aumento di un terzo sul prodotto in confronto ai tre anteriori trimestri, e che il 1867 col suo prodotto di lire 67,415,000 60 offrì un aumento di lire 1,322,971 01 sopra il prodotto intero del 1866 in lire 66,161,644 59. Avrebbe poi riconosciuto che nel quinquennio si ebbe il prodotto: pel 1862 lire 28,345,976 06, pel 1863 lire 62,539,793 98, pel 1864 lire 63,186,733 49, pel 1865 lire 69,811,263 65, pel 1866 lire 66,161,644 59, cioè meno di lire 62 milioni in media; e, messo in confronto cotesto prodotto medio con quello del 1867, primo anno di esperimento della nuova tariffa, si troverebbe un vantaggio pel 1867 di lire 5 milioni e mezzo.

Nè dovete, o signori, dimenticare che il 1867 fu l'anno delle tribolazioni maggiori per l'Italia, a causa dell'invasione colerosa, ed ognuno comprende come un periodo così luttuoso dovesse influire a paralizzare gli affari. E non è tutto: il 1867 fu l'anno della carestia, fu l'anno in cui si deplorò il massimo dell'aggio sul Porro pel corso forzoso dei biglietti di Banca. Furono co-

testi malanni i coefficienti che arrestarono e che avrebbero potuto del tutto annullare lo sviluppo delle tasse sugli affari. E devesi all'efficacia della riforma introdotta nel 1866 se il prodotto del 1867, anzichè diminuire, siasi mantenuto sulla via dell'aumento progressivo, comunque inferiore a quello manifestatosi nell'ultimo trimestre del 1866.

Ma veniamo al 1868, secondo ed ultimo anno in cui furono vigenti ed inalterate le riforme del 1866.

Nel 1868, escluso sempre il Veneto, si ebbe un prodotto di lire 80,079,131 66, e così un prodotto che superava in più che 18 milioni il prodotto medio del quinquennio dal 1862 al 1866, risultato in lire 62 milioni.

Ora chi mai avrebbe potuto sognare che un sistema di tasse, il quale sin dalla sua prima applicazione presentavasi in tanto rigoglio di produttività sempre crescente, avrebbe dovuto formare oggetto di revisione, e non per fare un passo più avanti sulla via della bene augurata riforma, ma per tornare indietro verso il sistema delle esagerate tariffe, che l'esperienza aveva già riprovato?

Non è nuovo che i ministri d'Italia, nell'intento di provvedere al pareggio, costruiscano un edificio di visioni finanziarie, mettendo cifra sopra cifra d'immaginarie entrate, e riescano in fin dei conti a spargiare le finanze dei cittadini e quelle dello Stato. Così avvenne nel 1868. Abbisognava al ministro delle finanze la cifra di 18 milioni di nuove entrate per corredo del suo piano finanziario, e corse tosto il pensiero alle tasse sugli affari. Detto, fatto.

La Commissione incaricata dello studio sulla legge del macinato, trasformandosi in Commissione generale di finanza, pose mano ai ferri, e protestando (a un dipresso come ci dice oggi la Commissione dei Quattordici), protestando non intendere variare, ma semplicemente modificare in taluni punti il sistema, compilò, di accordo col Ministero, un progetto di modificazioni alle leggi per le tasse sugli affari, che ne alterò profondamente il sistema, esasperandone le tariffe.

Nel presentare cotale proposta di legge, la Commissione, per mezzo del suo relatore, così si esprimeva: « Con essa si spera di ottenere oltre a 18 milioni all'erario. »

E la Camera, sotto la pressione dell'idea seducente, accettava pazientemente i sacrifici che s'imponevano ai cittadini, confortandosi o cullandosi nella speranza che con essi si sarebbe ottenuto il vantaggio di accrescere per 18 milioni annui l'entrata dello Stato. La Camera adunque o, meglio, la maggioranza dei deputati non ascoltò la voce di chi allora non mancò, come oggi non manca, di protestare contro le vessazioni fiscali e gli irragionevoli aumenti di tariffa e di far notare che non si sarebbero conseguiti i 18 milioni di più che si sognavano. Così il progetto della Commissione divenne legge dello Stato, che fu pubblicata il 19 lu-

glio 1868 e messa in esecuzione il 1° gennaio 1869. Già son trascorsi due anni, e, se oggi ancora sedesse sui banchi del Ministero l'onorevole conte Cambrey-Digny, a lui domanderei se fossero fallite le mie o le previsioni della Commissione e del Ministero, e sono certo che egli nella sua lealtà mi renderebbe giustizia, dichiarando come pur troppo non siansi ottenuti quei 18 milioni, che si speravano di maggior prodotto nelle tasse sugli affari. Ah! sì che egli non potrebbe rispondere diversamente!

Ma non son io nel diritto di domandare a chi regge adesso il Ministero della finanza dove siano i 18 milioni sperati e promessi? E non ho il diritto di chiedere a voi, o signori di parte ministeriale, se fosse stata illusione la mia nel dissuadervi o la vostra nel credere ai 18 milioni?

Nel 1868 le tasse sugli affari produssero lire 80,079,131, 68 e nel 1869 lire 80,629,227 45.

E i 18 milioni di aumento dove sono? E, mancato il promesso aumento di entrata, non venne meno la causa che determinò gli onorevoli colleghi della destra ad accettare i sacrifici che s'imponevano alle popolazioni nel 1868?

E coloro che sulla fede delle previsioni ministeriali rimangono oggi delusi, non sarebbero dessi nel diritto, e forse ancora nel dovere di chieder conto al Ministero del perchè non siansi realmente ottenuti i fatali 18 milioni?

Signori, è certo che col voto strappatovi nel 1868, fu aggravata la condizione dei cittadini, e non perciò furono ristorate le finanze dello Stato. Tuttavia, come se il tempo non dovesse dar luogo giammai alla ragione, e come se l'esperienza non giovasse ad ammaestrarci, si pretende anche oggi illudere colla promessa di 8 milioni di maggiori entrate per fare votare la sovrimposta di un decimo.

In verità, o signori, dopo le avete disillusioni, non potrei credere che il ministro medesimo possa illudersi sino al punto di credere sul serio che, approvandosi l'aumento di un decimo su tutte le tariffe, si abbia un aumento di 8 milioni nell'entrata.

E non sono io che ne dubito, è l'onorevole Sella che ne ha dubitato. Ve lo dimostrerò.

Nel 1865 riconosceva l'onorevole Sella essere troppo elevata la tassa sulla trasmissione degli immobili al 4 per cento, equivalente col decimo di guerra al 4 40 per cento, e proponeva, per renderla più produttiva, di ridurla al 3 per cento, cioè a dire al 3 30 per cento.

Ora, quando un ministro, dietro una serie di studi, siasi convinto del bisogno di attenuare la tariffa per impedire che la sua esagerazione renda improduttiva la imposta; quando egli medesimo abbia fissato il 3 30 per cento come limite massimo oltre il quale sarebbe ricaduto nella riprovata esagerazione, domando io se possa questo medesimo ministro presentarsi, come fa



oggi l'onorevole Sella, proponendo, non più il massimo del 3 30, ma quello del 4 32.

E che sia il 4 32 lo dimostrerò colle cifre, e nelle cifre l'onorevole Sella mi può essere maestro.

La tassa per la trasmissione degli immobili a titolo oneroso, secondo la legge del 1868, è del 3 per cento; il 3 per cento col decimo dà il 3 30. Se si aggiunga il nuovo decimo (ammesso pure che si riferisca alla sola tassa principale del 3), si otterrà il 3 60. Ma non è questo solo. La Camera ed il Ministero debbono ricordare la modificazione fatta per la legge del 1868 nel sistema di tassazione. Cogli articoli 1 e 2 di detta legge fu stabilito che nella tassazione degli atti per immobili soggetti a tassa proporzionale si debba ragguagliare il valore in ragione del multiplo dell'imposta fondiaria, come si era detto nella legge del 1866 per le sole trasmissioni a titolo gratuito; però invece del 100 per cento, fu elevato nel 1868 al 120 per cento; dimodochè la materia tassabile che era considerata per lire 100 nel 1866, divenne 120 nel 1868. Ciò importa l'accrescimento di un quinto sul valore tassabile. Il che si riduce in altri termini ad un aumento di un quinto sull'imposta, perchè, tassando il passaggio dell'immobile pel valore presunto di lire 100, si pagherebbero lire 3 60, mentre tassandolo pel valore presunto di lire 120, non avreste più 3 60, ma dovrebbesi aggiungere un quinto di più, cioè pagare la tassa di lire 4 32.

E questo stesso modo di tassazione non fu stabilito solo per gli atti traslativi a titolo gratuito, ma fu col l'articolo 2 esteso anche agli atti di trasmissione immobiliare a titolo oneroso, quante volte il corrispettivo pattuito risulti inferiore al capitale dell'imposta fondiaria moltiplicata per 120. Secondo cotesto caso è certo che il valore degli stabili in riguardo alla tassa non potrebbe essere giammai minore del risultato che si ottenga dal multiplo del 120.

Dunque è ben dimostrato che, se indeclinabilmente la regola di tassazione stabilita è quella del multiplo al 120, la conseguenza si è che, elevato di un quinto il valore tassabile, riesca implicitamente elevata di un quinto la tassa stessa in ragione di quanto si pagava colla legge del 1866.

Ciò detto, riprendo l'esame delle cose accennate dal signor ministro nella discussione generale per accreditare l'aumento proposto.

Egli diceva così:

« Per quello che riguarda il registro e bollo, mi limiterò a leggere pochissimi numeri, e mi limiterò ad osservare che, quando avevamo la tassa sull'alienazione dei beni immobili al 4 40 per cento, il provento era da 16 a 18 milioni. Fu ribassata questa tassa a 2 75 per cento, ed il prodotto, malgrado l'asserzione di chi sostiene che abbassando le tasse il prodotto cresce, calò di un terzo e venne a 12 milioni appena; e quando nel 1869 venne nuovamente alzata la tariffa a 3 30

per cento, il prodotto nuovamente si alzò e salì a 17 milioni, escluso, bene inteso, il Veneto, ed indipendentemente dall'asse ecclesiastico, che venne nel 1868; perchè in tutti i casi il paragone fra il 1867 ed il 1868 non ha che fare con l'asse ecclesiastico. »

Prima di tutto, devo fare osservare alla Camera che, quando si voglia formare un concetto del modo come si sviluppino e procedano le tasse sugli affari, non sia buona regola il prendere ad esame un singolo affare, ma bisogna guardarne il risultato complesso, perchè le disposizioni delle leggi relative a simili imposte sono coordinate in modo che si colleghino l'una coll'altra, ed esercitino influenza l'una sull'altra. Diffatti, quando si proponeva nel 1866 la diminuzione della tariffa per molti contratti, si faceva osservare, che diminuendo le tariffe pel registro, ed agevolando così lo sviluppo di maggior numero di contratti, si sarebbe avuta maggiore entrata per carta bollata, per tasse ipotecarie, di archivi e per tante altre tasse affini.

Non è dunque buona regola finanziaria il guardare la sola parte della trasmissione immobiliare, come fece l'onorevole Sella, per apprezzare gli effetti del suo sistema. Tuttavia mi piace generosamente seguirlo per conoscere, se realmente nella trasmissione degli immobili a titolo oneroso siasi avverato il fenomeno segnalato dal signor ministro.

Cominciamo dal 1866, anno in cui si trovano i primi tre trimestri colla tassa elevata del 4 40 per cento e col prodotto di detti trimestri per trasmissioni immobiliari in lire 11,242,868 15. A riscontro trovo l'ultimo trimestre colla tassa ridotta al 2 75 e col prodotto per le stesse trasmissioni in lire 2,867,179 70. In cotesto primo periodo trovo adunque che, malgrado la positiva riduzione di tassa, il prodotto dell'ultimo trimestre fu di poco inferiore a quello dei primi trimestri. È certo però che il numero degli affari si elevò per due terzi di più. Dell'anno 1867, l'onorevole Sella non avrebbe dovuto tenere conto, perchè fu quell'anno disgraziato di cui ho parlato; eppure se avesse confrontato il prodotto in lire 12,410,107 52 con quello del 1866 in lire 14,110,047 85 avrebbe visto che non vi sarebbe stata sensibile diminuzione di entrata; ma l'anno di produzione normale che avrebbe dovuto avere presente l'onorevole Sella è il 1868. E perchè non disse egli alla Camera che in quell'anno appunto le trasmissioni immobiliari a titolo oneroso tassate al 2 75 per cento, diedero il prodotto di lire 19,965,201, quasi 20 milioni; mentre nel 1869, coll'elevazione della tassa al 3 30 si ebbero lire 17,292,310 67?

Accettando perciò il terreno comunque improprio su cui mi ha chiamato per suo comodo l'onorevole Sella, posso dimostrarvi, o signori, come infatti vi ho dimostrato, che messi in rapporto il prodotto del 1868 colla tassa del 2 75, e quello del 1869 colla tassa del 3 30, si ebbe nel 1868 una maggiore entrata di lire 2,672,890 83, che venne meno nell'anno 1869.

Del resto il Ministero medesimo non disconobbe l'importanza di cotesti dati statistici e procurò attenuarne l'effetto osservando che nel 1868 ci sieno state vendite dei beni ecclesiastici più che nel 1869, e che a tale causa debbasi attribuire il maggior prodotto del primo anno sul secondo. Ma è troppo futile cotesta osservazione, poichè se pure si tenesse conto della differenza nei valori tassabili per l'asse ecclesiastico nel 1868 su quelli del 1869, non si raggiungerebbe mai nella tassa la differenza di tre milioni circa, quanti furono in meno nelle riscossioni verificatesi durante il 1869 per alienazioni d'immobili a titolo oneroso.

Oltre a ciò, signori, chi vorrebbe negare che le alienazioni dei beni ecclesiastici non costituiscano anche esse un affare, e come ogni altro simile dei privati, abbiano ugualmente maggiore o minore sviluppo, secondo che la tassa sugli affari sia più o meno grave? Credete voi che sia indifferente per chi voglia acquistare beni ecclesiastici il pagare un tanto di più, come un tanto di meno di registro? Siate certi che gli affari dei beni ecclesiastici migliorerebbero di gran lunga, se diminuiste la tassa di registro; imperocchè una delle forti cause di scoraggiamento negli acquisti dei beni ecclesiastici è precisamente l'enorme spesa, che debbesi anticipare per la tassa di registro, spesa che eccede la somma richiesta per la prima rata del prezzo!

Signori, abuso forse della vostra sofferenza, ma credo che il soggetto valga la pena di continuarne il ragionamento.

Il principio che le tasse minime siano più produttive trova essenzialmente la sua applicazione nelle tasse di cui ci occupiamo; epperò il signor ministro avrebbe dovuto avvertire quale sia stata la cagione per la quale il prodotto del 1869 non sia disceso nel complesso al disotto di quello del 1868. Sa egli, il signor ministro, in quale affare siasi ottenuto un aumento nel 1869 relativamente al 1868? Nelle cambiali; e ciò appunto perchè, in riguardo al bollo delle cambiali, può dirsi migliorata soltanto la legge del 1866 per effetto della legge del 1868. E qui giovami dichiarare che dalla Commissione nel 1866 si propugnava l'idea di tassare le cambiali con 5 centesimi per 100 lire; ma il Ministero, nell'accettare per tutt'altro il progetto della Commissione, oppose come condizione *sine qua non* l'elevazione a 15 centesimi per ogni 100 lire della tassa sulle cambiali.

Ascoltate adesso quali vicende si riscontrino nella tariffa del bollo e nel prodotto della tassa sulle cambiali. Nel 1862 erano tassate di 15 centesimi per 300 lire e di 50 centesimi al migliaio.

Nel 1866 si volle elevare la tassa a 15 centesimi per 100 lire, e non più per 300, e si ebbe il prodotto di 1,276,322 lire, e nel 1868 si ebbe un prodotto di 1,392,393 lire. Però nel 1868 il Ministero conobbe alfine il bisogno di attenuare cotesta tassa per renderla più

produttiva, e su questo fece omaggio al nostro principio. La maggioranza, trattandosi di una proposta ministeriale, l'accettò. Guai se fosse venuta dai nostri banchi!

Ebbene, si votò l'imposta di 5 centesimi per ogni 100 lire. E dopo ciò, quale fu il prodotto del 1869? Il principio scientifico non tardò a mostrarsi vero nella sua applicazione. Non appena fu ridotta la tassa da 15 a 5 centesimi, diede nel 1869 il prodotto brillante di lire 1,977,647, cioè quasi metà di più di quanto aveva reso finchè la tassa era per due terzi più grave.

Volete una dimostrazione più evidente del come agiscano le diminuzioni delle tariffe per rendere più produttive le tasse di affari? Eccomi a darvela ragionando della tassa sul trasferimento dei mobili a titolo oneroso.

Nel 1862 furono tassati, in ragione del 2 per cento, le alienazioni mobiliari sudette, e si ebbero 40 milioni di valori tassati nel 1865, e col prodotto di lire 898,385 23, di fronte al valore tassabile per le alienazioni immobiliari di lire 405,891,782 75.

Credete voi davvero che le contrattazioni mobiliari non debbano essere maggiori delle immobiliari? E viceversa, non credete voi, come credo io, che le contrattazioni mobiliari debbano essere almeno cinquanta volte di più delle contrattazioni immobiliari? Ebbene, il fenomeno che vi presentano le nostre statistiche per la tassa sugli affari, ci farebbe credere il contrario, e farebbe quasi quasi supporre che gli immobili in Italia siano mobilizzati, e che i mobili siano immobilizzati. Tale sarebbe almeno l'apparenza, confrontando i dati statistici nei quali figura per un decimo il movimento dei mobili in relazione a quello degli immobili. Così nei primi tre trimestri del 1866 figura per 259,250,315 il valore degli immobili e per lire 26,501,362 quello dei mobili alienati. Però nel 1867 cominciasi ad avvertire una sensibile novità; imperocchè dai compilatori della legge del 1866 si credette, e dalla Camera fu ammesso, essere esorbitante la tassa del 2 20 sulle contrattazioni mobiliari e, comunque a stento, si ottenne dal Ministero l'adesione a ridurla, se non a 55 centesimi per cento lire, come proponeva la Commissione, almeno all'1 10 per 100.

Ascoltatemi e sentirete come siano evidenti i benefici effetti del principio scientifico appena applicato. I valori tassabili mobiliari che colla tassa del 2 20 per cento figuravano, come avete inteso, per 40 milioni nel 1865, e per meno nel 1866, appena la tassa fu ridotta dal 2 50 al 10 per cento, nel 1867, comunque anno infuosto e di cattiva prova, figurano per lire 146,992,678 il che vuol dire che salirono a quattro volte di più di quanti erano stati tassati per l'innanzi. Nel 1868 poi figurano con successivo aumento per lire 161,309,510. Così pareva avviata bene la tassa sulle trasmissioni mobiliari; ma tra le dissennate modificazioni approvate colla legge del 1868 vi fu

pur quella di elevare all'1 75 cotesta tassa, calcolando poterne conseguire un maggior provento annuo di lire 400,000.

Ebbene, le contrattazioni mobiliari sparirono immediatamente, e nel 1869 si ridussero a lire 58,627,000.

*Voci a sinistra* È evidente.

**CANCELLIERI.** Credete voi che davvero si facciano così poche contrattazioni mobiliari? Tutt'altro; se ne fanno e moltissime e per significanti valori tutti i giorni, e se tuttavia non figurano nelle tabelle del fisco, ciò deriva dall'essersi reso il fisco pur troppo odioso. Bisogna che l'agente delle tasse possa presentarsi ed essere accolto con viso gentile presso le popolazioni. Quando il fisco si presenta costantemente con viso odioso lo si dichiara nemico pubblico, ed allora gli si fa la guerra. Ripeto per la centesima volta che le tasse debbano non essere molto gravi per rendersi produttive.

Ieri m' impegnai a dimostrare con cifre, e non mica con vane parole, che nelle tasse sugli affari la diminuzione di tariffa corrisponda ad aumento di prodotti, ed al contrario l'exasperazione faccia diminuir l'entrata; e parmi sin qui avere soddisfatto completamente lo assunto impegno.

Se dovessi giudicare dalla benevolenza colla quale sono state ascoltate le mie parole, potrei lusingarmi non siano rimaste senza effetto nell'animo dei miei colleghi. Però havvi un certo fato che trascina a votare tutto ciò che si proponga dai banchi ministeriali ed a respingere quello che venga dai banchi della sinistra, laonde non so quale nella votazione possa essere l'esito della mia proposta. Ma, fosse pure contraria la predisposizione dei miei avversari politici, non cesserò per questo di raccomandare loro che ci pensino due volte nel votar contro, e ci pensino nell'interesse loro. In quanto a me ed ai miei amici, credo non siasi mancato al nostro dovere. Il compito del partito di opposizione non è quello di vincere immediatamente, ma quello di combattere per preparare le future vittorie. Il silenzio ci renderebbe colpevoli in faccia al paese e responsabili delle cattive leggi; perciò la sinistra per mio mezzo combatte oggi come pernicioso la proposta ministeriale.

Voi, onorevoli colleghi di parte opposta, accettate le mie parole per lo meno come raccomandazione per discutere seriamente la questione e non ravvisarvi una questione di partito. Essa in vero è questione di finanza, e quindi interessa tutti i partiti e va discussa come una questione pratica di apprezzamento dei mezzi più efficaci per rendere più produttive le tasse sugli affari.

Spero che questa volta la maggioranza della Camera non si faccia illudere da calcoli immaginari e da fallaci promesse. Anzi credo che tali illusioni nemmeno e abbia l'onorevole Sella, imperocchè le cifre siano pur troppo dolorosamente eloquenti. Vorrei che l'onorevole Sella badasse attentamente alle cifre, e se egli

avesse tempo di occuparsi seriamente della questione, non tarderebbe ad accorgersi come sia tutt'altro il sistema da seguire per rendere produttive le imposte in esame.

Non è già, o signori, che il ministro non veda la improduttività. Egli la vede, la deplora, ma non sa a quale causa attribuirlo. Tanto è vero, che viene a proporvi una specie di cointeressamento degli agenti delle tasse nell'applicazione delle multe e nella revisione dei valori tassabili.

È l'elevazione del sistema di fiscalità al massimo segno, che rassomiglia al grido disperato di chi vede a sé dintorno il vuoto, e dispera della salvezza, non sapendo ritrarre il piede dalla falsa via. Il ministro vede che la tassa non produce, e non sapendo quale ne sia la vera causa, e non volendo, o non potendo seriamente occuparsi della questione, pare ne voglia riversare la colpa sugli amministratori della tassa, e crede provvedere interessandoli coll'esca dei lucri, cedendo quasi la fiscalità in appalto.

Ma io non voglio far questo torto agli agenti del Governo; io credo che essi non manchino di fare il debito loro.

Non c'illudiamo, o signori; allorquando le tasse siano eccessivamente smodate, la società intera è posta nella necessità di guerreggiare continuamente contro la ingiusta tassa, e ciascuno studia il modo di eluderla.

Riducete la tassa, ed avrete la maggior produttività dell'imposta. (Bene! Bravo! *a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Ora mi sembrerebbe opportuno che l'onorevole Pisanelli svolgesse il suo controprogetto, quindi verrà quello del deputato Nobili, e si deciderebbe così preliminarmente sopra i controprogetti.

*(Il ministro delle finanze si alza per parlare.)*

Perdoni, signor ministro; mi pare sia meglio che ella attenda a parlare dopo che siano stati svolti i diversi controprogetti, così potrà rispondere a tutti in una sola volta.

Do lettura del controprogetto dell'onorevole Pisanelli:

« Art. 1. Agli articoli 17, 1° comma; 70, 1° e 2° comma; 119 e 143, numeri 22, 25 e 30, 1° comma, della legge 14 luglio 1866, numero 3121, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 17, comma. La tassa sull'usufrutto per la futura sua riunione alla nuda proprietà sarà contemporaneamente riscossa, nella misura però della sola metà. Le tasse precedentemente liquidate ed iscritte a campione sopra siffatto usufrutto saranno ridotte alla metà e riscosse nel termine di mesi tre dalla presente legge.

« Art. 70, 1° e 2° comma. La denuncia dei trasferimenti per causa di morte dovrà contenere una particolareggiata dichiarazione degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione, con le indicazioni suf-

ficienti per farne conoscere la natura, la situazione o l'importanza, e ne sarà indicato il valore.

« A ciascuna denuncia sarà unito un certificato da rilasciarsi dal cancelliere comunale o dall'agente delle imposte (in carta libera ed esente da registrazione), nel quale saranno indicati i numeri di sezione o di mappa e lo imponibile di ciascun appezzamento o stabile descritto nelle medesime denunce.

« La denuncia dovrà farsi sul modulo che verrà distribuito dall'amministrazione, e sarà firmato dal dichiarante. La firma di costui in carta da una lira sarà sempre autenticata dal sindaco o da un notaio. Nel caso che il dichiarante sia analfabeta darà il mandato con atto brevetto a persona che estenderà la denuncia, rimanendo il mandato unito alla medesima.

« Art. 119. I capi delle amministrazioni comunali sopra richiesta ufficiale degl'impiegati del registro dovranno fornire le informazioni che potessero occorrere per verificare la importanza delle successioni dei loro amministrati e per la percezione delle tasse contemplate dal presente decreto. In caso di ritardo o di negligenza a fornire le informazioni richieste incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25, ed in caso d'insufficienza d'informazioni sullo stato di fortuna o di famiglia dei trapassati incorreranno nella pena del doppio della tassa che sarebbe andata perduta, qualora il ricevitore non l'avesse diversamente recuperata.

« Ad eguale pena saranno soggetti gli esattori o percettori fondiari in caso di rifiuto o d'insufficienti informazioni.

« Art. 143, n° 22. Le procure per intervenire alle deliberazioni dei Consigli di famiglia pei giudizi innanzi ai conciliatori e le altre procure generali o speciali per affari giudiziari o per atti o contratti saranno soggette alla tassa fissa di una lira.

« Sono pure esenti dalla registrazione gli atti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del marito in favore dei figli o della moglie nei casi in cui tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto.

« N° 25. Gli atti, decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione per Consigli di famiglia.

« N° 30, 1° comma. I biglietti di citazione designati nell'articolo 133 del Codice di procedura civile nelle cause promosse davanti i conciliatori ed in quelle promosse davanti i pretori il valore delle quali non ecceda lire 100.

« Quelli poi per comparire avanti al presidente, nei termini dell'articolo 135 dello stesso Codice, o contenenti avvisi ai testimoni, a norma dell'articolo 238, non sono compresi in questa eccezione. »

« Art. 2. All'articolo 139 della stessa legge 14 luglio 1866 è aggiunto il seguente altro comma :

« Non potrà similmente dai cancellieri rilasciarsi alle parti, che hanno causa con le amministrazioni dello Stato, copia dei decreti, provvedimenti e sentenze, se

prima non avranno pagato per intero le tasse registrate a debito sul decreto, provvedimento o sentenza di cui è richiesta copia. »

« Art. 3. All'articolo 19, § 3, numeri 7 e 12 della legge 14 luglio 1866, n° 3122, sono aggiunte le seguenti disposizioni, come pure allo stesso articolo 19 è aggiunto il seguente n° 21 :

« Art. 19, n° 7. Vanno comprese in questa disposizione le deliberazioni delle Camere notarili nell'interesse delle parti, ed i verbali di visita dei protocolli dei notai.

« N° 12. È vietato però di comprendere in una sola nota ipotecaria più creditori, i quali non siano rispettivamente fra di loro vincolati da un interesse comune.

« Art. 19, n° 21. I repertori, che per legge sono obbligati di tenere i notai, i cancellieri ed uscieri, saranno soggetti per ciascun foglio alla tassa di una lira; ed in ciascuna facciata non si possono scrivere più di sei articoli, nè più di trentacinque linee, sotto pena del pagamento di una multa di lire 10 per ogni contravvenzione.

« Art. 4. L'articolo 4 ed il 1° comma della lettera G dell'articolo 11 della legge 19 luglio 1868, n° 4480, sono modificati così :

« Art. 4. Ai numeri 4 e 5 dell'articolo 66 è sostituito il seguente :

« Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti che emanano dai presidenti delle Corti, dei tribunali e dai pretori per disposizione di legge o per virtù dei poteri discrezionali loro accordati dal Codice di procedura; i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emana dalle Corti, dai tribunali e dalle preture, ovvero dalle cancellerie rispettive nella materia contenziosa o di volontaria giurisdizione civile e commerciale; i decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri o dei tribunali esteri.

« Nelle materie di volontaria giurisdizione si applicherà la tassa fissa di cui è parola nel numero 129 dell'annessa tariffa, salvi i casi specialmente designati dalla tariffa medesima o da altra disposizione di legge per una tassa fissa maggiore, ovvero proporzionale o graduale.

« L'articolo 67 è soppresso,

« Art. 11, lettera G, 1° comma. Sono soggetti alla tassa fissa di lire una i certificati affermativi o negativi o dichiarazioni di conformità o autenticazione delle copie o estratti di atti o documenti in forma pubblica o privata, fatti da notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati. Sono compresi in questa disposizione le note della seguita iscrizione ipotecaria che il conservatore restituisce al richiedente nei termini dell'articolo 1988 del Codice civile. »

La parola spetta all'onorevole Pisanelli.

PISANELLI. Dichiaro anzitutto che le mie proposte si accordavano nel concetto del Ministero di riscuotere maggior prodotto dalla tassa sugli affari.

Evidentemente, se si ragguaglia la tassa sugli affari in Italia con quella degli altri paesi, si vedrà che il frutto che se ne ritrae nel nostro paese è molto minore di quello che simile tassa rende in tutti gli altri paesi. Si può credere pertanto che questa tassa possa dare presso di noi un profitto maggiore. Ma ho dubitato se lo scopo a cui intende il Governo di ottenere un maggior provento possa raggiungersi coi mezzi suggeriti dal Governo medesimo, e quindi volsi le mie cure ad esaminare se con altre disposizioni, le quali potessero in alcun modo modificare le leggi esistenti, non potesse più efficacemente raggiungersi l'intento.

Fui in queste ricerche coadiuvato dall'opera di un esimio e diligente magistrato del nostro regno che appartiene all'altro ramo del Parlamento, il quale mi trasmise il risultato delle sue osservazioni, delle sue indagini sull'applicazione della legge di registro e bollo. Senza esitanza presentai le proposte che a me trasmise questo magistrato, e le presentai dopo averne conferito con altre persone intelligenti anch'esse in questa materia.

La Commissione, a cui mi feci debito di far giungere queste proposte, ci disse l'altro giorno, per bocca del suo relatore, che queste mie proposte avrebbero portato la necessità di modificare altri punti delle leggi esistenti, che queste modificazioni avrebbero richiesto uno studio non breve, a cui la Commissione ora non era in grado di metter mano, mentre le proposte stesse non si mostravano confortate da quei dati statistici che occorrono per somiglianti modificazioni. Non esito a dichiarare che questa osservazione, che da principio era anche nell'animo mio, mi parve grave.

In questo stato di cose, sosterrò io innanzi al Parlamento le modificazioni che ho presentate? Secondo la mia opinione e lo studio il più accurato da me fatto in proposito, alcune delle disposizioni da me proposte potrebbero portare un aumento nel provento di questa tassa. Alcune altre disposizioni, come mi si è fatto osservare, non avrebbero forse bisogno dell'autorità legislativa. Probabilmente il Ministero potrebbe giungere ad ottenere l'aumento che io ho in mira con disposizioni date dal potere esecutivo, tanto riguardo ai conservatori delle ipoteche, quanto riguardo agli atti richiesti per accertare le successioni.

Ritengo poi per fermo che le disposizioni da me proposte intorno alle citazioni fatte per biglietto, le quali finora sono escluse da ogni tassa, la registrazione dei provvedimenti dati dai presidenti di tribunale e dai pretori, colle disposizioni che riguardano il repertorio, certamente possono promettere un aumento di provento su questa tassa, e anche considerevole.

Accennerò ad una sola di queste disposizioni, alla registrazione dei decreti presidenziali.

Ebbene, tutti gli atti dell'autorità giudiziaria sono registrati, ma finora la legge non prescrive che siano registrati i decreti rilasciati dal presidente di tribunale e dal pretore; eppure sono innumerevoli tali atti, tanto per gl'incidenti che occorrono in ogni giudizio, quanto per le procedure di giurisdizione volontaria.

A me pare che sia strano che questo cespite, il quale senza danno dei litiganti potrebbe accrescere di molto la fonte delle entrate, non sia soggetto a registro.

Ma siccome mi si è fatto osservare che anche questi mutamenti dovrebbero coordinarsi con molti altri articoli, il che richiederebbe pure altre indagini per evitare qualunque pericolo di dissonanza, così, apprezzando queste considerazioni, io mi limito per ora ad esortare il ministro perchè voglia prendere in esame le mie proposte onde promuoverne quei provvedimenti che a lui parranno convenienti per accrescere le entrate dello Stato, e rendere ad un tempo queste leggi più semplici e meno suscettive di quelle frodi per parte dei contribuenti e di quelle angherie per parte del fisco che ne minacciano o ne attenuano il risultato.

So bene che anche questi provvedimenti non basteranno a far conseguire tutto quello che tali tasse possono rendere. Ci occorre tempo e una buona amministrazione. Da due cause precipue nasce la tenuità della entrata di questo cespite. Io convengo che potrebbe anche derivare dalla esagerazione della tassa, ma è difficilissimo, nello stato attuale di questa tassa, affermarlo con sicurezza. A che giova il dire che in un anno in cui la tassa è stata minore, ha reso più? Avete esaminati tutti i fatti accidentali da cui ha potuto dipendere quell'aumento?

L'esperimento di molti anni potrebbe soltanto fornire un giusto criterio per ripetere dalla mitezza o dalla esagerazione della tassa la tenuità del suo prodotto.

Signori, dichiarando di ritirare queste mie proposte, farò una raccomandazione: le cagioni certe per le quali queste tasse profitano assai poco, o assai meno di quello che gittano in tutti gli altri paesi, sono due: una è comune a questa come ad ogni altra tassa, la novità delle leggi di tasse.

Non ha guari parlando con un illustre statista inglese, che citai altra volta, e che qui mi fo debito di citar nuovamente, della tassa sulla ricchezza mobile, io manifestava i dubbi, i timori le incertezze sul successo di questa tassa.

Sapete l'osservazione che mi fece? Mi rimase impressa, perchè mi parve molto seria, ed io la ripeto.

Ma sapete, disse, quando da noi si ammette la critica di una legge di tassa? Dopo dieci anni. Allora solamente noi diciamo che la tassa è nata. Se alcuno parla prima dei dieci anni, si dice: ma voi parlate contro uno che non è ancora nato.

Questa è la prima cagione, secondo me, del poco

profitto di questa tassa. Una seconda cagione sta pur troppo nell'amministrazione.

Io non intendo di fare accusa agli amministratori. Ognuno però intende che per ogni amministrazione occorre un personale intelligente, solerte e, quello che più importa, che abbia familiarità e conoscenza piena delle leggi che deve attuare. Ora, come si crea questo personale? Si crea forse in 6 mesi, in uno, in due anni? Non si crea veramente che dopo un lungo tirocinio, dopo un lungo esercizio.

Io ammetto tutta la buona volontà, tutta la diligenza, ma ognuno deve pure ammettere che vi sono degli agenti esposti alle seduzioni, ai contrasti, alle preghiere, alle minacce di tanta gente che è interessata ad evitare l'esecuzione della legge.

Oltre l'intelligenza e lo zelo, ci vuole pure nell'agente delle tasse il carattere, ed anche il carattere, nella maggior parte dei casi, ve lo dà soltanto l'abito e la consuetudine dell'ufficio. Però non credo che sarei nel falso affermando che questo personale noi non lo abbiamo ancora.

E che direte, o signori, quando vi farete a considerare che sul personale che abbiamo si è pure rovesciata improvvisamente l'esecuzione delle leggi sull'asse ecclesiastico?

Avete mai pensato se non sarebbe stato meglio affidare ad altre mani l'esecuzione di queste leggi? Certo un grande e incomportabile fardello si è gitato sugli omeri dei ricevitori del registro e bollo. Hanno dovuto ricercare i beni dei chiostri soppressi, amministrarli, insomma impigliarsi fra cure molteplici e gravi, a cui i più erano disadatti.

Ciò è stato un gran danno per l'amministrazione dei beni demaniali non solo, ma ancora per la percezione delle tasse e per l'esecuzione delle leggi di tasse, le quali necessariamente sono state trascurate.

Ora non mi resta che ripetere la dichiarazione che ho fatta intorno alle mie proposte, sperando che il Ministero, studiandole seriamente, in ordine specialmente ai tre punti che sono venuto esponendo, voglia, quando i suoi studi lo consentiranno, proporre quelle riforme che possano migliorare queste leggi, completarle, e così, senza aggravare la condizione dei contribuenti, procacciare un maggior profitto al pubblico erario.

**CHIAVES, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pisanelli, ella ritira le sue proposte?

**PISANELLI.** L'ho dichiarato.

**PRESIDENTE.** La controproposta del deputato Nobili è del seguente tenore:

« Art. 1. Nella trasmissione di proprietà a titolo di successione il passivo non è dedotto dall'attivo; ma il successore particolare o universale è tenuto a pagare o il mezzo, o il due, o il tre per cento, secondo che il passivo, giustificato ai termini di legge, sia imputato so-

pra altrettanta quota di attivo, consistente o in crediti, o in mobilia, o in beni immobili, dovendo il passivo fino al suo esaurimento essere imputato prima sui crediti, poi sulla mobilia ed in fine sopra gli immobili. In ogni rimanente dell'attivo ereditario resta ferma la tariffa fissata dal decreto legislativo del 14 luglio 1866 e modificata dalla legge 19 luglio 1868.

« Il passivo è indistintamente tassato in ragione di lire 0 25 per cento nella successione in linea retta, e in ragione di lire 0 50 per cento nella successione del coniuge.

« Art. 2. Sopra la trasmissione della nuda proprietà, quando esista il gravame dell'usufrutto, viene contemporaneamente agli altri diritti sopra la successione liquidata e percetta la tassa relativa ridotta della metà.

« Le tasse precedentemente iscritte in conto sospeso per il titolo suddetto sono ridotte della metà e dovranno essere esatte nel termine di tre mesi dalla presente legge.

« Art. 3. Nel termine di due mesi dal giorno fissato per la denuncia della successione, o per la presentazione della denuncia di presa di possesso delle parrocchie, o di benefici conservati deve impreteribilmente, senza bisogno di altra formalità, essere pagato il relativo diritto, restando abolita la penalità del decimo di che all'articolo 98 della legge 14 luglio 1866 e tenuta ferma la penalità del quinto di che all'articolo 97 della legge medesima.

« Art. 4. Nessuna voltura può essere operata per crediti ipotecari, iscrizioni nominative di rendita pubblica, o azioni nominative di società a titolo di successione, se non sia giustificato per mezzo della relativa licenza del ricevitore del registro, cui fu fatta la denuncia di successione, che i titoli di credito dei quali si domanda la voltura furono compresi nella denuncia.

« I conservatori delle ipoteche, i direttori del debito pubblico dello Stato, e le società che avessero operata la voltura senza licenza del ricevitore son tenuti solidalmente con quello cui la proprietà del titolo fu trasferita per successione, per il pagamento della tassa e per la relativa penalità.

« Art. 5. Gli atti per consenso alla radiazione di iscrizioni ipotecarie senza rinuncia al credito sono soggetti alla tassa proporzionale di che all'articolo 56 della tariffa annessa alla legge del 14 luglio 1866 per il credito intero o per quella quota di credito per la quale la radiazione è consentita.

« I successivi atti di quietanza parziale o totale del credito ridotto chirografario son soggetti alla tassa fissa di una lira, quando sia giustificato il pagamento della tassa proporzionale per gli atti di consenso alla radiazione della relativa iscrizione ipotecaria.

« Art. 6. Per i contratti di locazione di beni immobili, urbani o rustici, di colonie parziarie, mezzerie, terzierie e simili è dovuta la tassa fissa di una lira, ma qualunque sia la durata della locazione convenuta fra il locatore

e il conduttore, o il proprietario e il colono, il contratto agli effetti della tassa si intende rinnovato o rinnovabile di sei mesi in sei mesi per gli affitti di fondi urbani e di anno in anno per gli affitti o colonie parziarie di fondi rustici.

« Il proprietario del fondo è tenuto al pagamento della tassa per rivalersene contro chi di ragione.

« Se la tassa non sia soddisfatta dentro un mese dalla convenzione o dal termine in cui il contratto si considera per rinnovato, si incorre nella penale di lire 50, e non potranno esercitarsi azioni giudiziarie contro gl'inquilini o i coloni, nè contro il proprietario del fondo relativamente al contratto di locazione e conduzione o di colonia, se il pagamento della tassa non sia regolarmente giustificato. »

L'onorevole Nobili ha facoltà di parlare per isvolgere il suo controprogetto.

**NOBILI.** La Commissione ci ha detto essersi trovata fra due sistemi: o riformare la legge sopra le tasse di registro e bollo, o accogliere il progetto ministeriale, di aumentare cioè di un decimo tutte quelle tasse. A questi due sistemi collimavano gli altri due, o di trovar modo di aumentare gli introiti dell'erario, o di trovar modo di far passare una proposta qualunque alla Camera, fosse più o meno buona.

A me pare che la Commissione abbia accolto quest'ultimo sistema, e ci abbia proposto di aggiungere un decimo a tutte le tasse di registro e bollo non per altro se non perchè questo è il sistema più spedito per far passare nella Camera il progetto di legge.

Per me dichiaro di esser contrario all'aumento del decimo sopra le tasse di registro e bollo, come voterò anche contro il secondo articolo, quando ne fosse domandata la divisione. Io non credo che l'aumento di un decimo possa portare il risultato che si augura l'onorevole ministro delle finanze. È verissimo che il risultato sarebbe facilmente ottenuto perchè è una questione di proporzione, e non altro: se la tassa di registro e bollo (così diceva il ministro) ha nel 1869 reso tanto, con un decimo di più dovrà render tanto.

Questo è un desiderio; non è però che io creda che la somma che si è augurato di riscuotere il ministro possa entrare nelle casse dello Stato. Io divido l'opinione di coloro i quali credono che, per le imposte, quante volte la tassa supera il limite che si può ragionevolmente toccare, invece di aver di più, s'incassa di meno. Io non tornerò sopra una dimostrazione che lungamente ha fatta l'onorevole Cancellieri; ma sono convinto che non possa venirne all'erario tutto quel beneficio che dal decimo di aumento si augura il signor ministro. Ritengo invece che si ecciterà maggiormente quella coalizione d'interessi contro questo genere di tasse, e si riscuoterà meno di quello che finora si riscuoteva.

Non voto poi, nè posso approvare il secondo articolo del progetto, perchè, quanto a me, ritengo che

contiene un principio, diciamolo pure francamente, immorale, per la retribuzione che si vuol concedere agli ispettori ed ai ricevitori del registro sopra le penalità in cui siano incorsi i contribuenti. In questo modo si umiliano gl'impiegati buoni che adempiono scrupolosamente all'ufficio loro non per altro sentimento che quello del loro dovere, e non si migliorano gl'impiegati inetti, e si premiano quelli che, senza questo stimolo, non farebbero il dover loro a pro dello Stato. Aggiungete poi che nella materia di registro e bollo il ricevitore, tacendo, e non dando quegli schiarimenti dei quali le parti hanno talvolta assolutamente bisogno, può quasi volontariamente lasciar cadere in errore ed incorrere in penalità la parte che pure ha posta tutta la sua diligenza per ottemperare alla volontà della legge.

Ecco qui brevemente riassunte le ragioni, per le quali io non sono disposto a votare questo allegato della legge. Io mi preoccupava però della ragione che aveva mosso il signor ministro, cioè quella di trovare ogni modo possibile, perchè ci avviciniamo sempre più al pareggio nei nostri bilanci; e per altra via cercava di ottenere che nell'erario nazionale entrassero, a parer mio, somme forse maggiori di quelle che si augura di farvi entrare il ministro con la sua proposta.

Avverto però che col mio sistema si va di fronte a quello che la Commissione non ha voluto adottare, e che vi porterebbe a discutere sopra alcuni articoli della legge di registro e bollo, per migliorarli e per ottenerne di più di quel che oggi se ne può avere. Però l'onorevole Pisanelli mi ha dato un esempio, che io seguo ben volentieri (come quello di persona tanto autorevole), e non insisto sopra la controproposta da me presentata. Sono lieto però che si sieno fatti conoscere dei modi per i quali la tassa di registro e bollo potrebbe render più di quel che oggi rende. Argomentando da questo, come se si potesse rivedere in qualche parte e riformare la legislazione attuale sopra la tassa di registro e bollo, ne verrebbe all'erario un vantaggio grandissimo. Alcune di coteste tasse sono troppo gravi; per altre si esige uno spreco di tempo dal contribuente, che è ingiustissimo il fargli subire. Insomma v'è da semplificare molto nell'esazione di queste tasse. Ve ne sono alcune che meritano di esser diminuite perchè rendano di più; mentre ve ne sono altre che possono essere in qualche parte aumentate.

Però, non insistendo nella controproposta e ritirandola, io mi permetto di presentare alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a proporre entro l'anno 1871 le convenienti riforme dell'attuale tassa di registro e bollo, affinchè questa riesca più proficua all'erario nazionale e meno onerosa ai contribuenti. »

**PRESIDENTE.** Dunque ella ritira la sua controproposta e vi sostituisce quest'ordine del giorno?

**NOBILI.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Rimane adunque il solo controprogetto del deputato Cancellieri, di cui ho già dato lettura.

Prego il signor ministro di rispondere, limitandosi alla proposta dell'onorevole Cancellieri ed all'ordine del giorno dell'onorevole Nobili.

**SELLA, ministro per le finanze.** Se il presidente e la Camera me lo permettono, farei alcune osservazioni intorno alla proposta che l'onorevole Pisanelli aveva presentata e che per considerazioni che egli stesso sviluppò, considerazioni savissime è molto importanti, egli volle poi ritirare, imperocchè il movente che indusse l'onorevole Pisanelli a presentare questa proposta fu di chiamare l'attenzione del Governo intorno all'opportunità di introdurre nelle disposizioni della legge di registro e bollo certe innovazioni, di cui alcune si possono fare dal Governo, altre vogliono essere adottate per legge.

Quanto a quelle che possono essere fatte dal Governo, io posso prendere impegno con l'onorevole Pisanelli che le proposte sue saranno studiate a fondo, imperocchè esse mirano appunto a migliorare la tassa, sia riguardo all'erario, che ai cittadini, diminuendone gli incomodi.

Quanto alla parte delle proposte stesse che vogliono essere adottate per legge, egli osservava con ragione che, quando una legge non è applicata almeno per un decennio, o per un periodo un po' lungo, non si può dire ben penetrata.

Quindi per questa parte, mentre certamente è dovere dell'amministrazione di tenere presenti le proposizioni che vengono fatte da persone competentissime, come l'onorevole Pisanelli e come quell'egregio magistrato a cui egli faceva allusione, vuoi pure tenere d'occhio l'andamento del servizio stesso per vedere quali innovazioni si debbano man mano introdurre nella medesima.

Egli è però fuori di dubbio che il Governo deve procedere lentamente per questa via, non intendo dire lentamente nel senso di rapidità, ma deve procedere con molta cautela, imperocchè se vuoi che queste leggi diano buoni effetti, una condizione principalissima si è che i funzionari che sono incaricati di applicarla, il foro in genere, e tutti coloro che la praticano, l'abbiano bene in mente.

Ora, se si rinnovano troppo frequentemente leggi che, come questa, si attengono al diritto civile, che si riferiscono a tante formalità, egli è evidente che da una parte i funzionari, non avendola bene a mano, non sono in grado di applicarla e dall'altra mentre i cittadini meno onesti trovano modo facilmente di sfuggire dalla tassa, i coscienziosi incappano nella multa anche senza averne colpa. Quando invece una tassa è penetrata nelle abitudini di una popolazione ciò non succede, poichè quasi quasi i cittadini onesti vengono ad importunare l'agente fiscale perchè accetti il pagamento della tassa.

Io appartengo ad un paese in cui la tassa di registro sui contratti è talmente penetrata nelle abitudini che davvero non viene in mente a quei contraenti che si rispettano di frodarla; essi si vergognerebbero, arrossirebbero d'essere sospettati di aver tentato di frodare quello che è dovuto al fisco, e si fanno un dovere di correre, in quei limiti di tempo che sono nelle abitudini e nelle leggi, agli uffici del registro onde i loro contratti sieno registrati. Sarebbe una nota di disistima presso i cittadini onesti il non obbedire alla legge.

Ma perchè questi effetti si ottengano, è chiaro che la legge deve farsi strada nelle abitudini: quindi l'opportunità di andare con prudenza nel fare queste innovazioni.

Io quindi ringrazio l'onorevole Pisanelli e l'onorevole Nobili che non abbiano voluto insistere nei loro controprogetti. Dell'ordine del giorno Nobili che per le dichiarazioni posteriori del proponente ha acquistato un significato molto grave, parlerò dopo.

Vengo ora alla controproposta dell'onorevole Cancellieri che sola resta sul tappeto.

L'onorevole Cancellieri ha essenzialmente combattuto il progetto d'aumento del dieci, partendo da dati numeri. Accetto volentieri la discussione sui numeri, imperocchè anch'io di numeri e di dati sono sufficientemente munito, e mi intendo abbastanza da poter accogliere la sfida, mentre, se egli l'avesse portata sopra un terreno giuridico, forse avrei stentato a seguirlo.

L'onorevole Cancellieri volle dimostrarci che le modificazioni fatte alla legge di registro hanno portato diminuzione nei proventi tutte le volte che furono aumentate le tariffe, ed hanno prodotto aumento nei proventi tutte le volte che furono diminuite. Ora mi pare che lo stato delle cose, dai numeri che ho qui davanti, sia nettamente il contrario.

L'onorevole Cancellieri, parlando dei cespiti di entrata in cui ci fu, per esempio, una diminuzione, disse, ed ho veduto che ha fatto un certo effetto, che si verificò dove ci fu aumento di tassa; ma egli ha taciuto che le condizioni delle tasse furono intieramente cambiate.

Per esempio, riguardo alle cambiali egli ha fatto dei ragionamenti circa il prodotto che diedero nel 1869 rispetto al 1868.

Ebbene, i numeri che ho qui sott'occhio mi darebbero precisamente per il 1868, in cui il bollo delle cambiali era assai più elevato, mi darebbero un prodotto più grande che non quello che vi fu nel 1869, in cui il bollo era meno elevato. (*Segni di denegazione dell'onorevole Cancellieri*)

Almeno i numeri che io ho qui, mi darebbero un prodotto maggiore.

**CANCELLIERI.** Dica la cifra.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Fu di lire 3,428,326 71.

**CANCELLIERI.** Permette che interrompa?



**MINISTRO PER LE FINANZE.** Dica pure, se però l'onorevole presidente lo permette.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**CANCELLIERI.** Badi che io ho parlato delle cambiali, la cui cifra è di 1,393,493 22.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non ho il numero di cui parla l'onorevole Cancellieri; ma, se vuole, non lo contesterò neppure: credo che egli abbia i dati esatti, imperocchè sono quelli stessi che il Ministero si è affrettato di mandare all'onorevole Cancellieri non appena ne mostrò il desiderio.

Ma voglia considerare l'onorevole Cancellieri che per il 1869 intervenne questa disposizione per le cambiali, cioè che ne è dichiarata la nullità se non sono bollate; non vi è più solamente la multa, esse non sono più ammesse per gli effetti cambiali.

Mi basta indicare questa circostanza a chiunque abbia qualche conoscenza della materia per far capire come la tassa sia totalmente cambiata nel suo assetto; che non vi sia più da paragonare le cifre, imperocchè viene in scena un fattore ben più importante che il più od il meno del bollo, giacchè le cambiali perdono il carattere commerciale, se non sono state bollate.

Quanto a ciò che disse l'onorevole Cancellieri intorno ai valori mobili, io vorrei fargli osservare che anche su questo, una modificazione profonda si è introdotta nella legge, imperocchè egli non dovrebbe ignorare che da principio la registrazione dei contratti per oggetti mobiliari non era obbligatoria, se non quando se ne doveva far uso, mentre dopo è stato ordinato che fosse sempre obbligatoria la registrazione dei contratti mobiliari.

Io desidererei che l'onorevole Cancellieri prendesse a discorrere intorno alle parti della legge di registro e bollo, nelle quali non è avvenuta qualche modificazione essenziale di questo genere intorno al suo assetto.

Io indicava, ad esempio, l'alienazione dei beni immobiliari, le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie; prendeva questi punti come quelli che, a differenza degli altri presi di mira dall'onorevole Cancellieri, non cambiarono nella loro parte essenziale.

Se voi mi cambiate una imposta o negli atti che sono colpiti o nelle modalità, è naturale che i prodotti possano variare in più od in meno, indipendentemente dalla tariffa, cioè, possa la tariffa crescere ed il prodotto diminuire, e viceversa possa la tariffa diminuire ed il prodotto crescere.

Se noi prendiamo invece ad esame i prodotti della tassa sulle alienazioni dei beni immobili, io prego l'onorevole Cancellieri di spiegarmi come il prodotto del 1865, che fu di lire 18,182,000, essendo la tariffa 4 40 per cento, sia nel 1867 calato a 12 milioni.

Egli mi parla dell'anno intermedio 1866, imperocchè la modificazione, il ribasso da 4 40 a 2 75 avvenne nell'ultimo trimestre del 1866; ma questo è naturale, o signori; questo si verificò pei tabacchi, pei sali. È

naturale, dico, che tutte le volte che s'introduce una modificazione nella tariffa, si trasportino gli atti al tempo in cui la tassa è minore.

Non dubito punto che, se la Camera, come spero, delibera l'aumento del 10 per cento sulla tassa di registro, noi vedremo prodursi questo fatto, portarsi cioè al 1870 non pochi atti, onde sfuggire all'aumento del 1871, e quindi crescere il prodotto del 1870, appunto per quel fatto speciale.

Non sarà certo l'onorevole Cancellieri che vorrà negare che questo fatto sempre si avverò, quindi non verrà poi a dirmi l'anno prossimo: vedete è accresciuto il prodotto nel 1870, mentre nel 1871 in questa parte ha diminuito. Bisogna dare tempo al tempo, ed è evidente che una tariffa nel momento in cui si applica suscita uno spostamento: questo è inevitabile.

L'onorevole Cancellieri, obbiettando all'osservazione che io faceva pochi giorni sono alla Camera, che, cioè, nel 1869 la tassa sull'alienazione dei beni immobili, essendosi portata la tariffa da lire 2 65 a lire 3 30 per cento, diede 12 milioni, mentre nel 1867 la tassa del 2 65 diede 17 milioni, l'onorevole Cancellieri mi contrappone la cifra del 1868 in cui il prodotto fu di 19,900,000 lire. Ora gli domando: come è avvenuto quest'aumento che vi sarebbe tra il 1868 ed il 1869?

Ma l'onorevole Cancellieri non ignora la causa a cui è dovuto quest'aumento. Prima di tutto vi fu la questione dell'asse ecclesiastico e poi l'affrancamento dei canoni in Sicilia, ed ho in mente varie cifre dell'egregio e benemerito Corleo da cui appare che si ebbe un aumento di due milioni.

Ma, a parte anche questi affrancamenti di canoni in Sicilia, nel 1868 vi fu un acceleramento di registrazione per passare nel 1869 dalla tariffa di lire 2 65 a quella di lire 3 30.

Se prendiamo il 1867 in cui non c'era questa causa anormale dell'asse ecclesiastico che potesse influire sullo spostamento dovuto all'aumento della tariffa, vediamo nettamente che l'aumento di tariffa da lire 2 65 a lire 3 30 ha dato un aumento d'entrata da 12 a 17 milioni, cioè di 5 milioni in più dell'anno precedente.

Per la tassa fondiaria troviamo gli stessi risultati. Troviamo infatti che la tassa ipotecaria nel 1867, con una tariffa di 55...

**CANCELLIERI.** L'ammetto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'ammette?

**CANCELLIERI.** Si procede col coltello alla gola.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non è questione di coltello alla gola. Si tratta, signori, di tasse le quali sono la metà di ciò che sono in molti paesi.

Torno, in sostanza, alla considerazione che ho addotto l'altro giorno. Dal 3 30 si andrebbe al 3 60 per cento sui valori immobiliari, aumento che certamente non può produrre gli effetti che teme l'onorevole Cancellieri.

In alcuni degli antichi Stati d'Italia si avevano delle

tasse ben più elevate. In Piemonte, lo ripeto, avevamo il 5 50; in Lombardia il 3 85; a Parma il 3 57; a Modena il 3 52. Se andiamo fuori d'Italia vediamo nel Belgio il 5 67 ed in Francia il 3 30.

L'onorevole Cancellieri ci fa osservare: ma non è di 3 30 la vostra tassa sui valori immobiliari, è di 4 40.

**CANCELLIERI.** 4 32 per cento.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** E sapete perchè, signori? Perchè ammettete che il valore presunto dello stabile si valuti, non già prendendo cento volte l'imposta fondiaria principale, ma prendendola cento venti volte. Ora, se la Camera mi vuole prestare benigno ascolto, credo poter dimostrare che questo ragionamento dell'onorevole Cancellieri fa vedere come la tassa sull'alienazione o trapasso degl'immobili non sia neppure il 3 30 per cento.

Infatti, la legge di perequazione ragguglia l'imposta principale al 12 e 1/2 per cento, cioè presumeva quella legge che la tassa fosse il 12 e 1/2 per cento del reddito; ed io credo che la finanza non avrebbe bisogno nè di questo nè di altri decimi se effettivamente la tassa principale fondiaria pagata dai contribuenti fosse il 12 e 1/2 per cento del reddito effettivo da loro avuto sui terreni.

Tale è il mio, e tale è pure il convincimento di tutti coloro che si sono occupati a fondo della questione fondiaria in Italia.

Ma vogliamo anche essere larghi, ammettiamo in media (so bene che vi sono in certi luoghi sperequazioni, ma quelle sono eccezioni, ed ora parliamo della media) che la fondiaria sia il 12 1/2 per cento del reddito, ipotesi, ripeto, che è favorevole ai contraddittori ed al disotto del vero. Ebbene, quale sarà adesso il rapporto tra il reddito e il valore della terra? (Questa, vedete, è la seconda parte della questione.) Se si volesse ammettere, o signori, che i capitali in acquisto di terre si collocassero al cento per cinque, bisognerebbe moltiplicare il cinquecentesimo pel 12 50 per cento, e allora si vedrebbe che la tassa fondiaria non sarebbe che i sei decimi di un centesimo del valore. In guisa che nell'ipotesi, ripeto ancora, che il denaro investito in terra si collochi al 5 per cento, il valore dello stabile dovrebbe essere valutato 170 volte l'imposta fondiaria, se bastasse, come dice l'onorevole Cancellieri, moltiplicare per cento l'imposta fondiaria onde avere il valore dell'immobile; sarebbe necessario il premettere che i capitali nell'acquisto delle terre fossero impiegati all'8 per cento, il che non è, e che l'imposta fondiaria fosse mediamente al 12 1/2 per cento del reddito effettivo avuto dalla terra. Ed infatti io mi ricordo che, quando si discuteva questa legge nel portare da 100 a 120 nel...

**CANCELLIERI.** Nel 1868.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ebbene, appunto questa posizione dei numeri mi aveva fatto guardare ad alcuni quadri che allora erano stati presentati, e benchè

io non prendessi parte a quella discussione, tuttavia mi ricordo che erano stati fatti molti spogli, erano stati chiesti molti dati, e che si era trovato come il numero medio, per cui si sarebbe dovuto moltiplicare l'imposta fondiaria onde avere il valore dell'immobile, era 180. Ed infatti, per trovare che il danaro in tal modo rimarrebbe impiegato al 5 per cento, cosa da non spregiarsi, bisognerebbe moltiplicare l'imposta fondiaria per 170.

Ora, siccome l'onorevole Cancellieri ha fatto notare alla Camera che con l'attuale tassa-registro non si moltiplica che per 120 l'imposta fondiaria, io ne deduco, non come egli fa, che la tassa sopra l'alienazione d'immobili sia del 5 e non so quanti centesimi per cento, nè del 3 30 per cento, ma trovo invece che, calcolandola su 120 volte l'imposta fondiaria principale, mentre il valore reale dei beni è in media 470 volte tale imposta, la tassa riesce solo del 2 15.

Ecco le conclusioni alle quali io arrivo per questo argomento che l'onorevole Cancellieri ha portato davanti alla Camera. (*Interruzioni e voci.* E quando è determinato il prezzo?)

Questa, o signori, è questione che non è sul tappeto; ma siccome l'onorevole Cancellieri se ne fece un argomento generale per dimostrare che in Italia la tariffa per l'alienazione dei beni immobili non è 3 30, ma invece 5 25, se non erro, si lasci a me l'osservare che quest'argomento dimostra invece che la tariffa non è 3 30, ma 2 15 in media, salvo sempre i casi singolari.

Quindi siamo pienamente tranquilli che questo piccolo aumento di 30 centesimi, per esempio, sulla tariffa per la cessione degli immobili, non sia tale da produrre quelle conseguenze che taluni temono, cioè che debbano aumentare le frodi e via discorrendo.

Io credo che l'onorevole Pisanelli abbia indicate le vere cause per cui queste tasse non danno ancora tutti i frutti che se ne possono sperare.

Egli diceva ben a ragione che in primo luogo bisogna lasciare consolidare codeste tasse, ed in secondo luogo che l'amministrazione lascia qualche cosa a desiderare.

E questo è naturale. Pensate alla quantità di oneri che sono stati messi sulle spalle dell'amministrazione negli ultimi tempi, senza che aumentassero in proporzione i mezzi di cui può disporre. C'è anzi da meravigliarsi che si possa fare quello che si fa. Non dico che qua e là non si possa desiderare maggior diligenza, maggior zelo: sono uomini; ma bisogna aver riguardo agli oneri di cui sono carichi attualmente gli impiegati finanziari, la moltitudine degli incumbenti a cui debbono attendere specialmente quelli del registro e del demanio.

Io non dubito che quando sarà finita questa benedetta liquidazione dell'asse ecclesiastico, o almeno quando saremo giunti ad un certo punto (e si comincia ad arrivarci); quando si possa attendere con maggior

solerzia (e per parte mia ho aumentato il numero degli ispettori onde possano riprendere i controlli), io non dubito che a poco a poco, oltre l'aumento che si otterrà dalle variazioni di tariffa, che da noi si propongono, vi sarà anche un aumento prodotto dal miglioramento dell'amministrazione.

Vengo a quel certo articolo 2, che è stato impugnato tanto dall'onorevole Cancellieri, quanto dall'onorevole Nobili.

Debbo dire anzitutto che non credo menomamente agli effetti che essi temono dalla sua applicazione, nè intendo come se ne possano adattare quasi che esso contenesse una immoralità.

Ma ciò dipende dal punto da cui si considera la questione. Per me la immoralità sta nel frodare la legge, non nell'andare a cercare chi la froda. Ora gli agenti sono attualmente così carichi di lavoro ordinario che, quando è loro presentato un contratto, stentano a studiarlo con un po' di attenzione. Applicano la tassa, ma senza fare altre indagini, come, per esempio, se i valori dichiarati corrispondano al vero oppure no.

Per fare queste ulteriori ricerche, cioè per badare in momento se non si abbiano o nell'ufficio demaniale, o nell'ufficio stesso dell'agente delle tasse altri elementi per apprezzare questi valori, bisogna che l'agente possa farsi aiutare da qualcheduno. Or bene, per parte mia io intendo proporre coll'articolo 2 nient'altro che una remunerazione pel maggior lavoro che si comanda agli agenti.

Io non so quindi come si possa vedere una immoralità in codesto fatto.

Ma dell'articolo 2 parleremo a suo tempo. Per ora ermino il mio discorso sull'articolo primo, e lo termino con queste poche parole. L'aumento del 10 per cento sulla tassa di registro e bollo, secondo le nostre presunzioni, dà all'erario un aumento di proventi di 18 milioni circa.

**CANCELLIERI.** Io non lo credo.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Padrone di non crederlo. Nessuno ha le sue opinioni.

Io credo benissimo che, per quel che riguarda il 1871, vi sarà un movimento, se volete, di tromba aspirante a favore del 1870, che lascerà poi un certo vuoto nel 1871; ma io non ho ombra di dubbio che nel 1872, si troverà che questo decimo funziona benissimo, e non inceppa minimamente gli affari.

L'onorevole Cancellieri diceva testè, volgendosi a quei banchi della Camera (*Accenna la destra*): quando vete votata la legge del 1868, sulle asserzioni del Ministero e della Commissione d'allora, che avreste avuto 8 milioni d'aumento, ebbene, nel 1868 vi fu diminuzione d'introito come aveva previsto. Ora, mi perdetta l'onorevole Cancellieri di rispondere che cosa avvenuto di quei 18 milioni. La risposta è questa: qualche penna fu lasciata nella discussione (si sa che

qualche riduzione bisogna sempre farla), ma se l'onorevole Cancellieri paragona i risultati del 1869 col 1867...

**CANCELLIERI.** Del 1868.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ma fare il paragone col 1868, onorevole Cancellieri, sarebbe come se, volendo giudicare l'effetto dell'aumento del sale e tabacco, volesse prendere a base di paragone l'anno in cui si deliberò l'aumento; come se in tale anno non fosse stata fatta una grande provvista di tabacchi e sale? Mi pare che su questo punto l'onorevole Cancellieri, se è ben sicuro del suo campo, dovrebbe consentire che si uscisse dall'anno della perturbazione.

Anzi, io dico che ci fu una perturbazione anche nel 1869, perchè il 1868 si arricchì a spese del 1869, ed i fatti sono qui per dimostrarlo. Senza tenere conto della perturbazione cagionata dall'asse ecclesiastico, ci fu nel 1868 un aumento sopra il 1867 di 9,715,000 lire (non sono ancora i 18 milioni ma è già qualche cosa); nei primi 5 mesi di quest'anno poi vi è un aumento rispetto all'anno precedente di 2,479,000; così che se si continua su questa proporzione noi avremo per tutto l'anno un aumento di 5,950,000 lire, in guisa che quei 18 milioni che si speravano di aumento sarebbero divenuti 15,665,000 lire.

Ora, se si tien conto dei temperamenti che si adottarono mentre si faceva la discussione, si vedrà che la speranza che aveva questa parte della Camera (*Accennando a destra*), allorquando votava le proposte fatte dal Ministero e dalla Commissione di quell'epoca, dal più al meno, non sono niente affatto state tradite, ed io credo che lo stesso avverrà nel caso attuale, imperocchè, se si trattasse di un forte, esagerato aumento, si potrebbero avere i dubbi manifestati dagli onorevoli Cancellieri e Nobili, ma piccoli aumenti d'imposta non credo che per nulla producano effetti di questo genere.

Io capisco che nel commercio un piccolo aumento o una piccola diminuzione può avere degli effetti gravissimi, poichè se il venditore di una merce aumenta il prezzo anche di poco, questo poco fa sì che tutti gli altri venditori offrono al compratore la stessa merce ad un prezzo minore, ed è chiaro che per lui questo aumento di tassa può essere l'annichilamento della sua vendita, mentre con un ribasso, per quanto piccolo sia, il risultato è che il venditore dà la stessa merce a miglior mercato di tutti gli altri concorrenti, e quindi la diminuzione ha un'influenza grandissima. Ma in una questione di questo genere, io non credo per niente che avvenga quel che dice l'onorevole Cancellieri.

Lo capirei ancora se si trattasse di tariffe ferroviarie. Tante volte una tariffa è causa che una merce prenda o non prenda una data strada, che si adotti o no in un dato paese una certa qualità di concime, di cambiamento di coltivazione di terreno, e simili; ma, signori,

credete voi che si lascerà di registrare un contratto per la vendita di un immobile, perchè la tariffa da pagarsi è 3 60 piuttosto che 3 30?

Ora, checchè ne pensi l'onorevole Cancellieri, siccome in questo mondo ciascuno non può agire che secondo il suo ordine d'idee, voi intenderete benissimo che il Ministero, il quale è convinto che quest'aumento della tassa di registro e bollo ha un effetto importante, che produce un aumento di 8 milioni o qualche cosa di simile, voi capirete benissimo, dico, che egli non possa rinunziare a questo aumento.

Infatti, o signori, se voi esaminate bene i provvedimenti finanziari che vi stanno innanzi, osserverete che vi sono molte minori cose sulle quali un Ministero non può non essere animato da propositi conciliativi, e cercare di aderire ai desiderii che sono manifestati in Parlamento, ma vi sono poi due o tre punti che sono realmente i cardini del suo programma finanziario; e se esaminate bene gli stati di prima previsione per i bilanci del 1871 che vi furono distribuiti, voi riconoscerete pure la parte cospicua di aumento che ha il registro e bollo. Basti il notare che per tal modo si hanno degli effetti analoghi a quelli che si otterrebbero dalle diminuzioni che voi avete ammesso sull'esercito.

Voi capirete adunque che siamo costretti a dirvi che, se voi credete di non ammettere questo aumento, allora, o signori, voi disfatte i provvedimenti finanziari in uno dei loro punti cardinali, e noi non prendiamo più la responsabilità dell'esecuzione dei medesimi.

Io debbo fare questa dichiarazione per evitare gli equivoci.

Finchè si tratta di questioni minori, è naturale che il Ministero esponga le sue opinioni e le difenda, ma poi in fine se ne rimette al giudizio della Camera; ma quando si tratta di punti essenziali, dei cardini fondamentali, e in breve ne avremo un altro nei provvedimenti intorno alla ricchezza mobile, voi capirete bene che è il caso di farvi una dichiarazione che ancora non avevamo fatto, che cioè questi essendo i punti fondamentali sui quali noi poggiamo per potere andare al pareggio, non possiamo a meno di farne una questione capitale.

È inutile adesso discorrere se si possa ritenere come abbastanza soddisfatto alle condizioni che noi consideravamo necessarie per ciò che riguarda il pareggio, qualora ci fosse o non ci fosse questo aumento del decimo.

Io vi ho già detto più volte che alla questione del pareggio noi ci siamo condotti non solo da un ordine di idee finanziario, non solo da un concetto di bisogno di cassa, ma anche da un ordine di idee politico; noi crediamo che si debba adottare questo complesso di provvedimenti come quelli che valgono a tranquillare non solo i nostri creditori, ma anche a migliorare le condizioni del paese.

Non crediamo che essi siano i migliori possibili; avranno forse col tempo a riformare, ma tuttavia mercè loro, non si sarà più in tali strettoie finanziarie come sono quelle nelle quali ci troviamo adesso. Per conseguenza, lo ripeto ancora, noi non possiamo meno di fare una questione capitale di questa adozione del decimo sulla tassa di registro e bollo.

Quanto all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Nobili, io confesso che, accompagnato quest'ordine del giorno dalla sua dichiarazione, che egli ne vota il decimo della tassa di registro e bollo, piglia medesimo una sfavorevole significazione politica, ed per conseguenza non lo posso accettare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Ha parlato il signor ministro; è giust che parli l'onorevole Cancellieri, poi il relatore.

**CANCELLIERI.** L'onorevole Pisanelli, nell'annunziare ritiro in buon ordine della sua proposta, enunciò una bella idea di uno statista inglese, quella cioè che materia d'imposte si debba andare a rilento e non ritoccarne le leggi ad ogni momento.

Diceva l'onorevole Pisanelli che in Inghilterra meno dieci anni si lasciano passare prima che si prendano ad esame gli effetti di una imposta.

Accetto questa teoria e l'applaudisco e desidero che nel modo in cui fu accettata in parole dall'onorevole ministro, la sia pure accettata in fatto. Non siamo noi che veniamo ogni anno a proporre modificazioni alla legge di registro e bollo. Il Ministero nel 1862 propose la prima legge, nel 1866 ne propose un'altra e, quando cominciava a funzionare con successo, nel 1868 parte ministeriale ne propose un'altra, e nel 1870 il Ministero ne propone una quarta.

Signori, quando in meno di otto anni si propongono dal Ministero quattro leggi per una tassa, io domando a chi sarebbe applicabile la condanna che faceva lo statista inglese? Non certamente alla Camera, e molto meno alla sinistra, ma principalmente ed esclusivamente ai Ministri. Detto ciò, passo a rispondere alle osservazioni del signor ministro.

Confesso che non aveva tanta opinione delle mie parole per supporre che avessero potuto acquistare tale importanza da dover obbligare il signor ministro a fare la dichiarazione finale, con cui volle esercitare una certa pressione morale sul voto dei suoi amici. In verità non poteva io nè doveva supporre che sopra una questione di apprezzamento sulle cause che potrebbero migliorare il prodotto di una tassa, si sarebbe potuto sollevare la questione politica ministeriale. Ma, poi il signor ministro ha voluto farne una questione di Gabinetto, ha mostrato il lato debole della sua posizione.

Egli si è accorto che, trattata la questione come semplice affare d'interesse del paese, estraneo alla

itica ed ai partiti politici, l'esito non sarebbe stato avorevole al progetto ministeriale.

Egli si avvide non poter rispondere con cifre alle cifre, nè con ragionamenti ai ragionamenti sugli effetti finanziari della tassa. Quindi ricorse all'espedito di annunziarsi convinto di potere ottenere col decimo un'entrata maggiore di otto milioni da lui riconosciuta indispensabile per raggiungere il pareggio, e con tali premesse sollevò la questione di Gabinetto.

Io non posso seguirlo in cotesta forma di ragionamento, perchè credo che, trattandosi delle imposte, le questioni si dovrebbero riguardare sotto l'esclusivo rispetto dell'interesse del paese, senza alcun riguardo alle persone dei ministri.

Dirò pertanto alcune parole in replica alle cose dette dall'onorevole signor ministro.

Egli disse che la minore produttività delle tasse in discorso provenga da che ancora non siano entrate nelle abitudini del paese. Soggiunse appartenere a provincia dove ciascuno crede di fare il suo dovere recandosi spontaneamente a denunciare gli atti e contratti ed a pagare esattamente e prontamente le tasse, quasi che sia lì quel regno felice dove nemmeno sarebbero necessari gli agenti delle tasse per farne la riscossione.

Però non è del tutto esatto che la novità dell'imposta avesse influenza esclusiva sulla produttività della stessa. Io vi dirò, o signori, quali siano le provincie nelle quali ci è stata diminuzione di prodotto, e non sono provincie nuove alle tasse gravi di registro e bollo; si tratta anzi di quelle provincie che il signor ministro ha citato come quelle che giunsero a pagare altra volta persino il 5 per cento nei trasferimenti immobiliari.

Le provincie cui accenno sarebbero 16: Bergamo, Ferrara, Brescia, Catanzaro, Cremona, Firenze, Forlì, Porto Maurizio, Milano, Sondrio, Pavia, Livorno, Salerno, Siena, Grosseto e Torino.

Se tolgansi quelle di Catanzaro e di Salerno, tutte le altre provincie erano use da molti anni alla imposta, eppure nel 1866 la tassa era in un processo decrescente. Invece nelle provincie meridionali e di Sicilia, dove la tassa non era stata mai applicata, essa presentava, sino dai primi anni, un processo di prodotto crescente. Valga questo per convincervi che ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare in materia d'imposte, e che, qualunque sia l'abitudine, qualunque sia l'antichità d'un'imposta, quando si ecceda la giusta misura, il prodotto, invece di accrescere, diminuisce; i fatti costantemente affermano cotesta verità. Mettiamo da parte dunque la teoria della novità dell'imposta come causa efficiente ed esclusiva della non produttività.

L'onorevole ministro ha poi detto: i ragionamenti dell'onorevole Cancellieri non sussistono in fatto di cifre, ed accennava al prodotto del bollo sulle cambiali. Ma tale appunto fu subito ritrattato, poichè feci accorto il signor ministro che confondeva tre articoli

di tassa con quello riferibile alle sole cambiali, ed il quale era appunto l'articolo da me citato.

Rimane quindi accertato che, in quanto alle cambiali, quando si pagava una tassa di 15 centesimi per ogni 100 lire, l'imposta produsse nel primo anno 1,276,000 lire, nel secondo lire 1,392,000; che, appena fu ridotta la tassa a cinque centesimi per ogni 100 lire, si ebbe un prodotto di lire 1,977,649 50, locchè si traduce in altri termini che, con un'imposta come tre, si ottenne il prodotto di due terzi, e coll'imposta ridotta ad un terzo, si ebbe il prodotto con un terzo di più.

Disse poi che le cambiali furono per legge dichiarate nulle, se sfornite di bollo, e che ciò avesse influito, dopo il 1868, ad accrescere il prodotto della tassa. Ma ciò non è esatto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non si è sognato mai di pronunziare la nullità, solamente perdeva l'effetto commerciale.

**CANCELLIERI.** Perdoni: aveva dapprima parlato della nullità, ma poscia, avvertito, si rettificò, ammettendo che si trattò solo della perdita degli effetti commerciali.

Diceva poi il signor ministro che nelle trasmissioni mobiliari non stessee bene il mio ragionamento, e volle far credere che, non il ribasso delle tariffe, ma le mutate condizioni della legge abbiano influito nel 1867 e 1868 a migliorarne il prodotto.

Mi scusi il signor ministro: quali sarebbero coteste condizioni? Se mal non mi avviso, nulla sarebbero mutato nella legge dal 1862 finora in fatto di denunzie od altra modalità relativa alla tassa sulle trasmissioni mobiliari, eccetto che nella parte della tariffa, che dal 2 per cento fu portata all'uno per cento nel 1866 ed all'1 50 nel 1868. Solamente poi contratti verbali fu dichiarato nella legge del 1866 non essere soggetti a denunzie, salvo quando se ne volesse fare uso giuridico. Rimane adunque accertato che la legge su questo punto sia rimasta sempre la stessa e senza innovazione di sorta.

Toccando poi il signor ministro il suo favorito anno 1867, domandava perchè in tale anno il prodotto fu minore del 1865. Ed io domando a lui perchè i tre primi trimestri del 1866 produssero meno dei tre trimestri del 1865, e meno ancora del quarto trimestre dello stesso anno 1866.

Non è seria l'insistenza del signor ministro nel ragionare del prodotto del 1867 come normale, mentre anticipatamente lo feci avvertito essere stato quell'anno eccezionalmente uno sciagurato periodo quello cioè del corso forzoso e dell'aggio più elevato, dell'invasione colerosa e della carestia. Non occorre ripetere essere coteste tutte quante cause così influenti per impedire la produttività delle tasse sugli affari, che il signor ministro non avrebbe dovuto mostrarsene non persuaso sino al punto di richiedere la causa, per la quale non siasi avuto in quell'anno un prodotto uguale a

1869 e maggiore al 1865. Comunque sia, è bene ripetere che il prodotto del 1867 fu superiore a quello del 1866 e quasi eguale a quello del 1865.

L'onorevole ministro disse che nel 1868 ebbe influenza sul prodotto della tassa il fatto dei contratti relativi alla vendita dell'asse ecclesiastico. Debbo ripetere a questo proposito che simili contratti esercitarono una lieve influenza. Infatti la differenza nel prodotto della tassa per le trasmissioni immobiliari tra il 1868 rispetto al 1869 sarebbe sempre al di sopra della maggiore entrata verificatasi nel 1868 in confronto al 1869 per la tassa sulle vendite dei beni ecclesiastici.

Tutto quanto poi ha detto il signor ministro sugli effetti del multiplo dell'imposta fondiaria in riguardo alla maggiore gravezza dell'imposta dopo il 1868, non mi obbliga ad intrattenermi lungamente per combatterlo, poichè egli ha ragionato sopra un equivoco. E per fermo il mio ragionamento era troppo semplice. Diceva io che, essendosi elevato dopo il 1868 il multiplo dal 100 al 120, era necessaria la conseguenza che uno stabile il quale nel 1868 sarebbe stato tassato per lire 100, lo stesso stabile dopo quell'epoca sarebbe tassato per un valore di un quinto di più.

Il signor ministro ha manifestato infine la speranza, anzi la fiducia di raggiungere, colla sovrimposta del decimo, altri otto milioni di maggiore entrata. Però si è affrettato a soggiungere che forse nell'anno venturo non si verificherebbe cotesto aumento, quasi temendo che ognuno si premurasse a registrare gli atti prima che spirasse l'anno corrente. Con questa riflessione il signor ministro confessa che il nuovo decimo possa esercitare una potente influenza sia per incoraggiare, come per scoraggiare lo sviluppo degli affari. Del resto è stato molto accorto il signor ministro nel rimandarci ad un'epoca al di là del 1871 per constatare la fallacia delle sue previsioni, che tornerò a chiamare sempre illusioni.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendosi chiesta la chiusura debbo porla ai voti.

**MAIORANA-CALATABIANO.** Chiedo di parlare contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Domando anzitutto se la proposta di chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Maiorana-Calatabiano ha facoltà di parlare contro la chiusura.

**MAIORANA-CALATABIANO.** Avrei desiderato di dire qualche parola nell'intendimento di far conoscere che la proposta dell'onorevole ministro si riduce ad una diminuzione anzichè ad un aumento. Avrei voluto notare ancora che l'esempio degli altri Stati non è assolutamente applicabile alle nostre condizioni. La questione essendosi fatta più grave, io credo che la Camera non perderebbe nulla se permettesse lo svolgimento di qualche altra considerazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova la discussione è chiusa.)

**NOBILI.** Io dichiaro che all'ordine del giorno che ho presentato alla Camera io non aveva inteso dare meramente un carattere politico, e lo stesso aveva fatto l'onorevole collega Fiastri che l'aveva con me sottoscritto; mi dispiace che l'onorevole ministro delle finanze abbia voluto fare sopra quella proposta una dichiarazione di un ordine affatto politico, e per questa ragione dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Rimane il solo controprogetto dell'onorevole Cancellieri.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io ho dichiarato che non poteva accettare quest'ordine del giorno (*Rumori*), e mi spiego: non lo poteva accettare perchè accompagnato da una dichiarazione rispetto al progetto di legge di cui discutiamo.

Era per questo motivo, e non per altro, che mi sono trovato nella dolorosa necessità di non poterlo accettare.

**PRESIDENTE.** La Commissione respinge il controprogetto del deputato Cancellieri, propone cioè la questione pregiudiziale contro il medesimo.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**CANCELLIERI.** Ma non è discussa.

**PRESIDENTE.** A tenore del regolamento la questione pregiudiziale non si discute separatamente. Del resto la questione è essenzialmente della reiezione o dell'approvazione del controprogetto.

Metto ai voti la questione pregiudiziale.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

Veniamo agli articoli.

Non essendovi contestazione sull'articolo 1, si passa al 2.

« Art. 2. È accordata agli ispettori e ricevitori del registro e bollo ed ai cancellieri giudiziari una retribuzione in ragione del 10 per cento sulle soprattasse e pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunciate, e dipendenti:

« 1° Da non fatto uso della carta bollata o delle marche da bollo prescritte;

« 2° Da omissa registrazione di atti e contratti soggetti a tale formalità entro termine fisso;

« 3° Da non fatta denuncia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o dell'avveramento di condizioni sospensive. »

L'onorevole Bortolucci propone la soppressione di codesto articolo, e subalternamente la soppressione delle parole: *ed ai cancellieri giudiziari*.

Anzitutto do la parola all'onorevole Bortolucci per svolgere la sua proposta di soppressione dell'articolo 2.

**BORTOLUCCI.** Vi confesso, o signori, che prima di votare il primo articolo, il quale porta un aggravamento

delle tasse sugli affari, io ho esitato grandemente a determinarmi se dovessi approvarlo o no. Ma mi sono deciso per l'affermativa sul riflesso di quella suprema necessità da tutti sentita di provvedere possibilmente al ristauero delle nostre finanze, e nella speranza inoltre che verrebbe respinto l'articolo 2, come vi propongo coll'emendamento testè letto dall'onorevole presidente.

Poche parole mi bastano per dimostrare la ragionevolezza del mio assunto.

Io sono lieto che l'onorevole Nobili mi abbia preceduto nel qualificare d'immoralità questo articolo. Io aggiungo che è ingiusto ed illiberale, nè mi hanno persuaso del contrario le parole dette dall'onorevole signor ministro delle finanze in risposta all'onorevole Nobili.

Che cosa si stabilisce in questo articolo? Con esso si accorda un premio o retribuzione del 10 per cento agli ispettori e ricevitori del registro ed ai cancellieri giudiziari sulle soprattasse e multe per contravvenzioni alle leggi del bollo e del registro, da loro scoperte e denunziate; in una parola si consacra la delazione prezzolata.

Io comprendo lo scopo che hanno avuto Ministero e Commissione nel formulare questo articolo, quello, cioè, di prevenire le frodi alle leggi e di assicurare vienmeglio la percezione delle tasse. Ma, se questo fine è lodevole, a me sembra che tale non sia il mezzo che si vuol praticare per ottenerlo.

Io deploro la tendenza a frodare le leggi d'imposta; desidero quanto altri mai che le leggi siano osservate, perchè la libertà vera consiste nell'essere servi della legge; desidero che i balzelli si paghino, perchè senza tasse la macchina dello Stato non può agire; ma in pari tempo vorrei che i mezzi che noi adoperiamo per applicare ed eseguire le leggi non fossero nè immorali nè vessatorii.

Quindi propongo la soppressione di quest'articolo secondo, o che almeno ne vengano esclusi i cancellieri giudiziari; e vi propongo questo in nome della giustizia e della moralità del pubblico servizio.

Io ragiono così: o questi funzionari sono obbligati per ragione del proprio ufficio a denunziare le trasgressioni e contravvenzioni di che si tratta, e allora io trovo che una retribuzione per questo loro incarico oltre lo stipendio di cui godono è ingiusta, e costituisce un sopraccarico per l'erario; o quest'obbligo non esiste fra le loro funzioni, ed allora dando loro un premio per iscoprire e denunziare tali contravvenzioni, introducete nel pubblico servizio, permettetemi la parola, una specie di spionaggio, che è assolutamente immorale. Voi, o signori al nobile sentimento del dovere, da cui ogni impiegato deve essere animato nel disimpegno delle proprie funzioni, sostituite un sentimento del tutto ignobile qual è lo spirito d'interesse e di guadagno.

Abituati a questi lucri gl'impiegati non si conten-

teranno del 10 per cento, essi aspireranno à più lauti interessi, e non risparmieranno ai contribuenti molestie e vessazioni per riuscirvi.

Ma è desso poi necessario, indispensabile questo temperamento che ministro e Commissione ci propongono? Le leggi non provvedono abbastanza?

Se noi ricorriamo alla legge ora esistente del registro e bollo vedremo che gli ispettori sono in obbligo di visitare anche gli uffici delle cancellerie giudiziarie e di rimarcare se siano avvenute contravvenzioni provocando le misure opportune. Così il ricevitore del registro ha il dovere di applicare o provocare le penali portate dalla legge per gli atti che si presentassero in frode alla tassa stessa. Quanto ai cancellieri giudiziari come altresì agli altri funzionari della giustizia sono tenuti a non ricevere nè dar corso agli atti che non fossero in regola colle leggi suddette. (*Rumori d'impazienza*)

Queste disposizioni bastano all'intento senza ricorrere al sistema delle delazioni prezzolate.

Fate che questi impiegati adempiano rigorosamente ai loro rispettivi doveri; sospendeteli e rimuoveteli se vi mancano, ma non adoperate mezzi che corrompono e demoralizzano.

Si invocano esempi di altri Stati. Ma gli esempi non fanno quando si tratta di cose che sono intrinsecamente cattive.

Ecco le ragioni per le quali io prego la Camera a voler respingere l'articolo in esame, o quanto meno a limitarlo agli ispettori e ricevitori del registro con esclusione dei cancellieri giudiziari, affinchè lo spirito di venalità non si insinui nel tempio della giustizia, e questo non si converta in luogo di speculazione e di lucro.

**CHIAVES, relatore.** Io non ho che due parole a dire alla Camera per rispondere all'onorevole Bortolucci. Se a prima giunta questo provvedimento può produrre una poco favorevole impressione in alcuno, prego l'onorevole preopinante di credere che non ebbe la Commissione alcuna idea di offesa alla morale quando lo lasciò inserto in questo progetto di legge. In questo progetto di legge non è data alcuna attribuzione maggiore di quelle che si avessero questi funzionari, in dipendenza della quale si possa dire che si sono dati i mezzi per addivenire a vessazioni, a molestie cui non potessero addivenire dapprima nell'adempire, come è debito loro, i doveri del proprio impiego. Dobbiamo confessare che, se noi abbiamo lasciato questa partecipazione nella legge, non era certo in considerazione della posizione degli impiegati, era in considerazione delle inclinazioni di coloro i quali facilmente si accostano a certe proposte ed a certi spedienti onde sottrarsi al pagamento di tasse, mezzi nei quali l'esperienza ha dimostrato che entrano qualche volta anche i funzionari del Governo.

Il rispetto alla moralità certo che l'onorevole Bor-

tolucci e tutti lo dividiamo, ma le cose di fatto bisogna considerarle come sono, ed è cosa di fatto che molto sovente nelle cancellerie giudiziarie stesse si ravvisano tali abusi che certamente non si ravviserebbero quando le parti sapessero trovarsi in faccia al cancelliere giudiziario, che sia interessato anche personalmente alle repressioni.

Io non avrò nemmeno bisogno di leggere ciò che succede in altri paesi, ciò che succedeva nelle antiche nostre legislazioni, citerò per esempio la legge toscana sul bollo del 23 febbraio 1851 nella quale all'articolo 59 era stabilito che la metà delle multe per contravvenzioni fatte dalle guardie di finanza dovesse spettare alle guardie di finanza medesime. È questo un fatto che vedete ripetuto in più e più legislazioni di tassa.

Quindi, senza aggiungere altre parole, credo che la Camera non abbia a farsi scrupolo ad ammetterlo anche in questo progetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Melchiorre ha la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**BORTOLUCCI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Mi permetta, se la discussione deve continuare, c'è prima l'onorevole Melchiorre, poi l'onorevole Minervini.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La prego di rinunciare alla parola perchè si possa venire alla votazione.

**BORTOLUCCI.** Ma, se permette...

**PRESIDENTE.** Onorevole Bortolucci, non posso darle la parola perchè ci sono prima l'onorevole Melchiorre e l'onorevole Minervini.

**MINERVINI.** Rinunzio alla parola. (*Bravo! bravo!*)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 2, del quale l'onorevole Bortolucci chiede la soppressione.

**BORTOLUCCI.** Perdoni, signor presidente, la mia proposizione è composta di due parti: la prima che sia soppresso tutto l'articolo, subordinatamente che ne sia soppressa una parte.

**PRESIDENTE.** L'ho già dichiarato.

Dunque pongo prima ai voti l'articolo 2.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Metto ora ai voti la proposta che l'onorevole Bortolucci fece in via subordinata, cioè che dall'articolo 2 siano cancellate le parole: *ed ai cancellieri giudiziari.*

**CHIAVES, relatore.** È votato.

**PRESIDENTE.** Perdoni, ho messo ai voti l'articolo con questa riserva.

L'onorevole Bortolucci mantiene la sua proposta?

**BORTOLUCCI.** La mantengo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la soppressione parziale proposta dall'onorevole Bortolucci.

(È respinta.)

« Art. 3. Se l'unificazione legislativa nelle provincie di Venezia e di Mantova avrà luogo contemporanea-

mente all'attuazione della presente legge, e quindi si darà il caso previsto dall'articolo 46 della legge 19 luglio 1868, n° 4480, il Governo avrà facoltà di ordinare per decreto reale le occorrenti disposizioni transitorie.

« Ove la unificazione legislativa fosse posteriore alla presente legge, sono intanto aumentate del dieci per cento le imposte normali e addizionali vigenti nelle provincie venete e mantovana, in forza delle leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864. »

Al secondo alinea gli onorevoli Righi e Arrigossi propongono il seguente emendamento:

« Ove la unificazione legislativa fosse posteriore alla presente legge, è portato al 35 per cento l'aumento a titolo di sovrimposta addizionale ora vigente del 25 per cento nelle provincie venete e di Mantova in forza delle leggi 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864. »

**CHIAVES, relatore.** La Commissione, quando volle aumentato del decimo queste complesso d'imposte accennato nell'alinea dell'articolo 3, ebbe naturalmente per iscopo una parità di trattamento fra tutti i contribuenti dello Stato; però ritenne che, così come è detto in questo paragrafo, parlandosi di aumento del decimo sopra imposte normali ed addizionali, veniva ad essere accresciuta per necessità delle cose, la porzione dell'aumento medesimo. E quindi credette, visto anche l'emendamento molto ragionevole proposto dagli onorevoli Righi ed Arrigossi, dover modificare questo paragrafo nel seguente modo:

« Ove la unificazione legislativa fosse posteriore alla presente legge, sono intanto aumentate del dieci per cento le imposte normali, salve le addizionali in oggi in vigore, nelle provincie venete e mantovana, in forza delle leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864. »

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 3 rimarrebbe nei seguenti termini:

« Art. 3. Se l'unificazione legislativa nelle provincie di Venezia e di Mantova avrà luogo contemporaneamente all'attuazione della presente legge e quindi si darà il caso previsto dall'articolo 46 della legge 19 luglio 1868, n° 4480, il Governo avrà facoltà di ordinare per decreto reale le occorrenti disposizioni transitorie.

« Ove la unificazione legislativa fosse posteriore alla presente legge, sono intanto aumentate del dieci per cento le imposte normali, salvo le addizionali in oggi in vigore nelle provincie venete e mantovana, in forza delle leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti il paragrafo 12 dell'articolo 1:



Legge sulle tasse di registro e bollo, che costituisce l'allegato *M*.

(È approvato.)

Ora dichiaro alla Camera che domani metterò in discussione l'allegato *L*, *legge sull'imposta di dazio-consumo*. Però, siccome abbiamo diversi progetti di legge di qualche urgenza, ma che non sono di natura a far credere che possano occuparci molto tempo, così credo bene, in principio di seduta, di metterli in discussione.

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Trattati di commercio e navigazione colle repubbliche del Perù, di Guatimala, Nicaragua e Honduras;
- 2° Estensione alle provincie venete della legge sulle pensioni e sugli assegni ai postiglioni delle stazioni postali soppresse;
- 3° Disposizioni relative ai funzionari addetti al servizio di pubblico Ministero e di cancelleria presso il tribunale militare marittimo del primo dipartimento;
- 4° Seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.